



ISTRUZIONI E COMMENTI SETTORE DEGLI STRANIERI (Istruzioni LStrI)

Capitolo 4 Soggiorno con attività lucrativa

Berna, ottobre 2013 (aggiornate il 30 giugno 2026)

Cronologia delle principali modifiche (dal 2015)

Versione	Modifiche al/ai capitolo/i	Contenuto
13.02.2015	4	- Implementazione in tutto il documento del cambiamento di nome UFM→SEM
01.09.2015	1	- Modifica alla procedura di approvazione (cap. 1)
10.11.2015	4.7.15 Nuovo: 4.8.5.6	- Revisione del capitolo «Economia domestica» (n. 4.7.15) - Nuovo capitolo «Progetto pilota USC» (n. 4.8.5.6)
06.01.2016	prima 4.7.12.4	- Revoca dello statuto di artista di cabaret
01.06.2016	4	- Libera circolazione completa delle persone per UE-2 (Bulgaria e Romania) dal 1° giugno 2016
13.07.2016	4.1.1 4.7.11.2.3	- Complemento riguardante l'attività allo scopo di guadagnare del denaro per le piccole spese - Modifica dei salari di riferimento degli sportivi professionisti
25.11.2016	5.6.8	- Modifica delle istruzioni relative alla tratta di esseri umani
01.03.2017	4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8	- Sostituzione del termine «perfezionamento» con «formazione continua» (cfr. glossario del messaggio concernente la legge federale sulla formazione continua; FF 2013 3085 3150).
06.03.2017	4.8.5.1 e 4.8.5.3	- Adeguamento in ottemperanza alla raccomandazione della SEM sull'integrazione lavorativa delle persone ammesse a titolo provvisorio e dei rifugiati riconosciuti
12.04.2017	4.7.14.1.2	- Adeguamento sulle prescrizioni del diritto in materia di stranieri applicabili ai trasportatori/agli autisti i cui servizi sono liberalizzati in virtù di accordi internazionali
01.07.2017	4.7.11.2.1	- Modifica delle istruzioni relative agli impieghi in lega inferiore degli sportivi professionisti



26.01.2018	4.8.5.6 4.8.5.3.1	- Periodi di pratica nel mercato del lavoro primario per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati ammessi provvisoriamente e rifugiati riconosciuti. - Assunzione d'impiego di persone ammesse provvisoriamente fuori dal Cantone di attribuzione
01.02.2018	4.7.12 Nuovo allegato al numero 4.7.12.2	- Revisione del capitolo Cultura e attività ricreative - Guida per il trattamento delle domande in vista dell'ingaggio di musicisti e artisti conformemente all'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA in club/bar/ristoranti
16.03.2018	4.7.14.3	- Revisione del capitolo Membri d'equipaggio di imbarcazioni per la navigazione interna (Reno) di imprese svizzere
01.07.2018	4.3.3 4.7.2 4.7.12.2.6	- Adeguamenti dovuti all'entrata in vigore delle modifiche della LStrl e dell'OASA (attuazione dell'art. 121a Cost.) - Revoca dell'obbligo di presentarsi personalmente per artisti e musicisti.
01.01.2019	4 4.1.1 4.3.5 4.3.7 4.7.7.4 4.7.16 4.4.11, 4.6.1 e 4.8.5	- Attuazione del cambiamento del nome della legge, LStr diventa LStrl in tutto il documento - Precisazioni riguardo all'espressione «attività lucrativa» - Complemento riguardo alle conoscenze linguistiche richieste (art. 23 cpv. 2 LStrl) - Nuovo capitolo sull'ammissione di consulenti e insegnanti - Nuovo capitolo sull'insegnamento della lingua e della cultura d'origine - Modifiche relative all'attuazione della revisione della LStrl (Integrazione) - Introduzione della notifica dell'attività lucrativa dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente
01.06.2019	4.1.1 4.3.7	- Complemento del paragrafo sul volontariato (nel senso di lavoro volontario) - Complemento del paragrafo sugli stage di orientamento professionale e di osservazione



	4.7.15.3 4.7.15.4 4.7.17 4.8.5.1.2 4.8.5.1.6 4.8.5.1.7	- Precisazione concernente la prova delle competenze linguistiche - Introduzione della numerazione delle disposizioni contrattuali - Precisazione del titolo - Nuovo capitolo sull'obbligo di notifica e di permesso riguardo al lavoro volontario - Precisazione concernente la notifica dell'attività - Adeguamento del paragrafo sugli stage di orientamento professionale e di osservazione - Adeguamento del capitolo sul lavoro volontario
01.04.2020	4.3.4 4.3.4.1 4.3.4.2 4.8.1.1 4.8.2.3 4.8.5.4 e 4.8.5.4.1 4.8.5.4.2 – 4.8.5.4.6	- Soppressione del passaggio concernente la circolare e abrogazione della stessa. Rielaborazione link all'allegato al n. 4.3.3. Ripresa del calcolatore nazionale dei salari SECO. - Nuovo capitolo Condizioni di salario e di lavoro dei lavoratori distaccati - Nuovo capitolo Limitazione dell'obbligo di rimborso in caso di distacchi di lunga durata - Link al n. 4.3.4. - Integrazione e link ai n. 4.3.4.1 e 4.3.4.2 - Adeguamenti dovuti alle modifiche della legge sull'asilo - Numerazione adattata
01.01.2021	4.8.6 4.8.2.7	- Aggiunta di un nuovo numero, con conseguente adeguamento della numerazione all'interno del capitolo - Aggiunta di un nuovo numero, con conseguente adeguamento della numerazione all'interno del capitolo
01.08.2021	4.8.5.4.5	- Sezione supplementare concernente l'entrata nell'apprendistato per i richiedenti asilo



01.11.2021	4.3.4 4.4.6 4.7.2. 4.7.11 4.7.13.2.1	- Precisazione riguardante componenti del salario computabili per la valutazione delle condizioni salariali e lavorative. - Precisazione dell'elevato interesse economico e scientifico con riferimento all'art. 21 cpv. 3 LStrl in base ad alcuni esempi e alla giurisprudenza per meglio illustrare il margine di discrezionalità delle autorità. - Precisazione riguardante la documentazione da fornire all'apertura di nuove aziende - Una certa flessibilizzazione per quanto riguarda la proroga, risp. la trasformazione in un permesso di dimora dopo due anni - Soppressione della limitazione a uno o due mesi per gli allenamenti senza attività lucrativa - Procedura in caso di attività sportiva svolta a titolo dilettantistico - Cancellatura
01.02.2023	4.3.2 4.3.2.2 4.3.5 4.3.5.1 4.4.8.1 4.4.9 4.5.3.2 und 4.8.5.2 4.6	- Ristrutturazione - Complemento riguardante l'esame della priorità nei generi di professioni con forte carenza di personale qualificato (attuazione misure rapporto postulato Nantermod [19.3651]) - Ristrutturazione - Complemento riguardante le condizioni personali nei generi di professioni con forte carenza di personale qualificato (attuazione misure rapporto postulato Nantermod [19.3651]) - Aggiunta dell'accordo sullo scambio di tirocinanti con l'Indonesia - Complemento riguardante le condizioni personali nei generi di professioni con forte carenza di personale qualificato (attuazione misure rapporto postulato Nantermod [19.3651]) - Passaggio da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente - Procedura d'approvazione



	4.8.5.3 4.8.5.7	- Persone bisognose di protezione: abrogazione del periodo d'attesa e regolamentazione dell'accesso all'attività dipendente o indipendente - Soppressione un paragrafo
04.09.2023	4.3.3 4.7.1.2 und 4.8.2.3 4.7.12.3 4.7.14.3.2 4.7.17 e 4.8.5.3.5	- Precisazioni riguardanti l'obbligo di annunciare i posti vacanti - Aggiornamento degli allegati - Precisazione sulla procedura di autorizzazione per dipendenti e artisti di circhi - Condizioni salariali in uso nella località, nella professione e nel settore per il rilascio di permessi di lavoro al personale nautico (navigazione interna o renana) - Chiarimenti sul lavoro volontario
01.01.2024	4.3.2.2.1 e 4.3.5.1 4.7.16.1	- Sistema d'indicatori SECO - Rimando circolare attività religiosa
01.04.2024	4.7.15.5 4.1.2 e 4.7.2.1, tabella 4.7 4.6	- Riferimento promemoria SECO (lavoratori domestici) - Definizione di attività lucrativa indipendente - Precisazioni riguardanti la procedura di approvazione
01.06.2024	4.1.1 4.4.11, 4.4.11.2, 4.7.17, 4.8.5, 4.8.5.1, 4.8.5.1.1 4.8.5.2, 4.4.13, 4.5.3.2 4.8.5.1.2, 4.8.5.1.3	- Chiarimento e testo abbreviato - Integrazione obbligo di notifica apolide, compreso chiarimento e testo abbreviato - Testo spostato al punto 4.4.13. Revoca dell'obbligo del permesso di lavoro per attività lucrativa di persone al beneficio di un permesso di dimora in virtù di un caso personale particolarmente grave (art. 31 OASA) - Chiarimento trasmissione notifica tramite EasyGov - Cambiamento riguardante l'obbligo di notifica di attività lucrative nell'ambito di



	4.8.5.1.2, 4.8.5.5, 4.8.5.6 4.8.5.1.5, 4.8.5.3.2, 4.8.5.4.6	programmi d'integrazione (art. 65 cpv. 4 lett. a, 7 e 8 OASA) - Adeguamento dovuto a un errore di rimando, rettificato anche nell'OASA. Nessun cambiamento materiale.
01.06.2024	4.4.12 4.8.3 4.8.5.1.8 4.8.5.3.6	- Precisazioni UE/EFTA - Precisazioni tabella - Impiego di titolari di permesso F presso organizzazioni internazionali - impiego di titolari di permesso S presso organizzazioni internazionali
01.01.2025	4.4.1 4.4.8.1 4.7 4.7.7.4 4.7.8 4.7.11.2.2 4.7.12.2.2 4.7.12.2.3 4.7.12.3	- Allegato al capitolo 4.1.1 (nozione di attività lucrativa): Supplemento sulle residenze per artisti - Aggiunta dell'accordo sullo scambio di tirocinanti con gli Stati Uniti - Tabella sintetica delle domande che richiedono un'autorizzazione: i praticanti di MTC sono nuovamente soggetti alla procedura di approvazione. - Insegnanti di lingua e cultura del Paese di origine - Modifica dell'intero capitolo sulla Sanità - Ammissione di sportivi professionisti e allenatori solo nei due campionati maggiori - Cultura e attività ricreative; Chiarimento allegato al capitolo 4.7.12.2 Guida per le domande ai sensi dell'art. 19, cpv. 4, lett. b, OASA - Nuovo capitolo sugli artisti in residenza - Artisti e impiegati di un circo
01.04.2025	4.3.5.3 4.4.6 4.7	- Nuova sezione per persone con un diploma professionale superiore svizzero (livello terziario) - Adattamento dell'interpretazione dell'interesse economico - Adattamento della tabella; obbligo di approvazione (attività di elevato



		interesse scientifico o economico dopo il conseguimento di un titolo di studio di livello terziario in Svizzera)
01.01.2026	4.4.8.1 4.7.2 4.7.9 4.7.13 4.7.14.3 4.8.5. ss.	- Aggiunta dell'Accordo tra la Svizzera e San Marino sui tirocinanti - Precisazioni riguardanti l'attività indipendente - Revisione del capitolo ristorazione e albergheria - Precisazioni riguardanti i montatori di stand d'esposizione - Revisione del capitolo Membri d'equipaggio di imbarcazioni per la navigazione interna (Reno) di imprese svizzere - Adeguamenti legati al passaggio dalla procedura di autorizzazione alla procedura di notifica per l'esercizio di un'attività lucrativa da parte delle persone titolari dello statuto di protezione S.
30.06.2026	4.5.1.2 4.5.2.1 4.5.3.1 4.7.9.1.2 4.7.9.3.2 4.7.9.3.3 4.7.9.4	- Scopo del soggiorno e condizioni per il rilascio dei permessi di dimora - Cambiamento d'impiego (art. 55 OASA) con un permesso di breve durata - Cambiamento d'impiego (art. 38 cpv. 2 LStrl) con un permesso di dimora - Allegato: Formazione ed esperienza professionale del cuoco - Periodo di pratica quale parte integrante di una formazione o di una formazione continua nel settore della ristorazione e dell'albergheria - Esigenze cui deve rispondere l'azienda (periodo di pratica quale parte integrante della formazione ai sensi del punto 4.7.9.3.2 e dopo il conseguimento del diploma in gestione alberghiera all'estero conformemente al punto 4.7.9.3. - Cuochi assunti a titolo eccezionale per una durata determinata



	4.7.11	- Sportivi professionisti; allenatori professionisti
	4.7.11.2.4	- Allegato: condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore per gli sportivi e le sportive professionisti, così come le allenatrici et gli allenatori (art. 22 LStrl)
	4.7.15.1	- Economia domestica: In generale
	4.8.9.2	- Chi è considerato datore di lavoro ai sensi del diritto in materia di stranieri?



INDICE

4	SOGGIORNO CON ATTIVITÀ LUCRATIVA.....	19
4.1	Attività lucrativa (art. 1-4 OASA).....	19
4.1.1	Nozione di attività lucrativa (art. 1-3 OASA).....	19
4.1.2	Decisione sulla nozione di attività lucrativa (art. 4 OASA).....	23
4.1.3	Attività lucrativa di breve durata (art. 12 OASA).....	23
4.2	Contingenti massimi (art. 20 LStrl, art. 19-21 OASA).....	24
4.2.1	Determinazione dei contingenti massimi (Allegati 1 e 2 OASA).....	24
4.2.2	Deroghe ai contingenti massimi.....	25
4.2.2.1	Attività lucrativa di al massimo quattro mesi in un periodo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a OASA).....	25
4.2.2.1.1	Principi	25
4.2.2.1.2	Durata e scopo del soggiorno	25
4.2.2.1.3	Deroghe	26
4.2.2.1.4	Procedure.....	26
4.2.2.2	Artisti che soggiornano per al massimo otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b OASA)	26
4.3	Condizioni d'ammissione.....	26
4.3.1	Interesse economico della Svizzera.....	26
4.3.2	Priorità (art. 21 LStrl)	27
4.3.2.1	Principio	27
4.3.2.2	Presentazione della prova della priorità	28
4.3.2.2.1	Generi di professioni con forte carenza di personale qualificato	28
4.3.2.2.2	Generi di professioni restanti	29
4.3.3	Obbligo di annunciare i posti vacanti (art. 21a LStrl).....	30
4.3.4	Condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrl)	31
4.3.4.1	Condizioni di salario e di lavoro dei lavoratori distaccati (art. 22 cpv. 2 LStrl).....	32
4.3.4.2	Limitazione dell'obbligo di rimborso in caso di distacchi di lunga durata (art. 22 cpv. 3 LStrl).....	32
4.3.5	Condizioni personali (art. 23 LStrl)	33
4.3.5.1	Ammissione di persone qualificate in generi di professioni con forte carenza di personale qualificato	33
4.3.5.2	Programmi di formazione e formazione continua – qualificazioni meno esigenti	34
4.3.5.3	Titolari di un diploma professionale superiore svizzero(livello terziario)	34
4.3.5.4	Persone che svolgono una consulenza religiosa – criteri d'integrazione	35
4.3.5.5	Conoscenza della lingua parlata nel luogo di lavoro	35
4.3.6	Alloggio (art. 24 LStrl).....	36



4.3.7	Ammissione di consulenti e insegnanti (art. 26a LStrl, cfr. anche 4.7.7.4 e 4.7.16)	36
4.4	Deroghe alle condizioni d'ammissione	38
4.4.1	Attività lucrativa dei familiari di stranieri (art. 26 e 27 OASA)	38
4.4.2	Programmi di aiuto e di sviluppo (art. 37 OASA).....	39
4.4.2.1	Principio	39
4.4.2.2	Criteri d'ammissione	39
4.4.2.3	Procedura.....	40
4.4.2.4	Programmi di formazione continua nell'agricoltura.....	40
4.4.3	Formazione e formazione continua con attività accessoria (art. 38 OASA)	40
4.4.4	Formazione con periodo di pratica obbligatoria (art. 39 OASA)	41
4.4.5	Attività lucrativa durante la formazione continua presso un'università o una scuola universitaria professionale (art. 40 OASA)	42
4.4.5.1	Principio	42
4.4.5.2	Scuole superiori.....	42
4.4.5.3	Dottorandi.....	43
4.4.5.4	Post-dottorandi	43
4.4.5.5	Master of Advanced Studies (MAS).....	44
4.4.5.6	Borsisti	44
4.4.5.7	Ospiti accademici	44
4.4.5.8	Durata del soggiorno	45
4.4.6	Attività lucrativa dopo uno studio in Svizzera (art. 21 cpv. 3 LStrl)..	45
4.4.7	Scambi internazionali (art. 41 OASA)	46
4.4.8	Praticanti (art. 42 OASA)	47
4.4.8.1	Contingenti massimi	47
4.4.8.2	Condizioni d'ammissione	48
4.4.8.3	Procedura.....	49
4.4.8.4	Ricongiungimento familiare	49
4.4.8.5	Formalità d'entrata.....	49
4.4.8.6	Proroga del permesso per tirocinanti (art. 42 cpv. 3 OASA).....	50
4.4.8.7	Cambiamento di posto e di professione	50
4.4.8.8	Rinnovo del permesso	50
4.4.9	Trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali (art. 46 OASA)	50
4.4.10	Impiegati alla pari (art. 48 OASA)	51
4.4.11	Richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e apolidi esercitanti attività lucrativa	52
4.4.11.1	Richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione (art. 52 e 53 OASA)	52
4.4.11.2	Rifugiati, persone ammesse provvisoriamente e apolidi esercitanti un'attività lucrativa (art. 65 OASA).....	53
4.4.12	Frontalieri (art. 25 LStrl).....	53



4.4.13	Casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA).....	54
4.5	Regolamento delle condizioni di residenza.....	54
4.5.1	Scopo del soggiorno (art. 54 OASA).....	54
4.5.1.1	Scopo del soggiorno e condizioni nel quadro del permesso di soggiorno di breve durata	54
4.5.1.2	Scopo del soggiorno e condizioni nel quadro del permesso di dimora	54
4.5.2	Permesso di soggiorno di breve durata	55
4.5.2.1	Cambiamento d'impiego (art. 55 OASA).....	55
4.5.2.2	Rinnovo (art. 56 OASA).....	55
4.5.2.3	Permessi successivi (art. 57 OASA)	56
4.5.3	Permesso di dimora.....	57
4.5.3.1	Cambiamento d'impiego (art. 38 cpv. 2 LStrl).....	57
4.5.3.2	Passaggio da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente (art. 38 cpv. 3 LStrl).....	57
4.5.3.3	Riammissione di stranieri (art. 49 OASA)	58
4.6	Decisione preliminare e procedura d'approvazione	58
4.6.1	Decisione preliminare (art. 83 OASA).....	58
4.6.2	Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione (art. 85 OASA e art. 1 OA-DFGP)	58
4.6.3	Procedura d'approvazione (art. 85 e 86 OASA).....	60
4.6.4	Emolumenti per la procedura di approvazione relativa al mercato del lavoro (art. 85 cpv. 2 OASA).....	61
4.6.5	Termini d'ordine per la procedura di approvazione relativa al mercato del lavoro conformemente all'OTOr	61
4.6.5.1	Principi dell'Ordinanza sui termini ordinatori	61
4.6.5.2	Principi per il trattamento delle domande	62
4.6.5.3	Termini ordinatori e consultazione di terzi.....	62
4.7	Regolamentazioni per settori	62
4.7.1	Collaboratori nel contesto di progetti.....	67
4.7.1.1	In generale	67
4.7.1.2	Criteri per il rilascio di un permesso	67
4.7.2	Attività indipendente e apertura d'imprese	68
4.7.2.1	In generale	68
4.7.2.2	Condizioni per il rilascio del permesso	69
4.7.2.3	Documenti da allegare alla domanda.....	70
4.7.3	Organismi internazionali	70
4.7.4	Borsisti di organizzazioni internazionali	71
4.7.4.1	In generale	71
4.7.4.2	Criteri d'ammissione	72
4.7.5	Tirocinanti.....	72
4.7.5.1	Soggiorni di formazione continua prima, durante e dopo gli studi ...	72
4.7.5.1.1	In generale	72



4.7.5.1.2	In particolare.....	74
4.7.5.2	Praticantato offerto da associazioni professionali	74
4.7.5.3	Tirocinanti nel contesto dello scambio di giovani	74
4.7.5.3.1	In generale	74
4.7.5.3.2	Criteri d'ammissione	74
4.7.5.3.3	Procedura.....	75
4.7.6	Autorizzazioni nel quadro di progetti svizzeri di aiuto allo sviluppo .	75
4.7.6.1	Programmi di formazione continua nell'agricoltura.....	75
4.7.7	Insegnanti.....	77
4.7.7.1	In generale	77
4.7.7.2	Esigenze cui deve rispondere la scuola	77
4.7.7.3	Esigenze cui devono rispondere gli insegnanti	78
4.7.7.3.1	Criteri per il rilascio di un permesso giusta l'articolo 20 capoverso 1 OASA	78
4.7.7.3.2	Criteri per il rilascio di un permesso di breve durata giusta l'articolo 20 capoverso 1 OASA	78
4.7.7.4	Insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d'origine	78
4.7.8	Sanità	79
4.7.8.1	In generale	79
4.7.8.2	Medici e medici che assolvono una formazione continua (detti medici assistenti)	79
4.7.8.2.1	In generale	79
4.7.8.2.2	Criteri per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora secondo l'articolo 19 capoverso 1 o l'articolo 20 capoverso 1 OASA a medici o medici assistenti	80
4.7.8.3	Infermieri diplomati	81
4.7.8.3.1	In generale	81
4.7.8.3.2	Documenti da allegare alla domanda.....	82
4.7.8.4	Altre professioni sanitarie	82
4.7.8.4.1	In generale	82
4.7.8.4.2	Documenti da allegare alla domanda.....	83
4.7.9	Ristorazione e albergheria.....	84
4.7.9.1	Cuochi	84
4.7.9.1.1	Esigenze cui deve rispondere l'azienda	84
4.7.9.1.2	Esigenze cui deve rispondere il professionista (qualifiche)	86
4.7.9.1.3	Regolamentazione del soggiorno	86
4.7.9.2	Ammissione di diplomati della formazione professionale superiore in Svizzera	87
4.7.9.3	Praticanti nel settore alberghiero e della ristorazione (formazione e formazione continua)	87
4.7.9.3.1	Periodo di pratica successivo al conseguimento di diploma di una scuola alberghiera all'estero (dopo gli studi)	87



4.7.9.3.2	Periodo di pratica quale parte integrante di una formazione o di una formazione continua nel settore della ristorazione e dell'albergheria	88
4.7.10	Turismo	89
4.7.10.1	Personale di vendita in negozi specializzati; guide turistiche	89
4.7.10.1.1	In generale	89
4.7.10.1.2	Criteri per il rilascio di un permesso di breve durata giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA o l'articolo 19 capoverso 1 OASA..	89
4.7.10.1.3	Guide turistiche senza presa d'impiego in Svizzera	90
4.7.10.1.4	Criteri per il rilascio di un permesso di dimora giusta l'articolo 20 capoverso 1 OASA.....	90
4.7.10.2	Maestri di sport sulla neve; guide per discipline sportive estreme...	90
4.7.10.2.1	In generale	90
4.7.10.2.2	Criteri per il rilascio di un permesso di breve durata giusta l'articolo 19 capoverso 1 OASA (mass. 6 mesi)	91
4.7.10.3	Personale specializzato in Ayurveda e massaggio thai (alberghi benessere)	92
4.7.10.3.1	In generale	92
4.7.10.3.2	Criteri per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 4 lettera a OASA	92
4.7.11	Sportivi professionisti; allenatori professionisti	92
4.7.11.1	In generale: nozione di attività lucrativa	92
4.7.11.2	Sportivi professionisti.....	93
4.7.11.2.1	Criteri d'ammissione	93
4.7.11.2.2	Criteri concernenti le Associazioni/Federazioni.....	94
4.7.11.2.3	Criteri concernenti le persone	94
4.7.11.2.4	Condizioni salariali e lavorative.....	94
4.7.11.2.5	Documenti richiesti	95
4.7.11.3	Sportivi dilettanti	95
4.7.12	Cultura e attività ricreative	96
4.7.12.1	Condizioni d'ammissione per artisti di scena (permessi contingentati conformemente agli art. 19 cpv. 1 e 20 cpv. 1 OASA)	96
4.7.12.2	L'ammissione di artisti fino a otto mesi al massimo giusta l'art. 19 capoverso 4 lettera b OASA	97
4.7.12.2.1	Definizione.....	97
4.7.12.2.2	Obbligo del permesso.....	97
4.7.12.2.3	Artisti residenti.....	98
4.7.12.2.4	Criteri d'ammissione al mercato del lavoro	98
4.7.12.2.5	Durata del soggiorno	100
4.7.12.2.6	Indicazioni speciali.....	100
4.7.12.2.7	Documentazione e procedura per permessi per musicisti e artisti	101
4.7.12.3	Artisti e impiegati di un circo	102
4.7.13	Costruzione (montatori di stand d'esposizione, montatori, personale di imprese straniere fornitrici di installazioni).....	103



4.7.13.1	In generale	103
4.7.13.2	Singole attività e funzioni	104
4.7.13.2.1	Montatori di stand d'esposizione.....	104
4.7.13.2.2	Montatori di case prefabbricate.....	104
4.7.13.2.3	Montatori di costruzioni mobiliari e provvisorie.....	105
4.7.13.2.4	Personale di imprese straniere fornitrici di installazioni	105
4.7.14	Trasporto.....	105
4.7.14.1	Conducenti professionali di imprese di trasporto internazionali.....	105
4.7.14.1.1	Imprese di trasporto con sede in Svizzera	105
4.7.14.1.2	Imprese di trasporto con sede all'estero	106
4.7.14.1.3	Regolamentazione per il Principato del Liechtenstein	106
4.7.14.2	Membri d'equipaggio di imprese di trasporto aereo	106
4.7.14.3	Membri d'equipaggio di imbarcazioni per la navigazione interna (Reno) di imprese svizzere (campo d'applicazione; impieghi di durata determinata per il trasporto navale di persone).....	107
4.7.14.3.1	Situazione iniziale.....	108
4.7.14.3.2	Considerazioni e condizioni relative al mercato del lavoro	109
4.7.14.3.3	Condizioni lavorative	110
4.7.15	Economia domestica	110
4.7.15.1	In generale	110
4.7.15.2	Condizioni d'impiego per lavoratori domestici e/o incaricati della custodia di bambini.....	111
4.7.15.3	Contratto	112
4.7.15.4	Custodia dei bambini da parte di membri della famiglia (che hanno il loro domicilio all'estero)	114
4.7.15.5	Condizioni d'assunzione per lavoratori domestici incaricati di assistere persone bisognose di cure, gravemente malate o disabili	115
4.7.16	Attività religiose	116
4.7.16.1	Principi	116
4.7.16.2	Criteri per il rilascio di un permesso di breve durata secondo l'articolo 19 capoverso 1 OASA, ovvero di un permesso di dimora secondo l'articolo 20 capoverso 1 OASA.....	117
4.7.16.3	Criteri per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA	118
4.7.17	Obbligo del permesso, risp. di notifica per il lavoro volontario.....	118
4.8	Regolamentazioni speciali	119
4.8.1	Istruzioni relative al GATS (General Agreement on Trade in Services)	119
4.8.1.1	Il GATS in breve	119
4.8.1.2	Introduzione.....	120
4.8.1.3	Principi fondamentali del GATS	120
4.8.1.3.1	Parità di trattamento dei prestatori di servizio stranieri.....	120
4.8.1.3.2	Trasparenza	121



4.8.1.3.3	Procedura d'ammissione	121
4.8.1.3.4	Liberalizzazione graduale (accesso al mercato, trattamento nazionale).....	121
4.8.1.4	Quali sono gli obblighi derivanti dal GATS per il diritto svizzero in materia di stranieri?	121
4.8.1.4.1	Quali impegni generali dal profilo del diritto in materia di stranieri ha contratto la Svizzera sottoscrivendo al GATS?	122
4.8.1.4.2	Quali impegni specifici ha contratto la Svizzera nel contesto del GATS?	122
4.8.1.5	A quali categorie di permessi ricorrere per adempiere gli impegni specifici della Svizzera?.....	124
4.8.1.5.1	Permessi rilasciati ai cittadini dell'UE/AELS nel contesto dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE (resp. della Convenzione AELS)	124
4.8.1.5.2	Permessi rilasciati a cittadini di Stati terzi nel contesto della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)	125
4.8.1.6	In che misura il GATS vincola i Cantoni?	126
4.8.1.7	Sintesi	126
4.8.1.8	Osservazioni.....	127
4.8.2	Prestazioni di servizio	127
4.8.2.1	Definizione delle prestazioni di servizio	127
4.8.2.2	Applicazione pratica	128
4.8.2.3	Presupposti per il rilascio del permesso.....	129
4.8.2.4	Sicurezza sociale.....	129
4.8.2.5	La legge sui lavoratori distaccati in Svizzera.....	130
4.8.2.6	Categorie di permessi.....	130
4.8.2.6.1	Impiego come distaccati o prestatori di servizi fino a 8 giorni (art. 14 OASA)	130
4.8.2.6.2	Permessi giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA	130
4.8.2.6.3	Permessi giusta art. 19 capoverso 1 OASA.....	130
4.8.2.6.4	Permessi giusta art. 20 capoverso 1 OASA	131
4.8.2.7	Prestazioni di persone provenienti dal Regno Unito.....	131
4.8.2.8	Prestazioni di servizio nel contesto del GATS/OMC	131
4.8.2.9	Delimitazione rispetto alla pratica del personale a prestito.....	131
4.8.2.10	Procedura di domanda	132
4.8.3	Frontalieri: Convenzioni con gli Stati limitrofi e definizione delle zone di confine	133
4.8.4	Fornitura di personale a prestito proveniente da Stati terzi	135
4.8.4.1	Schema relativo alla fornitura di personale a prestito.....	135
4.8.4.2	Caratteristiche della fornitura di personale a prestito	135
4.8.4.3	Fornitura di personale a prestito che entra in Svizzera in provenienza da uno Stato terzo	136
4.8.4.3.1	Principio giusta l'articolo 21 LC.....	136
4.8.4.3.2	Deroghe al principio.....	136



4.8.4.3.3	Casi speciali (cambiamento di prestatore, di impresa acquisitrice o di progetto nonché ulteriore occupazione dopo la fine del progetto) .	137
4.8.4.4	Competenza per sollecitare e rilasciare il permesso di dimora e di lavoro	137
4.8.5	Disciplinamento dell'attività lucrativa nel settore dell'asilo.....	138
4.8.5.1	Rifugiati riconosciuti (permesso B), rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), altri stranieri ammessi provvisoriamente, apolidi (permesso B o F) e persone bisognose di protezione (permesso S)	138
4.8.5.1.1	Condizioni dell'esercizio di un'attività lucrativa.....	139
4.8.5.1.2	Notifica dell'attività lucrativa.....	139
4.8.5.1.3	Registrazione e trasmissione dei dati notificati (art. 65b OASA) ...	141
4.8.5.1.4	Controllo delle condizioni di salario e di lavoro (art. 65c OASA)....	141
4.8.5.1.5	Programmi occupazionali	141
4.8.5.1.6	Formazione e perfezionamento con attività lucrativa	141
4.8.5.1.7	Lavoro volontario	142
4.8.5.1.8	Organizzazioni internazionali	142
4.8.5.2	Titolari di un permesso di dimora per motivi umanitari (permesso B)	142
4.8.5.3	Persone bisognose di protezione (permesso S)	142
4.8.5.3.1	Periodo d'attesa	142
4.8.5.3.2	Programmi d'occupazione	143
4.8.5.3.3	Condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa	143
4.8.5.3.4	Formazione e formazione continua.....	143
4.8.5.3.5	L'accesso alla formazione o al perfezionamento professionale è aperto ai giovani bisognosi di protezione. L'inizio di un apprendistato professionale è soggetto all'obbligo di notifica. Lavoro volontario ..	143
4.8.5.3.6	Organizzazioni internazionali	143
4.8.5.4	Richiedenti l'asilo (N).....	143
4.8.5.4.1	Condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa	144
4.8.5.4.2	Autorizzazione temporanea per l'esercizio di un'attività lucrativa..	144
4.8.5.4.3	Priorità.....	144
4.8.5.4.4	Autorizzazione di durata limitata e divieto di lavoro dopo lo scadere del termine di partenza	145
4.8.5.4.5	Formazione e formazione continua.....	145
4.8.5.4.6	Programmi d'occupazione	145
4.8.5.5	Periodi di pratica nel mercato del lavoro primario per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati ammessi provvisoriamente, rifugiati riconosciuti, persone bisognose di protezione e apolidi	145
4.8.5.6	Deroghe all'obbligo di notifica per misure finalizzate all'integrazione e alla reintegrazione professionale (misure integrative), art. 65 cpv. 7 OASA	149
4.8.5.7	Rapporto della domanda d'asilo con la procedura giusta la LStrI e l'OASA nonché con la concessione di unità di contingente	151
4.8.5.7.1	Senza procedura giusta la LStrI/OASA.....	151



4.8.5.7.2	Senza contingenti	151
4.8.5.8	Registrazione dell'attività lucrativa di persone rientranti nel settore dell'asilo	151
4.8.6	Ammissione di cittadini britannici	152
4.8.6.1	Procedura e contingenti separati	152
4.8.6.2	Condizioni d'ammissione	153
4.8.6.3	Prestazioni di servizi transfrontaliere	153
4.8.6.3.1	Prestazioni di servizi transfrontaliere fino a 90 giorni per anno civile	153
4.8.6.3.2	Prestazioni di servizi transfrontaliere di oltre 90 giorni per anno civile	154
4.8.6.4	Frontalieri	154
4.8.7	Circolazione delle persone tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein	155
4.8.8	Applicazione del Memorandum of Understanding concluso tra la Svizzera e il Canada.....	155
4.8.8.1	Ammissione al mercato del lavoro agevolata per i cittadini canadesi	155
4.8.9	Lavoro nero	156
4.8.9.1	Nozione di lavoro nero.....	156
4.8.9.2	Chi è considerato datore di lavoro ai sensi del diritto in materia di stranieri?	156
4.8.9.3	Cosa significa "attività lucrativa" e "occupare o fare lavorare" nel contesto del diritto in materia di stranieri?	157
4.8.9.4	Permesso di dimora e di lavoro	157
4.8.9.4.1	Attività lucrativa con assunzione d'impiego.....	157
4.8.9.4.2	Attività lucrativa senza assunzione d'impiego	158
4.8.9.5	Quali regole vanno osservate?	158
4.8.9.6	Pene e sanzioni (estratto da differenti fonti giuridiche).....	159
4.8.10	Procedura di approvazione giusta l'articolo 99 LStrl, gli articoli 85 e 86 LStrl e l'articolo 1 OA-DFGP	160
4.8.11	Schema rinnovo, permessi successivi	161
4.8.12	Lista di controllo «Allegati alla domanda»	162



4 SOGGIORNO CON ATTIVITÀ LUCRATIVA

4.1 Attività lucrativa (art. 1-4 OASA)

4.1.1 Nozione di attività lucrativa (art. 1-3 OASA)

La nozione di attività lucrativa (attività lucrativa dipendente e indipendente nonché prestazione transfrontaliera di servizi) è definita il più possibile **in senso largo** onde garantire una politica d'ammissione controllata della manodopera proveniente da Paesi terzi. È pertanto considerata attività lucrativa ai sensi degli articoli 11 capoverso 2 LStrl e 1-3 OASA, qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno. Non importa se, nel caso concreto, tale attività sia esercitata a titolo gratuito o contro un indennizzo minimo volto esclusivamente a coprire le necessità basilari (cibo, alloggio). Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la distinzione si fonda su criteri oggettivi e non soggettivi¹. La definizione dell'attività lucrativa di cui all'articolo 11 capoverso 2 LStrl corrisponde a quella della previgente OLS². Secondo lo spirito della legge, la nozione di attività lucrativa deve essere interpretata in modo esteso nel senso di un'ammissione controllata dei lavoratori. Tuttavia, la possibilità di esercitare un'attività non lucrativa non va totalmente esclusa. Normalmente, è considerata orientata al guadagno ogni attività esercitata da uno straniero che ha un effetto sul mercato svizzero del lavoro. Concretamente, la questione non consiste nello stabilire se lo straniero esercita un'attività per guadagnare la sua vita in Svizzera ma se la sua attività sul mercato svizzero del lavoro è in via di principio retribuita. Spetta sempre al servizio cantonale incaricato di rilasciare i permessi di lavoro stabilire se tale è non è il caso³. In caso di dubbio, sottopone il caso per decisione alla SEM (art. 4 OASA).

Negli articoli 1a capoverso 2 e 2 capoverso 2 OASA sono elencate varie attività che vanno considerate attività lucrative. Trattasi di un elenco non esauriente inteso quale ausilio per definire l'attività nei casi concreti, in base a considerazioni analogiche.

Non sono invece considerate attività lucrative segnatamente:

- le operazioni legate alla gestione dei propri averi nel contesto usuale, purché non rivestano un carattere lucrativo o marcatamente speculativo;
- le occupazioni all'infuori del normale ambito delle attività economiche o al di fuori del mercato del lavoro e quindi normalmente non retribuite⁴

¹ DTF 110 Ib 63 consid. 4.b.

² Ordinanza che limita il numero degli stranieri (OLS), in vigore fino al 31.12.2007.

³ Stämpfli Handkommentar zum AuG, 2010

⁴ Cfr. Roschacher, Strafbestimmungen, pag. 109 seg. A tale riguardo parla di azioni eseguite gratuitamente (*Gefälligkeitshandlungen*).



(p. es. ricerche in biblioteche a proprie spese, apprendimento teorico in vista dell'utilizzo di apparecchi tecnici, contatti puntuali per il chiarimento di eventuali possibilità per un contratto nonché per la preparazione di esami, assistenza alle consorelle da parte di religiose in un convento, membri di un ordine religioso che si dedicano alla lode liturgica in un convento⁵ o mendicità).

- i colloqui d'affari senza attività lucrativa (esempi all'Allegato «[Nozione di attività lucrativa](#)»).

Nell'ambito della **prestazione di servizi per conto di un datore di lavoro all'estero** possono sorgere problemi d'interpretazione. Un'applicazione troppo restrittiva dell'articolo 3 OASA a tali casi potrebbe generare un blocco involontario di certe attività transfrontaliere. In questo contesto, il Tribunale federale ha constatato che la consegna di merce chiaramente definita e ordinata, e che in altre circostanze o situazioni potrebbe essere inviata per posta, non deve essere considerata come un'attività lucrativa sottostante a permesso (DTF 122 IV 231). Lo stesso vale per il trasporto di persone straniere da parte di una compagnia di torpedoni straniera. Siffatto trasporto, chiaramente definito e previsto anticipatamente, segnatamente allo scopo di visitare il nostro Paese e che, in altre circostanze, potrebbe essere effettuato in treno o aereo, non deve essere considerato come un'attività lucrativa sottostante a permesso, ai sensi dell'articolo 3 OASA. Se, invece, vi è ricerca di clienti o sollecitazione di offerte nel territorio svizzero parallelamente al trasporto di persone dall'estero o se vi è trasporto di persone in Svizzera, si è in presenza di un'attività di prestazione di servizio sottostante a permesso.

Per quel che concerne la **distinzione tra tirocinanti (apprendisti) e allievi**, osserviamo quanto segue: gli apprendisti sono di principio considerati come esercitanti attività lucrativa e sottostanno pertanto ai contingenti massimi (art. 20 LStrl, art. 19 e 20 OASA); giusta l'articolo 21 LStrl, il fatto di essere in formazione presso un datore di lavoro non costituisce un motivo di deroga dal profilo delle priorità per il reclutamento. L'ammissione di allievi non sottostà invece a limitazione numerica alcuna se l'istituto scolastico impartisce un insegnamento a tempo pieno e il periodo di pratica obbligatoria presso una ditta non supera la metà della formazione totale (art. 39 OASA).

Secondo il diritto degli stranieri, anche **una missione compiuta a titolo di volontariato** è considerata come un'attività salariata ed è quindi assoggettata all'obbligo del permesso o all'obbligo di notifica (art. 11 LStrl in combinato disposto con gli art. 1a cpv. 2 OASA e 85a LStrl, nonché art. 61 LAsi in combinato disposto con gli art. 65 segg. OASA). Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST), il lavoro volontario comprende le attività volontarie e onorifiche svolte nel quadro del lavoro volontario organizzato (p. es. lavoro

⁵ DTF 118 Ib 81, consid. 2.c. pag. 85 seg.



domestico e familiare, attività onorifiche e associative⁶) e nel quadro del lavoro volontario informale (p. es. assistenza a amici o persone vicine che non fanno parte del nucleo familiare⁷). Si tratta di attività non remunerate che potrebbero teoricamente essere eseguite da un terzo contro remunerazione⁸. L'organizzazione nazionale dei servizi regionali di volontariato (benevol Suisse⁹) definisce il lavoro volontario come un impegno volontario e onorifico che comprende ogni forma di missione effettuata gratuitamente e temporaneamente, di propria iniziativa, al di fuori del nucleo familiare. **Le attività di volontariato completano e arricchiscono il lavoro remunerato senza fargli concorrenza.** Per l'obbligo del permesso, risp. l'obbligo di notifica si rimanda al numero [4.7.17](#).

I giovani e gli adulti stranieri titolari di un permesso B, F o S possono svolgere **stage di orientamento professionale e di osservazione** della durata massima di due settimane non soggetti all'obbligo del permesso né all'obbligo di notifica. Ciò vale per i giovani e gli adulti stranieri che non hanno ancora terminato la scuola dell'obbligo o che assolvono moduli formativi in preparazione alla formazione professionale di base (tra cui offerte transitorie, p. es. 10° anno scolastico / 12° HarmoS, programmi di integrazione professionale accompagnati da specialisti, ecc.).

Non soggiacciono all'obbligo del permesso né all'obbligo di notifica neppure le attività occasionali svolte da allievi (permessi B, F o S) fino ai 17 anni compiuti nel quadro di organizzazioni di pubblica utilità (segnatamente Pro Juventute, job4teens) per una durata massima di 100 ore l'anno allo scopo di guadagnare del denaro per le piccole spese. Per analogia, anche altre attività svolte dai giovani allo scopo di guadagnare denaro per le piccole spese non sono considerate attività lucrative ai sensi dell'articolo 1a OASA. Pertanto non occorre né un permesso di lavoro né una notifica. Le attività di durata maggiore o svolte nel quadro di un pratico durante le vacanze scolastiche continuano invece a essere considerate attività lucrative e a soggiacere all'obbligo del permesso e all'obbligo di notifica.

⁶ Il lavoro volontario organizzato comprende le attività non remunerata a favore di un'organizzazione, di un'associazione o di un ente pubblico. Si suddivide in otto tipi di organizzazioni (associazioni sportive, associazioni culturali, organizzazioni sociali e caritatevoli, istituti ecclesiastici, gruppi d'interesse, servizi pubblici, partiti politici ed enti pubblici).

⁷ Il lavoro volontario informale comprende l'assistenza gratuita basata sull'iniziativa personale fornita a persona che non vivono nella stessa economia domestica (p. es. cura dei figli, cure, servizi e lavori domestici a favore di parenti e conoscenze).

⁸ Ufficio federale di statistica (UFS), Panoramica del lavoro non remunerato: www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.html > Trovare statistiche > Lavoro e reddito > Lavoro non remunerato.

⁹ benevol Suisse si fonda su un ufficio nazionale la cui missione consiste nel mettere in rete i centri di competenza regionale e nell'assicurare la comunicazione tra essi (cfr. <https://www.benevol.ch/fr/benevol-suisse/contact.html>; il sito è disponibile soltanto in francese e tedesco).



I **lavori a prova** possono essere esentati dall'obbligo del permesso sempreché la loro durata non superi la mezza giornata e se il rilascio del permesso di lavoro per questo posto sembra realistico viste le condizioni legali che devono essere soddisfatte (DTF 6B_277/2011, consid. 1.4). In casi eccezionali debitamente motivati, la durata massima può essere portata a una giornata intera. Il lavoro a prova non va confuso con il tempo di prova conformemente al diritto del lavoro (art. 335b CO). Le missioni che eccedono tale durata massima soggiacciono tuttavia all'obbligo del visto.

Conformemente ai considerando del Tribunale federale, per delimitare il lavoro a prova rispetto all'attività lucrativa è determinante che lo scopo perseguito sia verificare che l'interessato sia idoneo a occupare un dato posto, pertanto che il lavoro a prova sia parte integrante della procedura di valutazione/negoziazione del contratto (DTF 6B_277/2011, consid. 1.4). Nella sua decisione, il Tribunale federale si fonda tra l'altro sul fatto che in molte aziende lo stage di orientamento è ormai usuale e non influisce minimamente sul mercato del lavoro.

In virtù della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il **personale a prestito** ([LC](#))¹⁰, la fornitura di personale a prestito sottostà a permesso. Le persone straniere non autorizzate a cambiare impiego (titolari di un permesso di breve durata e tirocinanti), non possono per principio essere impiegate in qualità di personale a prestito (è determinante il n. 4.8.4 delle presenti istruzioni). Sono eccettuate le persone che possono appellarsi all'ALC (cfr. [Istruzioni comuni della SECO e della SEM del 1° luglio 2008](#)).

È considerata **attività con assunzione d'impiego** in Svizzera sottostante a permesso l'attività svolta per un datore di lavoro svizzero o per una ditta stabilita in Svizzera la cui sede si trova all'estero, nonché la costruzione di edifici e di installazioni in Svizzera. Per l'entrata in Svizzera, è necessario in questi casi richiedere un visto per assunzione d'impiego o un'assicurazione di rilascio di un permesso di dimora.

L'attività senza assunzione d'impiego s'intende quando l'attività è svolta per un datore di lavoro domiciliato all'estero o per una ditta con sede all'estero (attività svolta da un viaggiatore di commercio, da un espositore in una fiera internazionale ecc.). Tale attività sottostà a permesso se supera gli otto giorni in un anno civile (art. 14 OASA). Questa regolamentazione non si applica invece ai lavoratori dell'edilizia e del genio civile, della ristorazione e dei lavori di pulizia in aziende o economie domestiche, dei servizi di sorveglianza e sicurezza, del commercio ambulante e del settore a luci rosse. In questi settori, prima dell'assunzione d'impiego occorre in tutti i casi essere in possesso di un permesso (art. 14 cpv. 3 OASA).

Cfr. Allegato «[Nozione di attività lucrativa](#)».

¹⁰ [RS 823.11](#)



4.1.2 Decisione sulla nozione di attività lucrativa (art. 4 OASA)

La decisione dell'autorità preposta al mercato del lavoro per quel che concerne l'attività lucrativa (art. 4 OASA) avviene solitamente nel contesto della decisione preliminare per il rilascio dei permessi o del preavviso (art. 83 e 85 OASA). Una decisione autonoma dell'autorità preposta al mercato del lavoro per stabilire se si è in presenza di un'attività lucrativa ai sensi degli articoli 1-3 OASA s'impone solo in taluni casi individuali. Giusta l'articolo 4 capoverso 1 OASA, di regola tale decisione incombe al Cantone. Nel dubbio, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro sottopone il caso, per decisione, alla SEM, con tutti i documenti di rilievo e un pertinente preavviso (art. 4 cpv. 2 OASA).

La nozione di attività lucrativa autonoma, come definita da altre autorità nel quadro della loro competenza (ad es. imposte, assicurazioni sociali), non è applicabile nel settore migratorio. In tale settore è determinante la definizione dell'attività lucrativa autonoma dell'articolo 2 OASA (cfr. n. 4.7.2).

I familiari che hanno diritto a svolgere un'attività lucrativa possono assumere un'attività lucrativa indipendente senza ulteriore procedura d'autorizzazione (art. 27 OASA).

4.1.3 Attività lucrativa di breve durata (art. 12 OASA)

Lo straniero che è arrivato in Svizzera con un permesso d'entrata ai sensi dell'articolo 5 OASA per un soggiorno di quattro mesi al massimo con attività lucrativa non si deve notificare e non ha nemmeno bisogno di un documento di legittimazione per stranieri. In tal caso, con l'esame della domanda e con il rilascio del permesso d'entrata prima dell'arrivo in Svizzera, viene contemporaneamente regolato il soggiorno in Svizzera. Questo vale anche se lo straniero esercita l'attività a giornata, sempreché la durata totale non sia superiore a quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi dalla prima entrata (art. 12 cpv. 1 OASA).

In virtù dell'articolo 14 LStrl, il Consiglio federale ha emanato, nel quadro dell'articolo 12 capoverso 1 OASA, disposizioni più favorevoli per quanto riguarda l'obbligo del permesso e l'obbligo di notifica. Il lavoratore straniero che prima dell'ingresso ha ottenuto un'autorizzazione d'entrata per svolgere un'attività lucrativa di massimo quattro mesi complessivi nell'arco di dodici mesi (a contare dalla prima entrata) non deve più notificarsi. Se per svolgere tale attività – della durata di almeno tre e al massimo quattro mesi – entra in Svizzera una sola volta, ottiene un visto D.

È esclusa da detta regola l'attività lucrativa come l'attività degli altri artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b OASA). Queste persone devono notificarsi quanto prima, ma al più tardi 14 giorni dopo l'entrata in Svizzera (art. 10 cpv. 1 OASA in combinazione con l'art. 12 cpv. 3 OASA). Gli altri artisti con un ingaggio ottengono in ogni caso un attestato di lavoro, mentre gli artisti che non assumono un impiego ottengono un attestato di lavoro solo dal momento in cui il loro soggiorno sottostante a permesso supera gli otto giorni per anno civile (cfr. n. [4.7.12.2](#)).



4.2 Contingenti massimi (art. 20 LStrl, art. 19-21 OASA)

La nozione di persona straniera esercitante attività lucrativa è definita il più possibile in senso largo onde garantire una politica d'ammissione controllata della manodopera proveniente da Paesi terzi. Grazie ai contingenti massimi per permessi di soggiorno di breve durata (art. 19 OASA) e per permessi di dimora (art. 20 OASA), le misure limitative consentono una limitazione numerica ai sensi dell'articolo 20 LStrl.

4.2.1 Determinazione dei contingenti massimi (Allegati 1 e 2 OASA)

I contingenti per permessi di soggiorno di breve durata (Allegato 1 OASA) e per permessi di dimora (Allegato 2 OASA) sono suddivisi in due parti uguali tra Confederazione e Cantoni. La ripartizione dei contingenti tra i Cantoni è dettata dai bisogni economici e del mercato del lavoro nonché dagli interessi dell'economia generale. Occorre tenere debitamente conto dei bisogni per l'intero periodo di contingente (art. 19 e 20 OASA). L'attribuzione di unità complementari da parte della Confederazione è prevista innanzitutto per i bisogni che non hanno potuto essere coperti mediante il contingente cantonale.

Se all'interno di un periodo di contingente dovesse delinearsi una tendenza tale da rendere insufficienti i contingenti attribuiti inizialmente, i Cantoni possono sollecitare nuove unità di contingente presso la Confederazione. A tal fine essi sottopongono alla SEM una domanda debitamente documentata e motivata, unitamente a un rapporto che renda conto dell'utilizzo dei contingenti a disposizione dei Cantoni.

La Confederazione può liberare in priorità delle unità complementari del proprio contingente (Allegati 1 e 2 OASA) nei casi seguenti:

- erezione di importanti complessi o estensione considerevole di aziende esistenti
- struttura economica delicata, politica di promovimento di determinate regioni
- progetti di rilevanza nazionale
- ricerca
- trasferimento di quadri (p. es. nel contesto del GATS/OMC) o di importante «know-how»
- considerazioni di reciprocità
- istituzioni e organizzazioni internazionali
- istituzioni culturali e religiose con rilevanza sovraregionale

La ripartizione dei contingenti preferenziali pattuiti nel contesto dell'ALC riveste per i Cantoni un valore puramente indicativo e non vincolante. L'attribuzione dei contingenti per cittadini di Stati terzi nel contesto dell'OASA ha invece un carattere vincolante.



Il periodo di contingente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.2.2 Deroche ai contingenti massimi

4.2.2.1 Attività lucrativa di al massimo quattro mesi in un periodo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a OASA)

4.2.2.1.1 Principi

Può essere rilasciato un permesso in virtù della presente disposizione solo a stranieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di quattro mesi in totale nell'arco di 12 mesi. Tra due permessi di al massimo quattro mesi ciascuno, lo straniero deve soggiornare all'estero per almeno due mesi (art. 56 cpv. 1 OASA). Oltre all'autorizzazione d'entrata, l'interessato ottiene un permesso già prima d'entrare in Svizzera. Se entra un'unica volta in vista di un soggiorno di almeno tre e al massimo quattro mesi, gli è rilasciato un visto di categoria D. Il periodo di quattro mesi può essere suddiviso in più soggiorni, la cui durata totale non deve superare i quattro mesi nell'arco di 12 mesi. Il permesso può essere rilasciato con la menzione «120 giorni al massimo in 12 mesi».

Siccome questi permessi non sottostanno a contingente, la decisione preliminare dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro riveste una particolare importanza. Si applicano, per analogia rispetto alle decisioni preliminari sui permessi contingentati, la priorità dei lavoratori indigeni e dei cittadini dell'UE/AELS, nonché le ulteriori disposizioni relative al mercato del lavoro (art. 21 LStrl). Occorre prestare particolare attenzione all'osservanza di tali disposizioni, allo scopo effettivo e alla durata prevedibile del soggiorno (cfr. n. [4.8.12](#) lista di controllo documentazione per la domanda).

4.2.2.1.2 Durata e scopo del soggiorno

Durata e scopo del soggiorno vanno esaminati sulla base di un contratto di lavoro scritto o di una conferma scritta del distacco. Occorre inoltre chiarire se e per quanto tempo il richiedente ha già esercitato un'attività lucrativa, nell'arco di 12 mesi, in un altro Cantone. Nessuna ditta, straniera o svizzera, è autorizzata ad assumere degli stranieri sulla scorta di un siffatto permesso, per due periodi consecutivi e per la medesima attività (rotazione). Ciò consente di evitare che si abusì di questo tipo di permesso onde aggirare la limitazione numerica delle ammissioni.

I permessi giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA (cosiddetti «permessi di 120 giorni») possono essere rilasciati, di regola, solo per impieghi stabiliti anticipatamente e che, a motivo della pianificazione dell'incarico, necessitano più soggiorni temporanei. Questi permessi non devono servire ad aggirare il contingentamento, il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro, l'obbligo di notificarsi, l'obbligo fiscale e dei contributi di sicurezza sociale oppure la proroga del termine di quattro mesi. L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro decide in merito alle deroghe.



Riguardo alle disposizioni per i lavoratori distaccati in Svizzera per conto di una ditta straniera (e che non possono prevalersi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone) vedasi il n. [4.8.2](#).

4.2.2.1.3 Deroghe

Nei casi seguenti non può essere rilasciato per principio un permesso secondo l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA:

- per un periodo di prova;
- proroga di un soggiorno autorizzato per altro motivo;
- persone che, nel corso degli ultimi 12 mesi, hanno già ottenuto un permesso di breve durata (art. 19 cpv. 4 OASA), anche se il loro soggiorno è stato interrotto per due mesi (in quanto il totale dei soggiorni supererebbe i quattro mesi in un anno).

4.2.2.1.4 Procedure

Il rilascio dei permessi è di competenza del Cantone d'impiego. Per gli impieghi da svolgere in più Cantoni, il permesso va sollecitato presso il primo Cantone (quello che ha emesso la decisione preliminare). L'autorità che rilascia il permesso obbliga il datore di lavoro, mediante pertinente menzione sulla decisione preliminare, a informare conformemente gli altri Cantoni di impiego circa gli impieghi successivi.

4.2.2.2 Artisti che soggiornano per al massimo otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b OASA)

Conformemente all'articolo 19 capoverso 4 OASA, i permessi per artisti non sottostanno ai contingenti di cui agli Allegati 1 e 2 OASA.

4.3 Condizioni d'ammissione

4.3.1 Interesse economico della Svizzera

È possibile ammettere cittadini di Stati terzi sul mercato svizzero del lavoro se ciò è nell'interesse economico della Svizzera (art. 18 e 19 LStrl). Nell'esame occorre considerare la situazione del mercato del lavoro, lo sviluppo economico sostenibile e la facoltà degli stranieri interessati di integrarsi. Occorre evitare il mantenimento di una struttura con manodopera poco qualificata a basso costo, come occorre pure evitare di favorire interessi particolari. Occorre inoltre evitare che stranieri appena entrati in Svizzera facciano concorrenza, in modo indesiderato, alla manodopera indigena e provochino un dumping salariale e sociale, accettando di lavorare a condizioni salariali e lavorative inferiori (cfr. decisioni del TAF C-6135/2008 dell'11 agosto 2011 consid. 8.2., C-3518/2011 del 16 maggio 2013 consid. 5.1., C-857/2013 del 19 maggio 2014 consid. 8.3. e C-2485/2011 dell'11 aprile 2013 consid. 6).



4.3.2 Priorità (art. 21 LStrl)**4.3.2.1 Principio**

Esauendo dapprima l'offerta di manodopera sul mercato del lavoro interno si persegue un aumento delle opportunità d'impiego dei lavoratori indigeni e la limitazione allo stretto necessario dell'entrata di nuova manodopera straniera.

Il principio della priorità dei lavoratori indigeni va osservato in ogni caso e indipendentemente dalla situazione economica e dell'occupazione (cfr. decisioni del TAF C-106/2013 del 23 luglio 2014 consid. 6.3., C-1123/2013 del 13 marzo 2014 consid. 6.4. e C-679/2011 del 27 marzo 2012 consid. 7.1.). Esso è articolato su due livelli e favorisce in prima linea la manodopera indigena e i cittadini dell'UE/AELS che possono appellarsi all'ALC e hanno diritto di essere ammessi in Svizzera. La manodopera indigena comprende, oltre ai cittadini svizzeri, anche i domiciliati nonché le persone in cerca di impiego che già dimorano in Svizzera e sono state ammesse ad esercitare un'attività lucrativa nonché le persone ammesse a titolo provvisorio (art. 21 cpv. 2 LStrl). L'ammissione di cittadini di Stati terzi è pertanto possibile unicamente qualora non si sia potuta reclutare la manodopera necessaria né tra la manodopera indigena né tra i lavoratori provenienti dallo spazio UE/AELS. Ai cittadini del Principato del Liechtenstein si applica una regolamentazione speciale (n. [4.8.7](#)).

La protezione accordata in priorità ai lavoratori indigeni implica inoltre che, in caso di controversie collettive di lavoro (sciopero, seria minaccia di sciopero, serrata), di regola non sono concessi nuovi permessi, per manodopera straniera che non può appellarsi all'ALC, alle ditte o parti di esse interessate dal conflitto. Le domande di imprese che hanno introdotto il lavoro ridotto, che sono minacciate di fallimento o che hanno ripreso imprese fallimentari vanno esaminate con estrema cura.

Nonostante l'importanza delle questioni legate al mercato del lavoro e nonostante considerazioni di economia generale, vi sono altri criteri, relativi all'incarico o alla persona del lavoratore, da applicare nell'evadere le domande (formazione, considerazioni di politica nazionale o sociale). Non è possibile applicare un criterio unicamente dettato dal mercato del lavoro per evadere ad esempio le domande concernenti docenti universitari, nel contesto di soggiorni di formazione continua o per considerazioni di reciprocità (art. 32 OASA).



4.3.2.2 Presentazione della prova della priorità

4.3.2.2.1 Generi di professioni con forte carenza di personale qualificato

Nei generi di professioni in cui è dimostrata una forte carenza strutturale di personale qualificato¹¹, si può partire dal presupposto che il potenziale interno sia stato esaurito. Spesso si tratta di specialisti che non sono disponibili o lo sono solo in misura insufficiente (la domanda supera l'offerta) anche nei Paesi dell'UE/AELS. Per le domande in vista di un soggiorno con attività lucrativa in generi di professioni con una dimostrata, forte carenza di personale qualificato, la prova della priorità nell'esecuzione prevista dalla legge può essere facilitata.

In questi casi, le autorità competenti per le decisioni preliminari in materia di mercato del lavoro possono prescindere dall'esame degli sforzi di ricerca (interpretazione generosa). Rendendo plausibile, nel quadro della domanda, che la professione in questione è caratterizzata da una carenza di personale qualificato, l'azienda richiedente può adempiere l'obbligo della prova. In questo caso, l'autorità cantonale competente può addurre l'esaurimento del potenziale nazionale e, pertanto, considerare che il principio della priorità è rispettato.

Grazie al sistema di indicatori della SECO¹² e a valori empirici osservati nel quadro dell'ammissione di personale specializzato (SEM), i seguenti settori professionali possono rientrare nella facilitazione, all'esecuzione, per quanto riguarda l'obbligo di fornire una prova¹³:

- **dirigenti (funzioni di quadro)** nei settori ricerca e sviluppo, sanità, formazione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, consulenza aziendale, finanza e assicurazioni, industria meccanica, elettrica e metallurgica, produzione di prodotti chimici, farmaceutici e alimentari;
- **economisti aziendali in analisi gestionale e organizzativa¹⁴**;

¹¹ Se la domanda di personale qualificato in una determinata professione supera l'offerta alle condizioni di lavoro date, si può dare per acquisita una penuria di personale qualificato. La penuria non è assoluta, bensì può presentare gradi d'intensità diversi. In primo piano vi sono i disequilibri **strutturali** che – a differenza delle oscillazioni **congiunturali** tra domanda e offerta – possono persistere su un arco temporale più protratto.

¹² Cfr. [Sistema d'indicatori sulla disponibilità di manodopera della SECO](#) (2023, disponibile soltanto in tedesco e francese). Le designazioni delle professioni corrispondono a quelle della [Nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19](#).

¹³ La lista sarà periodicamente verificata dalla SEM in collaborazione con la SECO. Sono sempre fatte salve le disposizioni specifiche per i vari settori economici illustrate al capitolo 4.7, concernenti le altre condizioni d'ammissione, p. es. l'interesse economico del Paese o i prerequisiti personali.

¹⁴ CH-ISCO-19 code 24210.



- **professioni ingegneristiche** (ingegneri industriali e di produzioni¹⁵, ingegneri civili¹⁶, ingegneri elettrotecnici, elettrici, elettronici e in telecomunicazioni¹⁷), specialisti in scienze e ingegneria¹⁸ nonché specialisti nella tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ingegneri in informatica¹⁹, analisti di sistema²⁰, sviluppatori di software²¹, programmatori di applicazioni²², specialisti in banche dati e in reti informatiche²³);
- **altri specialisti della salute**: medici specialisti²⁴, medici-assistenti²⁵, fisioterapisti²⁶, personale infermieristico qualificato (con specializzazione), altri specialisti in tecnica medica (p. es. tecnici in radiologia medica²⁷), nonché
- **docenti universitari e professori dell'insegnamento superiore**²⁸.

In caso di criticità o se lo ritiene opportuno, l'autorità cantonale competente può richiedere prove specifiche adeguate (p. es. bando di concorso per un posto vacante presso l'URC, risp. nello spazio UE/AELS oppure riferimento alla situazione del personale qualificato nello spazio UE/AELS, ecc.). Questo modo di procedere può essere opportuno, per esempio, alla luce della situazione sul mercato del lavoro cantonale, delle priorità economiche a livello regionale o degli interessi economici nazionali.

L'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti, di cui all'articolo 21a LStrl (v. n. 4.3.3), rimane illimitato a prescindere dalle considerazioni suesposte.

4.3.2.2 Generi di professioni restanti

Nei settori in cui non vi sono prove oggettive di una forte carenza di personale qualificato, la priorità va esaminata caso per caso. Sono parimenti fatte salve le condizioni personali specifiche da soddisfare per i settori, le professioni e le funzioni di cui al numero 4.7. In questi casi la giurisprudenza conferma che il datore di lavoro deve rendere verosimile un autentico prodigarsi nel tempo e

¹⁵ CH-ISCO-19 codice 2141.

¹⁶ CH-ISCO-19 codice 2142.

¹⁷ CH-ISCO-19 codice 215.

¹⁸ CH-ISCO-19 codice 21000.

¹⁹ CH-ISCO-19 codice 25101.

²⁰ CH-ISCO-19 codice 2511.

²¹ CH-ISCO-19 codice 2512.

²² CH-ISCO-19 codice 2514.

²³ CH-ISCO-19 codice 252.

²⁴ CH-ISCO-19 codice 2212.

²⁵ CH-ISCO-19 codice 42101058.

²⁶ CH-ISCO-19 codice 42201012.

²⁷ CH-ISCO-19 codice 42206002.

²⁸ CH-ISCO-19 codice 231.



in maniera adeguata in vista dell'occupazione del posto in questione con persone in cerca d'impiego all'interno del Paese o dello spazio UE/AELS. È possibile contattare cittadini di Stati terzi solo dopo siffatti sforzi di ricerca rimasti effettivamente senza esito. Occorre pertanto provvedere a che gli sforzi di ricerca non si limitino a meri pretesti (p. es. dopo che è già stato firmato un contratto di lavoro) e a che persone che godono della priorità non vengano scartate per motivi non rilevanti dal profilo specialistico (p. es. a motivo di conoscenze linguistiche non veramente necessarie nel campo d'attività previsto, di soggiorni specifici all'estero oppure di conoscenze specifiche senza vera e propria rilevanza per l'attività prevista).

4.3.3 Obbligo di annunciare i posti vacanti (art. 21a LStrl)

I datori di lavoro sono tenuti ad annunciare al più presto agli Uffici regionali di collocamento ([URC](#)) i posti vacanti che verosimilmente potranno essere occupati solo da manodopera straniera. I servizi pubblici di collocamento costituiscono un importante strumento per garantire l'esaurimento dell'offerta di manodopera sul mercato del lavoro interno. Si raccomanda inoltre di ricorrere a tutte le risorse disponibili, quindi anche a inserzioni nella stampa specializzata, nei quotidiani, nei media elettronici nonché ai servizi privati di collocamento. Occorre inoltre esaminare le soluzioni rese possibili grazie a una formazione o formazione continua specifica della manodopera disponibile sul mercato del lavoro (cfr. decisioni del TAF C-2638/2010 del 21 marzo 2011 consid. 6.3., C-1123/2013 del 13 marzo 2014 consid. 6.4. e consid. 6.7, C-679/2011 del 27 marzo 2012 consid. 7.2, C-4873/2011 del 13 agosto 2013 consid. 5.3 e C-106/2013 del 23 luglio 2014 consid. 6 e 7.1).

Per i cittadini di Paese terzo l'obbligo di annunciare i posti vacanti (art. 21a LStrl) costituisce una condizione d'ammissione supplementare (art. 18 lett. c LStrl) che va ad aggiungersi, in particolare, alla priorità dei lavoratori nazionali o dei cittadini di Stati con cui è stato concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 21 LStrl). Tale obbligo deve contribuire a rafforzare l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone iscritte presso gli uffici pubblici di collocamento in Svizzera e quindi a ridurre ulteriormente la disoccupazione nel nostro paese.

L'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoverso 3 LStrl si applica ai generi di professioni secondo la nomenclatura svizzera nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento. Il valore soglia è considerato raggiunto o superato se in media il tasso di disoccupazione lo raggiunge o lo supera nel quarto trimestre dell'anno precedente e nei primi tre trimestri dell'anno in corso (art. 53a cpv. 1. OC).

Il tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Corrisponde al quoziente tra il numero dei disoccupati registrati presso il servizio pubblico di collocamento e il numero delle persone che svolgono un'attività lucrativa (art. 53a cpv. 2 OC).

La SECO allestisce ogni anno un elenco dei generi di professioni soggette all'obbligo di notifica: [Link](#)



Sul fronte delle autorità, l'attuazione dell'obbligo di annuncio sarà primariamente appannaggio del servizio pubblico di collocamento.

Il Consiglio federale ha pertanto integrato le disposizioni esecutive afferenti nell'ordinanza sul collocamento (OC); cfr. art. 53a-e OC).

Le prescrizioni del diritto in materia di stranieri relative all'attuazione dell'obbligo di annunciare i posti vacanti sono riportate nella [circolare della SEM del 28 giugno 2018 concernente l'introduzione dell'obbligo di annunciare i posti vacanti](#).

4.3.4 Condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrl)

Trattasi in primo luogo di proteggere la manodopera straniera da condizioni lavorative abusive, ma anche la manodopera indigena dal dumping salariale. Nel contesto delle prescrizioni relative al mercato del lavoro, i Cantoni sono tenuti ad esaminare sistematicamente se per la manodopera straniera sono garantite condizioni salariali e lavorative conformi a quelle in uso nella regione e nella professione. I principali criteri sono dati dalle prescrizioni di legge e dalle condizioni garantite per lavori analoghi nella medesima ditta o nel medesimo ramo. Dato che i salari minimi fissati nei contratti collettivi di lavoro sono sovente inferiori ai salari effettivamente versati alla manodopera indigena, occorre tener conto anche delle statistiche attuali dell'Ufficio federale di statistica in materia di salari. Da tali statistiche si possono desumere i salari medi che vanno considerati di regola come salari minimi in contesto urbano, mentre all'infuori dei centri urbani possono essere versati importi leggermente inferiori.

Oltre a strumenti ausiliari quali ad esempio «Das Lohnbuch» (edito dall'Ufficio dell'economia e del lavoro del Cantone di Zurigo) nonché «Saläre der ICT» (edito da Swiss ICT), l'Ufficio federale di statistica ([Salarium](#)), la Segreteria di Stato dell'economia ([calcolatore nazionale dei salari](#)) e l'Unione sindacale svizzera ([calcolatore salariale dell'USS](#)) mettono a disposizione rilevamenti statistici sotto forma di calcolatori salariali.

In linea di massima, per la valutazione delle condizioni salariali e lavorative possono essere prese in considerazioni solo le componenti del salario a cui si ha diritto per contratto. Le partecipazioni dei dipendenti, che possono essere usuali per gli imprenditori e le start-up e sono disciplinate in piani corrispondenti, possono essere computate sul salario. Il prerequisito è che siano disponibili i mezzi finanziari diretti necessari alla sussistenza. Le partecipazioni dovrebbero quindi essere in un rapporto adeguato con lo stipendio di base.

L'autorità preposta al mercato del lavoro deve inoltre accertarsi che le prestazioni sociali vengano pagate dai datori di lavoro e dai lavoratori e che gli stranieri beneficino di un'assicurazione malattia e infortunio in grado di offrire una protezione sufficiente dalle conseguenze economiche di un'eventuale malattia o infortunio.

L'esame delle condizioni lavorative presuppone che siano segnalate per iscritto all'autorità preposta al mercato del lavoro, nel contesto del contratto di



lavoro, le disposizioni minime essenziali, ad esempio per quel che concerne funzione e luogo di lavoro, durata dei rapporti di lavoro, orario lavorativo, salario, prestazioni sociali e deduzioni. Giusta l'articolo 22 capoverso 2 OASA, l'autorità preposta al mercato del lavoro è inoltre tenuta ad esigere un contratto di lavoro scritto e vincolante, firmato per lo meno dal datore di lavoro (offerta di contratto vincolante quale condizione per il rilascio del permesso), che dovrà esaminare prima di rilasciare il permesso. Il contratto di lavoro dev'essere munito della menzione "valevole con riserva del rilascio di un permesso di soggiorno (di breve durata) con attività lucrativa". Ciò costituisce una sicurezza giuridica per le parti in merito a quanto convenuto contrattualmente, anche laddove esse abbiano completato contratti collettivi vigenti. Con ciò è parimenti conferita una validità dal profilo del diritto civile ai punti essenziali del contratto. Se la durata dell'impiego supera un totale di tre mesi, il lavoratore sottostà inoltre alla previdenza professionale obbligatoria (LPP)²⁹. Il richiedente è libero di ricorrere a una formula di contratto individuale o standard nella lingua del lavoratore straniero.

4.3.4.1 Condizioni di salario e di lavoro dei lavoratori distaccati (art. 22 cpv. 2 LStrl)

I datori di lavoro che distaccano i loro collaboratori in Svizzera per motivi aziendali o per una prestazione di servizi transfrontaliera devono adempiere le condizioni di lavoro e salario usuali nella località, nella professione e nel settore (cfr. [n. 4.3.4](#)) e rimborsare le spese in relazione al distacco. Le spese da rimborsare includono i costi usuali nella località, nella professione e nel settore per il vitto e l'alloggio in Svizzera nonché le spese di viaggio. L'obbligo di rimborso sussiste indipendentemente dal fatto che durante il periodo di impiego i costi siano occasionati in Svizzera o all'estero³⁰. Questi rimborsi non costituiscono una componente del salario e non possono essere dedotti dallo stipendio lordo.

Un esempio di conferma di distacco per lavoratori distaccati provenienti da Stati terzi e Paesi dell'UE/AELS (oltre 90 giorni) può essere desunto dall'allegato al n. [4.3.4.1](#) (IT e EN).

4.3.4.2 Limitazione dell'obbligo di rimborso in caso di distacchi di lunga durata (art. 22 cpv. 3 LStrl)

L'obbligo di rimborso del datore di lavoro decade dopo che il lavoratore distaccato ha soggiornato ininterrottamente in Svizzera per più di 12 mesi e ha svolto la sua attività nell'impresa d'impiego su mandato dell'impresa distaccante (art. 22 cpv. 3 LStrl in combinato disposto con l'art. 22a cpv. 1

²⁹ [RS 831.40](#)

³⁰ Cfr. n. 3.3.1 della [direttiva della SECO "Procedura da seguire per il confronto internazionale dei salari"](#)



OASA). Sono incluse anche le vacanze o i viaggi di servizio nel quadro dell'attività nell'impresa d'impiego.

I datori di lavoro sono liberi di rimborsare le spese per un periodo superiore a 12 mesi di soggiorno ininterrotto e di disciplinare contrattualmente questa possibilità.

Nel caso di lavoratori che devono temporaneamente esercitare la loro attività in una sede diversa da quella dell'impresa d'impiego (p. es. viaggi di servizio, sedute e colloqui d'affari), il datore di lavoro è tenuto a rimborsare le spese necessarie a tal fine anche per un periodo superiore a 12 mesi (art. 22 cpv. 3 LStrl in combinato disposto con l'art. 327a CO).

Eccezione

In settori in cui in ragione di un [contratto collettivo di lavoro dichiarato d'obbligatorietà generale](#) o di un [contratto normale di lavoro](#) ai sensi dell'articolo 360a CO è garantito un salario minimo, la limitazione dell'obbligo di rimborso non è applicabile (art. 22a cpv. 2 OASA). In questi settori, il datore di lavoro deve rimborsare le spese del distacco nel quadro del trasferimento per motivi aziendali o della prestazione di servizi transfrontaliera a prescindere dalla durata dell'impiego in Svizzera.

4.3.5 Condizioni personali (art. 23 LStrl)

Di regola uno straniero è ammesso a esercitare un'attività lucrativa solo se adempie le esigenze relative alle condizioni personali.

A seconda della professione o specializzazione, le qualifiche possono essere di diversi tipi: diploma universitario, diploma di una Scuola universitaria professionale, formazione specializzata con esperienza professionale pluriennale, diploma professionale completato da una formazione supplementare, conoscenze linguistiche straordinarie e indispensabili in settori specifici.

Sovente, la necessaria qualifica personale può essere desunta, al momento dell'esame dal profilo del mercato del lavoro, anche dalla funzione del lavoratore straniero, come ad esempio nel caso del fondatore o del dirigente di un'impresa rilevante dal punto di vista del mercato del lavoro.

4.3.5.1 Ammissione di persone qualificate in generi di professioni con forte carenza di personale qualificato

Nei generi di professioni con forte carenza di personale qualificato è possibile ammettere persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche oppure personale qualificato indispensabile (cfr. art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl). Possono essere rilasciati permessi anche per posti che non richiedono necessariamente un diploma universitario (professioni non accademiche), per esempio nel settore dell'artigianato o tecnico, o se una volta terminati gli studi manca ancora l'esperienza professionale richiesta di norma. L'ammissione per professioni di questo tipo può generare un interesse economico se vi è un forte bisogno di forza lavoro in un settore specifico, a fronte di una penuria di manodopera in Svizzera e nei Paesi dell'UE/AELS.



Secondo quanto previsto dalle condizioni legali occorre dimostrare, con le opportune prove, come minimo un diploma di formazione professionale oppure un'esperienza professionale pluriennale di norma almeno quinquennale.

Grazie al sistema di indicatori della SECO³¹ e a valori empirici osservati nel quadro dell'ammissione di personale specializzato (SEM), i seguenti settori professionali possono rientrare nella facilitazione, all'esecuzione, per quanto riguarda l'obbligo di fornire una prova³²:

- **altri specialisti della salute:** tecnici medicali (tecnici in radiologia medica) e tecnici in ambito operatorio;
- **professioni tecniche e specializzate** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (p. es. personale qualificato specializzato in banche dati e reti, tecnici di reti e sistemi informatici), biotecnici.

Sono fatte salve le condizioni personali specifiche da soddisfare per i settori, le professioni e le funzioni di cui al numero 4.7 nonché, all'occorrenza, eventuali riconoscimenti di titoli di formazione stranieri e permessi per l'esercizio delle professioni regolamentate³³.

L'ammissione di lavoratori dipendenti non qualificati o di personale ausiliare non risponde a un interesse generale della Svizzera e non soddisfa i requisiti in materia di condizioni personali di cui agli articoli 23 segg. LStrl.

4.3.5.2 Programmi di formazione e formazione continua – qualificazioni meno esigenti

Nel caso di persone ammesse nel contesto di programmi di formazione o formazione continua, lo scopo del soggiorno permette di essere meno esigenti in materia di qualifiche. L'interessato deve tuttavia possedere sufficienti conoscenze linguistiche per l'ammissione.

4.3.5.3 Titolari di un diploma professionale superiore svizzero (livello terziario)

I cittadini stranieri che hanno completato un ciclo di studi superiori in Svizzera riconosciuto dalla SEFRI³⁴ sono considerati qualificati ai sensi dell'art. 23 LStrl se sono impiegati in un settore strettamente correlato al loro diploma. In

³¹ Cfr. [Sistema d'indicatori sulla disponibilità di manodopera della SECO](#) (2023; disponibile soltanto in tedesco e francese)

³² La lista sarà periodicamente verificata dalla SEM in collaborazione con la SECO.

³³ Secondo l'art. 7 OASA il permesso della polizia del commercio o quello della polizia sanitaria o i permessi analoghi che autorizzano lo straniero a esercitare una professione non sostituiscono il necessario permesso del diritto in materia di stranieri per l'esercizio di un'attività lucrativa.

³⁴ I corsi di formazione riconosciuti ai sensi [dell'articolo 27 della legge federale sulla formazione professionale \(LFPr\) \(RS 412.10\)](#), suddivisi per ente di formazione, possono essere consultati nell'[elenco delle professioni della SEFRI](#).



pratica, questo vale, ad esempio, per i diplomati delle scuole alberghiere o dei corsi di infermieristica. L'ammissione è esclusa per le aree di lavoro generiche che non hanno un legame qualificato con la formazione intrapresa (ad esempio, mansioni amministrative non correlate al settore o agli studi). Affinché l'ammissione sia possibile, l'attività deve essere anche di elevato interesse scientifico o economico (si veda il punto [4.4.6](#)).

Anche gli esami professionali federali e gli esami professionali federali superiori ai sensi dell'articolo 27 della legge federale sulla formazione professionale (LFPr)³⁵ rientrano nella categoria dell'istruzione e della formazione professionale superiore. In linea di principio, le spiegazioni di cui sopra si applicano anche a questi ultimi. Tuttavia, dato che per sostenere un esame federale sono generalmente necessari diversi anni di esperienza lavorativa nel settore professionale in questione, le persone provenienti da Paesi terzi che non sono già ammesse sul mercato del lavoro svizzero non dovrebbero essere interessate.

Le decisioni cantonali riguardanti le persone in possesso di un diploma di formazione professionale superiore (livello terziario) in Svizzera non devono essere sottoposte all'approvazione della SEM.

4.3.5.4 Persone che svolgono una consulenza religiosa – criteri d'integrazione

Nell'esaminare le domande di persone che svolgono una consulenza religiosa e degli insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d'origine, oltre alle qualifiche professionali sono vagliati in particolare i criteri d'integrazione (cfr. [4.3.7](#)).

4.3.5.5 Conoscenza della lingua parlata nel luogo di lavoro

Nell'ambito di un mercato del lavoro sempre più globalizzato (imprese con dimensione globale) o dell'internalizzazione della ricerca e dello sviluppo, per gli specialisti molto ben qualificati in settori e aziende altamente specializzati, come base per consentire una durevole integrazione, può anche essere sufficiente una buona conoscenza ad esempio dell'inglese. Si può partire dal presupposto che le qualifiche professionali e la capacità di adattamento professionale e sociale degli stranieri attivi in questi settori e aziende permetta loro d'integrarsi durevolmente nel mercato del lavoro. Per il rilascio di un permesso di dimora a dirigenti e specialisti in campo internazionale si può rinunciare a esaminare le conoscenze di una lingua nazionale.

Nei settori e nelle categorie professionali per i quali la conoscenza della lingua parlata nel luogo di lavoro assume una grande importanza per il contatto con l'ambiente sociale e agevola un'integrazione durevole a lungo termine nel mercato del lavoro (p. es. nella sanità e nella gastronomia), le conoscenze della lingua nazionale parlata sul posto possono essere considerate come

³⁵ RS 412.10



criterio supplementare determinante per un'ammissione. Il livello linguistico richiesto dalle diverse normative settoriali è disciplinato al numero [4.7](#).

4.3.5.6 Condizioni personali specifiche in determinati settori e professioni

Il numero [4.7](#) elenca i diversi settori, professioni e funzioni per i quali sono richieste condizioni personali specifiche. Enuncia i criteri da osservare in particolare in materia di qualifiche personali (art. 23 LStrl) e funge da direttiva per il trattamento delle domande individuali.

Si vedano le decisioni del TAF C-1123/2013 del 13 marzo 2014 consid. 6.7., C-2638/2010 del 21 marzo 2011 consid. 6.7. e C-2216/2010 del 12 agosto 2010 consid. 7.

Secondo l'articolo 23 capoverso 2 LStrl, all'atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età dello straniero ne lascino presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.

4.3.6 Alloggio (art. 24 LStrl)

Nel quadro della procedura del permesso, l'autorità cantonale esamina se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 24 LStrl.

4.3.7 Ammissione di consulenti e insegnanti (art. 26a LStrl, cfr. anche 4.7.7.4 e 4.7.16)

Le persone attive per conto di una comunità religiosa e gli insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d'origine hanno un ruolo chiave di intermediari per l'integrazione nella nostra società. Possono essere ammessi all'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera se, oltre alle abituali condizioni di ammissione, adempiono anche determinati criteri di integrazione.

L'autorità cantonale competente per i permessi di lavoro esamina le domande dei consulenti religiosi e degli insegnanti di lingua e cultura. Oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18–24 LStrl queste persone devono disporre di conoscenze orali e scritte della lingua parlata nel luogo di lavoro rispettivamente di livello B1 e di livello A1 (art. 26a cpv. 1 lett. b LStrl).

Le competenze linguistiche sono considerate dimostrate se è data una delle situazioni riportate di seguito (art. 77d cpv. 1 OASA).

a) la lingua nazionale parlata sul luogo di lavoro è la lingua madre:

per «lingua materna» s'intende la lingua imparata nella prima infanzia senza insegnamento formale. Vale a dire che la lingua nazionale parlata sul luogo di lavoro è stata appresa nell'infanzia dai genitori o dal contesto sociale immediato. La lingua materna è quella che una persona padroneggia perfettamente, usa correntemente per comunicare (lingua principale) e sente emozionalmente più vicina. Lo straniero parla e scrive in questa lingua nazionale e materna parlata sul luogo di lavoro.

b) frequentazione della scuola dell'obbligo per almeno tre anni:



gli stranieri che hanno frequentato la scuola dell'obbligo nella lingua nazionale parlata sul luogo di lavoro, di norma dispongono di conoscenze linguistiche altrettanto buone che se avessero acquisito la lingua nazionale attraverso il contesto familiare. Tuttavia in questi casi non si può parlare di lingua materna in senso classico. La scuola dell'obbligo non deve essere stata frequentata per forza in Svizzera.

c) assolvimento di una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale:

s'intende una formazione in una lingua nazionale parlata sul luogo di lavoro a livello secondario II (formazione professionale di base, maturità liceale) o terziario (scuola universitaria professionale, università). Anche in tali casi lo straniero dispone di conoscenze linguistiche di una lingua nazionale buone o molto buone. La formazione di livello secondario II o terziario non deve per forza essere stata fatta in Svizzera.

d) attestato linguistico, che certifichi le competenze linguistiche orali e scritte e che si basi su un esame di lingua conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure d'esame in campo linguistico:

il raggiungimento del livello linguistico richiesto in una lingua nazionale parlata sul luogo di lavoro va comprovato con un attestato (certificato, diploma o attestato simile) conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici. Si rinvia qui al seguente allegato:

[Elenco dei certificati di lingua riconosciuti](#)

➔ Poi cliccare su "ALTE Framework"

Il certificato attestante le capacità linguistiche deve essere allegato alla domanda. A tale riguardo valgono i relativi criteri di cui all'articolo 77d OASA. Possono essere esentati da tale certificato gli stranieri che lavorano in Svizzera soltanto per pochi mesi o settimane (p. es. gli imam durante il mese di digiuno del Ramadan; art. 26a cpv. 2 LStrl).

Occorre valutare inoltre se il consulente o l'insegnante ha dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera ed è in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offre consulenza (art. 26a cpv. 1 lett. a LStrl). Per valutare se l'insegnante o il consulente abbia dimestichezza con tale sistema di valori si applicano per analogia i criteri di integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 lettere a e b LStrl (cfr. n. [3.3.1](#)).

Ciò significa che consulenti e insegnanti devono conoscere le norme e regole fondamentali il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica. Devono rispettare la sicurezza e l'ordine pubblici e riconoscere e rispettare i valori fondamentali della Costituzione federale e dell'ordine giuridico della Svizzera (art. 26a cpv. 1 lett. a LStrl in combinato disposto con l'art. 22b OASA).



Sono considerati valori della Costituzione i principi dello Stato di diritto e l'ordinamento fondato sulla libertà e sulla democrazia della Svizzera, i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione nonché l'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo e di assolvere la scuola dell'obbligo. (art. 77c OASA).

La sicurezza e l'ordine pubblici comprendono in particolare la conformità all'ordinamento giuridico svizzero, ivi comprese le decisioni delle autorità e i doveri di diritto pubblico o privato (p. es. nessuna esecuzione o debito fiscale; art. 77a OASA).

Il consulente o insegnante straniero deve confermare per scritto di avere dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera. Tale conferma (cfr. [allegato al n. 4.3.7](#)) deve essere allegata alla domanda e fa parte integrante delle condizioni di ammissione. In caso di non rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26a capoverso 1 lettera a l'autorizzazione può essere revocata in base all'articolo 62 lettera d LStrl.

In base alle condizioni in tema di qualifiche (art. 23 cpv. 1 LStrl), nel caso dei consulenti e degli insegnanti si può presumere che siano in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offrono consulenza.

4.4 Deroche alle condizioni d'ammissione

4.4.1 Attività lucrativa dei familiari di stranieri (art. 26 e 27 OASA)

Conformemente agli articoli 26 e 27 OASA, in caso di prima attività lucrativa di persone entrate in Svizzera in virtù del ricongiungimento familiare (art. 44 seg. LStrl) non è applicabile la priorità degli stranieri in cerca d'impiego (art. 21 LStrl) che si trovano già in Svizzera e che sono autorizzati a lavorare. Ciò significa che in particolare le persone in cerca d'impiego titolari del permesso di dimora non possono invocare una priorità nei confronti degli stranieri entrati in virtù del ricongiungimento familiare.

I familiari di un cittadino straniero, ammessi nel contesto del ricongiungimento familiare non sottostanno a contingente (art. 19 e 20 OASA).

Solo le persone aventi diritto al ricongiungimento familiare possono far valere un diritto costituzionale a svolgere attività lucrativa (DTF 123 I 212 segg.). Di conseguenza, i familiari stranieri di cittadini svizzeri o di stranieri titolari del permesso di domicilio possono svolgere un'attività lucrativa non sottostante a permesso nel quadro degli articoli 46 LStrl e 27 OASA.

I familiari stranieri di persone titolari del permesso di dimora non hanno invece un diritto di svolgere attività lucrativa. Nel quadro degli obiettivi generali della LStrl - migliore integrazione della popolazione straniera - si rinuncia tuttavia a sottomettere l'attività lucrativa all'obbligo del permesso.

I familiari stranieri di titolari del permesso di soggiorno di breve durata (art. 26 OASA) non godono del diritto di svolgere un'attività lucrativa. Per ciò fare devono procurarsi il necessario permesso. Al momento dell'ammissione dev'essere presentata una domanda di un datore di lavoro che rispetti le



condizioni di salario e di lavoro nella regione e nella professione. I familiari stranieri di titolari del permesso di soggiorno di breve durata (art. 26 OASA) devono inoltre possedere qualifiche professionali (condizioni personali, art. 23 LStrl).

Giusta gli articoli 26 e 27 OASA, l'autorizzazione del coniuge e dei figli a svolgere un'attività lucrativa è limitata alla durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata dello straniero che ha beneficiato del ricongiungimento familiare. Se il permesso del coniuge non è prorogato, i familiari non possono far valere un diritto al proseguo della loro attività lucrativa (art. 6 cpv. 2 OASA).

4.4.2 Programmi di aiuto e di sviluppo (art. 37 OASA)

4.4.2.1 Principio

Tali disposizioni includono esclusivamente soggiorni di formazione continua nell'ambito di progetti di cooperazione e di aiuto con Paesi in via di sviluppo da un lato e nell'ambito della collaborazione tecnica con i Paesi dell'Europa centrale e orientale dall'altro.

In base agli accordi di cooperazione tecnica e scientifica, conclusi dalla Svizzera con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi dell'Europa centrale e orientale, agli obblighi esistenti nei confronti delle organizzazioni internazionali e, in determinati casi, ai programmi di organizzazioni private svizzere per l'aiuto allo sviluppo, è possibile autorizzare soggiorni di formazione continua per i cittadini di tali Paesi. I cittadini di tali Paesi hanno la possibilità di assolvere in Svizzera una formazione supplementare o speciale, non offerta nel Paese d'origine ma importante per lo sviluppo del Paese.

In via eccezionale è possibile prendere in considerazione anche richieste presentate da privati, se:

- corrispondono a un effettivo bisogno del relativo Paese in via di sviluppo e
- sono state approvate espressamente dalla [Direzione dello sviluppo e della cooperazione \(DSC\)](#).

4.4.2.2 Criteri d'ammissione

Il rilascio di un permesso di dimora a cittadini stranieri esige l'adempimento delle seguenti condizioni fissate dalla DSC:

- il soggiorno di formazione continua deve riguardare un ambito importante per lo sviluppo del Paese d'origine in questione e deve avere un obiettivo concreto perseguito da un programma adeguato;
- deve consistere in una formazione o formazione continua integrativa che il Paese d'origine non è in grado di offrire; il candidato deve già disporre di una formazione professionale di base o di esperienza professionale;



- l'autorità deve avere la certezza che la persona straniera, una volta concluso il soggiorno di formazione continua, tornerà nel Paese d'origine per iniziare un'attività che corrisponda alla formazione acquisita;
- la persona straniera deve possedere conoscenze della lingua della regione in cui assolve la formazione continua.

4.4.2.3 Procedura

La domanda deve contenere in ogni caso i documenti seguenti, anche se si tratta di una domanda nell'ambito di una singola azione privata:

- un curriculum vitae della persona da formare;
- indicazioni relative al contenuto e alla durata del programma di formazione e alla retribuzione pattuita;
- una decisione preliminare positiva della DSC;
- una conferma dell'azienda (o dell'organizzazione) che si assume la responsabilità della formazione del candidato;
- l'impegno del candidato a ritornare nel Paese d'origine una volta conclusa la formazione;
- indicazioni relative al posto di lavoro previsto dopo il ritorno nel Paese d'origine (nome e indirizzo del datore di lavoro);
- garanzia dell'assunzione dei costi di soggiorno in Svizzera e delle spese di viaggio della persona da formare.

La regolamentazione di tali soggiorni di formazione continua deve avvenire nel quadro di permessi per dimoranti temporanei giusta l'articolo 19 capoverso 1, risp. capoverso 4 lettera a OASA.

Le decisioni preliminari dell'autorità cantonale vertenti sul rilascio di un permesso per un soggiorno nell'ambito di programmi di aiuto e di sviluppo sono soggette ad approvazione (art. 1 lett. a cifra 8 dell'ordinanza del DFGP concernente l'approvazione [OA-DFGP]; RS 142.201.1).

4.4.2.4 Programmi di formazione continua nell'agricoltura

Conformemente all'articolo 37 OASA possono essere impiegate persone in vista di un programma di formazione continua nell'agricoltura nel quadro di progetti di aiuto allo sviluppo. Rinviamo in tale contesto alle disposizioni del n. [4.7.6.1.](#)

4.4.3 Formazione e formazione continua con attività accessoria (art. 38 OASA)

Gli allievi che seguono una formazione o una formazione continua presso una scuola superiore o un'università o una scuola universitaria professionale possono essere autorizzati, in applicazione dell'articolo 38 OASA, a svolgere un'attività lucrativa accessoria al più presto dopo sei mesi se la formazione costituisce lo scopo principale del soggiorno. Occorre infatti evitare che siano ammessi a titolo di allievi o studenti, stranieri che perseguono in primo luogo



un'attività lucrativa nel nostro Paese. Anche il cambiamento di posto nel quadro di un'attività accessoria soggiace ad autorizzazione, in quanto la mobilità prevista dall'articolo 38 capoverso 2 LStrl non è applicabile alle persone con permesso di dimora per formazione o formazione continua.

Gli studenti che hanno conseguito un bachelor presso un'università straniera e che si iscrivono in vista di conseguire il master nella stessa specializzazione o in una specializzazione analoga possono svolgere un'attività lucrativa accessoria presso l'istituto specializzato dell'università o della scuola universitaria professionale senza termine d'attesa di sei mesi. Durante i primi sei mesi a decorrere dall'inizio degli studi è escluso l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria senza un legame stretto con l'orientamento degli studi.

L'attività accessoria può essere autorizzata se la direzione della scuola attesta che la durata degli studi non sarà pregiudicata. Il numero delle ore lavorative settimanali (art. 38 OASA) verrà quindi limitato in modo adeguato (15 ore al massimo). Se la direzione della scuola dà il proprio consenso scritto, durante le vacanze di semestre può essere esercitata un'attività lucrativa a tempo pieno. Questa disposizione non può essere invocata da studenti o borsisti che, prima di iniziare gli studi regolari, frequentano un corso linguistico onde apprendere una lingua nazionale.

Questa disposizione non è invece valevole per gli studenti che frequentano scuole serali, in quanto tali scuole per la loro natura stessa sono di regola destinate a persone che esercitano un'attività lucrativa. Dal canto loro, gli studenti che frequentano scuole di lingua e gli studenti o borsisti che, prima di iniziare gli studi regolari, frequentano un corso linguistico onde apprendere una lingua nazionale non sono autorizzati a svolgere un'attività lucrativa accessoria.

4.4.4 Formazione con periodo di pratica obbligatoria (art. 39 OASA)

L'esercizio di un'attività lucrativa accessoria in virtù dell'articolo 39 OASA può essere autorizzato solo se la formazione costituisce effettivamente lo scopo principale del soggiorno. Occorre infatti evitare che siano ammessi a titolo di allievi o studenti, stranieri che perseguono in primo luogo un'attività lucrativa nel nostro Paese. Anche il cambiamento di posto nel quadro di un'attività accessoria soggiace ad autorizzazione, in quanto la mobilità prevista dall'articolo 38 capoverso 2 LStrl non è applicabile alle persone con permesso di dimora per formazione o formazione continua.

Questa disposizione concerne **le scuole che impartiscono un insegnamento professionale a tempo pieno**. Il programma di formazione e il diploma della scuola devono essere riconosciuti dalle competenti autorità di sorveglianza (Confederazione, Cantone o associazione professionale). Il periodo di pratica da assolvere in azienda dovrà risultare obbligatorio dal programma scolastico o di studi. Inoltre esso non dovrà superare la metà della durata totale del programma completo. Attività pratiche che eccedono tale durata verranno considerate come un tirocinio (apprendistato) e saranno dunque sottoposte a contingentamento.



Siccome i predetti programmi di formazione iniziano con una parte teorica, il Cantone sul cui territorio si trova l'istituto d'insegnamento deve dapprima accertarsi che la durata del periodo di pratica previsto non superi la metà della durata della formazione. Se tale periodo è effettuato parzialmente o interamente in un altro Cantone, occorre inoltre sollecitare un preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro di tale Cantone, risp. il consenso di detta autorità. La domanda va accompagnata da un programma di formazione circostanziato.

Gli stage preliminari richiesti prima dell'ammissione alla scuola professionale, alla scuola universitaria professionale o all'università, non possono essere autorizzati in applicazione di questa disposizione. Di regola, l'ammissione alla scuola dipende anche dal risultato del periodo di pratica e, se del caso, dall'esito dell'esame d'ammissione. Siffatti periodi di pratica vanno solitamente effettuati all'estero

4.4.5 Attività lucrativa durante la formazione continua presso un'università o una scuola universitaria professionale (art. 40 OASA)

4.4.5.1 Principio

Oltre agli studenti che esercitano un'attività lucrativa accessoria parallelamente agli studi onde finanziare il loro sostentamento, nelle cerchie universitarie si riscontrano situazioni particolari che concernono persone le quali, una volta acquisita una formazione universitaria di base, proseguono gli studi o i lavori di ricerca ai fini di una specializzazione universitaria. La loro presenza e la loro collaborazione in seno alle scuole superiori sono molto importanti per assicurare il rinnovo indispensabile in vista di uno sviluppo ottimale della scienza e della tecnologia.

L'esercizio di un'attività lucrativa a tempo pieno o parziale in virtù dell'articolo 40 OASA può essere autorizzato se la formazione continua costituisce effettivamente lo scopo principale del soggiorno e se si tratta di un'attività scientifica nel campo di studio specifico dello straniero in questione. Per altre attività estranee alla materia o di carattere non scientifico (p. es. attività amministrative) non può essere rilasciato un permesso. Anche il cambiamento di posto nel quadro di un'attività accessoria soggiace ad autorizzazione, in quanto la mobilità prevista dall'articolo 38 capoverso 2 LStrl non è applicabile alle persone con permesso di dimora per formazione o formazione continua.

4.4.5.2 Scuole superiori

Questa regolamentazione speciale vale per dottorandi, post-dottorandi, borsisti e ospiti accademici qualora siano attivi presso un'Università cantonale, un Politecnico federale (PF) oppure presso una Scuola universitaria professionale (SUP), un'Alta scuola pedagogica o un'altra istituzione del settore delle scuole universitarie della Confederazione e dei Cantoni cui è



applicabile l'articolo 2 della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)³⁶.

[Lista delle Scuole universitarie svizzere riconosciute o accreditate.](#)

4.4.5.3 Dottorandi

I dottorandi possono essere ammessi in virtù dell'articolo 40 OASA quando:

- contemporaneamente alla tesi, svolgono un'attività lucrativa presso l'istituto accademico (p. es. quali assistenti) a condizione che quest'attività sia parte integrante della tesi e non ritardi i lavori ad essa collegati;

o quando:

- contemporaneamente alla tesi, svolgono un'attività lucrativa al di fuori dell'università a condizione che quest'attività sia parte integrante della tesi e non ritardi i lavori ad essa collegati. In siffatti casi occorre un accordo scritto sulla cooperazione tra università e datore di lavoro privato (p. es. Spin-Off di università) che confermi inoltre che i diritti d'autore resteranno l'appannaggio del dottorando;

o quando:

- contemporaneamente alla tesi, svolgono un'attività lucrativa fino ad un massimo di 15 ore settimanali al di fuori dell'università, la quale non è parte integrante della tesi, a condizione che non ritardi i lavori collegati alla tesi.

Il disciplinamento giusta l'articolo 40 OASA è applicabile ai soggiorni il cui principale scopo è costituito dalla formazione continua presso un'università nel campo di specializzazione del dottorando. Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e competenti in materia di stranieri devono fare in modo che i dottorandi possano terminare la dissertazione entro il periodo di tempo disponibile.

Lo statuto di dottorando è limitato al periodo fino al termine della dissertazione (di regola tre o quattro anni, otto al massimo). Possono essere consentite deroghe per una formazione o formazione continua mirante a uno scopo preciso (art. 23 cpv. 3 OASA).

4.4.5.4 Post-dottorandi

I post-dottorandi possono essere ammessi in virtù dell'articolo 40 OASA se sono titolari di un dottorato svizzero o straniero e se desiderano proseguire la loro formazione prendendo parte a ricerche in relazione con i loro studi e lavori

³⁶ [RS 414.20](#)



precedenti. Quest'attività può essere completata con ore dedicate all'insegnamento (in qualità di assistente).

La durata massima di un tale soggiorno è di otto anni (compresi gli eventuali soggiorni precedenti in qualità di dottorando) a decorrere dal conseguimento del dottorato (art. 23 cpv. 3 OASA). Il soggiorno deve iniziare prima che siano passati due anni dal termine della dissertazione. Se lo straniero è ammesso quale post-dottorando ad esempio solo due anni dopo il conseguimento del dottorato in Svizzera, la durata massima del soggiorno è ridotta di tale lasso di tempo. Si tratta di evitare che soggiorni susseguenti in qualità di dottorando e di post-dottorando portino a soggiorni eccessivamente prolungati senza computo sui contingenti. Possono essere consentite deroghe per una formazione o formazione continua mirante a uno scopo preciso (art. 23 cpv. 3 OASA).

4.4.5.5 Master of Advanced Studies (MAS)

Oltre ai normali curricula di studio, le scuole universitarie conformemente alla legge sull'aiuto alle università (LPSU) o alla legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) offrono corsi di formazione continua paralleli all'attività professionale (cosiddetti «Master of Advanced Studies», MAS).

Le persone iscritte a tali corsi devono poter essere ammesse in virtù dell'articolo 40 OASA. Un siffatto soggiorno di formazione mira in particolare a conseguire una formazione continua complementare e specializzato. Un'attività lucrativa nel settore di specializzazione durante la formazione può essere autorizzata senza essere computata sui contingenti se è dimostrato che è parte integrante della formazione continua o che è correlata a esso e che non ne ritarda l'esito. Il pertinente statuto è concesso al massimo fino al conseguimento del MAS.

4.4.5.6 Borsisti

I borsisti possono essere ammessi in virtù dell'articolo 40 OASA se a beneficio di un titolo accademico o di un diploma di un istituto tecnico superiore e se hanno ottenuto uno stipendio da un organismo svizzero, straniero o internazionale al fine di acquisire una specializzazione o di proseguire lavori di ricerca. Questo statuto vale solo per la durata della borsa di studio in base a una pertinente prova.

4.4.5.7 Ospiti accademici

In virtù dell'articolo 40 OASA, gli ospiti accademici (professori o scienziati) che trascorrono in Svizzera un congedo sabbatico (sabbatical leave) partecipano temporaneamente alle attività di una scuola superiore federale o cantonale svizzera (insegnamento e ricerca).

Di regola, nel nostro Paese non percepiscono alcun stipendio. Tutt'al più possono percepire un'indennità inferiore al salario versato per un incarico assunto in permanenza. La durata del soggiorno è limitata a un anno, eccezionalmente due. Se questi ospiti provengono dall'economia privata, la retribuzione può avvenire da parte del datore di lavoro precedente purché



l'attività esplicata all'università sia intimamente legata a quella svolta presso il predetto datore di lavoro.

La domanda dev'essere accompagnata da una lettera d'invito dell'università in Svizzera nonché da una lettera di distacco, risp. di congedo sabbatico dell'università nel Paese di residenza o del datore di lavoro precedente. La domanda deve parimenti contenere i dati relativi alla retribuzione.

4.4.5.8 Durata del soggiorno

È d'uopo evitare soggiorni di studio troppo lunghi e conseguenti problemi di carattere umano. È quanto ritiene anche il Tribunale federale, secondo il quale Università e autorità competenti in materia di stranieri devono vegliare con particolare cura a che non vengano tollerati soggiorni di studi evidentemente troppo lunghi, ad esempio di 10 anni o più (DTF non pubblicato del 16 luglio 1990 nella causa A. Kartelia avverso il DFGP). Da una parte possono essere ammesse senza contingente determinate categorie di persone che a causa dei loro compiti vanno considerate come persone che svolgono un'attività lucrativa. Dall'altra parte occorre rilevare che detta attività deve limitarsi alla sola cerchia universitaria e la durata del soggiorno deve essere limitata alla durata della formazione continua o della specializzazione accademica (art. 23 cpv. 3 OASA e n. [5.1.2](#)).

4.4.6 Attività lucrativa dopo uno studio in Svizzera (art. 21 cpv. 3 LStrl)

Lo straniero con diploma universitario svizzero (cfr. anche la definizione al n. 5.1.3) può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico (art. 21 cpv. 3 LStrl).

Questa norma permette in particolare alle imprese (grandi imprese, PMI e giovani imprese/start-up) e agli istituti accademici in Svizzera di reclutare specialisti qualificati e altamente qualificati dall'economia che hanno portato a termine con successo i loro studi in Svizzera.

Entrano in linea di conto stranieri con un diploma universitario svizzero o di una scuola universitaria svizzera in settori nei quali possono mettere in pratica ad alto livello le conoscenze acquisite e che non dispongono già di una congrua offerta di manodopera.

Nella sua sentenza del 6 gennaio 2016 (C-3859/2014), il Tribunale amministrativo federale si è pronunciato **come segue** in merito alla nozione di **elevato interesse economico**: la nozione va interpretata alla luce della libertà della scienza di cui all'art. 20 Cost. (cfr. anche DTF 127 I 145 consid. 5b). Nell'applicazione del diritto, la nozione di scienza deve essere definita caso per caso, sempre basandosi sulla prassi della «comunità scientifica» (cfr. RAINER J. SCHWEIZER/FELIX HAFNER, in: St. Galler Kommentar zur BV, 2° edizione, 2008, art. 20 n.m. 5; VERENA SCHWANDER, Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit im Spannungsfeld rechtlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen, 2002, pagg. 100 segg.). Considerata l'intenzione del legislatore, che non si limita a determinati rami della scienza, di rafforzare la posizione della Svizzera nella competizione internazionale per i «migliori cervelli» (cfr. rapporto Neyrinck, loc. cit., pagg. 437 seg.), nel presente



contesto la nozione di scienza dev'essere interpretata in senso largo. **In particolare, i laureati e i diplomati delle scuole universitarie professionali, sia in scienze naturali sia in scienze sociali e umane, che soddisfano i requisiti dell'art. 21 cpv. 3 LStrl, devono essere ammessi in via agevolata.**

Trattasi di regola di lavori scientifici nell'ambito della ricerca e dello sviluppo oppure dell'applicazione di nuove tecnologie o del know-how conseguito in settori d'attività con un forte interesse economico.

Vi è un **elevato interesse economico** all'attività lucrativa qualora il mercato del lavoro denoti un dimostrato bisogno per quanto concerne l'attività corrispondente alla formazione in questione, qualora il settore sia altamente specializzato e coincida perfettamente con il profilo richiesto per il posto in questione, oppure se o l'occupazione del posto crei in maniera immediata ulteriori posti di lavoro o generi nuovi mandati per l'economia elvetica (cfr. sentenza del TAF C-674/2011 del 2 maggio 2012). A titolo di esempio, la richiesta di permesso di lavoro di un datore di lavoro che desidera assumere un infermiere o un'infermiera con un diploma universitario svizzero in un campo in cui sussiste un bisogno dimostrato di manodopera può essere approvata.

Per determinare la domanda ci si può avvalere del [sistema di indicatori della SECO](#) per valutare la domanda di lavoratori qualificati, della [lista delle professioni soggette a registrazione obbligatoria](#) o di altri strumenti per analizzare l'economia e la penuria di lavoratori qualificati.

Sono esclusi i rami generali che non hanno un legame qualificato con gli studi portati a termine dagli interessati (p. es. mansioni amministrative o che esulano dall'ambito di studio). La formazione completata deve corrispondere al profilo professionale.

Le predette categorie di persone sono ammesse senza previo esame della priorità (art. 21 cpv. 3 LStrl). Continuano tuttavia a sottostare alle restanti condizioni d'ammissione in vista di un'attività lucrativa previste dagli articoli 20 segg. LStrl. Le decisioni di massima cantonale sull'ammissione di diplomati di università e scuole universitarie professionali ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 LStrl non sono soggette alla procedura di approvazione della SEM.

Anche il soggiorno al termine degli studi per cercare un impiego è retto dall'articolo 21 capoverso 3 LStrl (v. anche n. [5.1.2](#) delle istruzioni LStrl).

4.4.7 Scambi internazionali (art. 41 OASA)

Gli stranieri devono avere la possibilità di venire in Svizzera per partecipare a programmi di formazione, formazione continua o scambio organizzati a livello bilaterale o multilaterale (p. es. programmi di scambio per insegnanti della Conferenza dei Cantoni). Tali programmi sono offerti da organizzazioni che mirano ad agevolare gli scambi economici, scientifici e culturali fra i giovani a livello internazionale. I progetti di privati sono possibili solo in casi eccezionali debitamente motivati e se vi è la garanzia che saranno rispettati i principi di cui all'articolo 41 OASA.



L'esercizio di un'attività lucrativa in virtù dell'articolo 41 OASA può essere autorizzato unicamente se lo scambio costituisce lo scopo principale del soggiorno. La condizione centrale è data dall'applicazione del principio della reciprocità e del carattere temporaneo del soggiorno seguito dalla partenza. Occorre infatti evitare che siano ammessi a tale titolo stranieri che perseguono in primo luogo un'attività lucrativa nel nostro Paese.

Di regola sono rilasciati permessi di soggiorno di breve durata (art. 19 cpv. 1 OASA). Possono essere rilasciati permessi di dimora (art. 20 cpv. 1 OASA) esclusivamente in casi debitamente motivati nei quali sin dall'inizio si giustifica un soggiorno pluriennale.

4.4.8 Praticanti (art. 42 OASA)

4.4.8.1 Contingenti massimi

La Svizzera ha concluso accordi relativi allo scambio di tirocinanti con 35 Paesi:

Paese	Contingente	Limiti d'età
Argentina 2)	50	18 - 35 anni
Australia	50	20 - 30 anni
Austria 1)	150	
Belgio 1)	100	
Bulgaria 1)	100	18 - 35 anni
Canada 2)	250	18 - 35 anni
Cile 2)	50	18 - 35 anni
Danimarca 1)	150	
Filippine 2)	50	18 - 35 anni
Finlandia 1)	150	
Francia 1)	500	
Germania 1)	500	
Giappone 3)		18 - 35 anni
Indonesia 2)	50	18 - 35 anni
Irlanda 1)	200	
Italia 1)		
Lussemburgo 1)	50	
Monaco	20	18 - 35 anni
Norvegia 1)	50	
Nuova Zelanda	20	18 - 30 anni



Paesi Bassi 1)	150	
Polonia 1)	150	18 - 30 anni
Portogallo 1)	50	
Repubblica ceca 1)	100	18 - 35 anni
Romania 1)	150	18 - 35 anni
Russia 2)	200	18 - 30 anni
San Marino	20	18 - 35 anni
Slovacchia 1)	100	18 - 35 anni
Spagna 1)	50	
Stati Uniti 2)	300	18 - 35 anni
Sudafrica 2)	50	18 - 35 anni
Svezia 1)	100	
Tunisia 2)	150	18 - 35 anni
Ucraina 2)	50	18 - 35 anni
Ungheria 1)	100	18 - 30 anni
Totale	4210	

1. Stati dell'UE/AELS: in virtù degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE (Accordo sulla libera circolazione delle persone), i giovani lavoratori stranieri in Svizzera godono di migliori condizioni di ammissione rispetto a quelle garantite dagli Accordi sullo scambio di tirocinanti (i quali prevedono soggiorni di formazione continua unicamente nella professione appresa e necessitano un'approvazione per il cambiamento di posto e di Cantone). Questi accordi non vengono rescissi ma, allo scadere delle disposizioni transitorie, non avranno più applicazione pratica.
2. I tirocinanti provenienti da questi Stati sottostanno all'obbligo del visto. La rappresentanza di Svizzera competente per il luogo di domicilio ottiene dalla SEM l'autorizzazione per il rilascio del visto d'entrata per la Svizzera.
3. L'accordo sullo scambio di tirocinanti tra la Svizzera e il Giappone non prevede contingenti.

Queste cifre valgono per anno civile e per tutta la Svizzera. Le unità di contingente non utilizzate non possono essere riportate all'anno successivo. Il numero di permessi per tirocinanti è retto dai contingenti elencati nell'Allegato 1 dell'OASA.

4.4.8.2 Condizioni d'ammissione

I tirocinanti (detti anche praticanti) sono persone tra i 18 e i 30/35 anni d'età che hanno conseguito una formazione professionale e desiderano recarsi in un altro Stato contraente per un soggiorno temporaneo (18 mesi al massimo)



al fine di approfondire le loro conoscenze professionali e linguistiche. L'impiego deve corrispondere alla professione appresa. La remunerazione deve corrispondere a quella in uso nella regione e nella professione.

Affinché sia garantita la formazione continua di questi giovani, l'effettivo di tirocinanti non deve eccedere di principio il 5 per cento dell'insieme del personale di un'impresa. Il programma di formazione continua va stabilito nel contesto del contratto di lavoro.

4.4.8.3 Procedura

La procedura di domanda è stabilita negli accordi.

Il datore di lavoro svizzero non è tenuto a presentare una domanda. Egli invia al tirocinante un contratto di lavoro e due moduli di domanda ufficiali che può scaricare dal [Manuale per giovani professionisti \(tirocinanti\)](#).

E-mail: young.professionals@sem.admin.ch

Sito per [tirocinanti stranieri](#).

Il [tirocinante](#) inoltra la domanda presso l'autorità competente nel suo Paese. Gli indirizzi sono elencati nella direttiva SEM. Occorre allegare una copia del contratto di lavoro. Il competente servizio straniero determina quali documenti supplementari sono necessari.

Il servizio competente trasmette la domanda alla SEM. Se sono adempite le condizioni d'ammissione, il predetto servizio rilascia al tirocinante una cosiddetta "Assicurazione di rilascio del permesso" (per i tirocinanti sottostanti all'obbligo del visto d'entrata, il predetto servizio rilascia una copia dell'autorizzazione per il rilascio del visto).

4.4.8.4 Ricongiungimento familiare

Salvo altra disposizione nel pertinente accordo, il coniuge e i figli minori di 18 anni di un tirocinante possono ottenere un permesso di soggiorno di breve durata in virtù dell'articolo 45 LStrl.

4.4.8.5 Formalità d'entrata

L'assicurazione di rilascio del permesso è inviata al domicilio della persona richiedente per il tramite della competente autorità estera. Il tirocinante può entrare in Svizzera e assumervi il proprio impiego solo una volta in possesso della pertinente "Assicurazione di rilascio del permesso", di cui necessita per varcare il confine e per notificare il proprio arrivo al controllo abitanti del luogo di domicilio.

Se il tirocinante autorizzato ad entrare nel nostro Paese sottostà all'obbligo del visto, la SEM emana la necessaria autorizzazione d'entrata che trasmette alla competente rappresentanza di Svizzera all'estero. Il tirocinante è indi tenuto a procurarsi un visto.

A seconda del Paese di provenienza del tirocinante, la durata della procedura può variare fortemente. Dato che non sempre le domande sono sottoposte



tempestivamente alla SEM, l'evasione della domanda può prendere da tre fino a parecchie settimane.

4.4.8.6 Proroga del permesso per tirocinanti (art. 42 cpv. 3 OASA)

I permessi per tirocinanti possono essere prorogati fino a concorrenza della durata massima del soggiorno di 18 mesi.

Le domande di proroga debitamente motivate vanno inoltrate per iscritto direttamente alla SEM, Sezione Manodopera Svizzera tedesca, almeno due mesi prima dello scadere del permesso. È auspicabile che la domanda rechi la firma di ambo le parti contraenti.

4.4.8.7 Cambiamento di posto e di professione

La domanda scritta, debitamente motivata, in vista di cambiare posto o Cantone va inoltrata dal tirocinante alla SEM. Il cambiamento di professione non è autorizzato in quanto il soggiorno è volto a consentire una formazione continua nella professione appresa.

4.4.8.8 Rinnovo del permesso

Giusta l'articolo 56 capoverso 3 OASA, in casi eccezionali sono autorizzati ripetuti soggiorni nel contesto degli accordi sullo scambio di tirocinanti purché la loro durata complessiva non superi i 18 mesi.

4.4.9 Trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali (art. 46 OASA)

L'articolo 46 OASA mira a un reclutamento agevolato di forze dirigenziali, esperti altamente qualificati e di specialisti indispensabili favore di aziende e istituti di ricerca attivi a livello internazionale. Una procedura semplificata consente il concorso temporaneo o di durata indeterminata di siffatte forze lavoro, senza che sia applicabile la priorità dei lavoratori indigeni.

La disposizione è applicabile a membri dei quadri (executive function) e impiegati con mansioni dirigenziali che rivestono una responsabilità considerevole in seno all'azienda e godono di congrue competenze d'azione. La disposizione è parimenti applicabile ai dirigenti nel contesto del trasferimento internazionale di quadri in seno all'azienda. Anche i collaboratori altamente qualificati e indispensabili possono beneficiare della disposizione. Per i trasferimenti all'interno della stessa ditta basati sull'Accordo generale sul commercio di servizi (General Agreement on Trade in Services; GATS), è necessario aver lavorato precedentemente presso l'impresa all'estero per almeno 12 mesi (cfr. n. 4.8.1.4.2; GATS).

La documentazione per la domanda deve contenere dati essenziali relativi all'azienda e al collaboratore, dai quali emerga che sono adempiti i presupposti di cui sopra e che si giustifica pertanto una deroga dalla priorità degli indigeni (art. 21 LStrl).



4.4.10 Impiegati alla pari (art. 48 OASA)

L'ammissione di impiegati alla pari segue i principi [dell'Accordo europeo per il collocamento alla pari del 24 novembre 1969 del Consiglio d'Europa \(FF 2004 3455\)](#). Occorre considerare il bisogno di protezione dei giovani alla pari, perlopiù di sesso femminile e di giovane età. La Svizzera ha firmato tale accordo ma, come numerosi altri Stati europei, non lo ha ratificato³⁷.

Gli impiegati alla pari non soggiacciono alle esigenze della priorità (art. 21 LStrl). Visto l'elevato bisogno di protezione (tratta di esseri umani, sfruttamento), l'articolo 30 capoverso 1 lettera j LStrl prevede il necessario collocamento da parte di un'organizzazione riconosciuta. Giusta l'articolo 48 OASA, un'organizzazione è autorizzata se risponde alle esigenze della LC. Deve pertanto essere iscritta nel Registro svizzero di commercio e disporre di un locale d'affari adeguato. È vietato l'esercizio di altre attività lucrative che potrebbero nuocere agli interessi degli impiegati alla pari. L'organizzazione di collocamento necessita pertanto di un'autorizzazione d'esercizio dell'ufficio cantonale del lavoro nonché di un'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia ([SECO](#)). La persona alla testa dell'organizzazione dev'essere cittadina svizzera o titolare del permesso di domicilio, godere di una reputazione irriprovevole e assicurare il servizio collocamento conformemente alle regole della professione. In tal modo sono escluse le attività di collocamento di aziende straniere praticamente impossibili da controllare. Tali aziende non possono del resto appellarsi alla libera prestazione di servizi dell'accordo di libera circolazione con l'UE.

Occorre osservare le condizioni seguenti:

- a) Gli impiegati alla pari non beneficiano del ricongiungimento familiare.
- b) I giovani alla pari sono persone che sono accolte in seno a famiglie, in cambio di determinate prestazioni, allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche e eventualmente migliorare la loro cultura generale mediante una conoscenza più approfondita del Paese ospite. Per questo motivo, l'espressione linguistica della famiglia ospite e della regione dev'essere diversa da quella del giovane.
- c) Per almeno la metà del loro tempo di lavoro, gli impiegati alla pari sono assistiti da un genitore.
- d) Il collocamento alla pari, la cui durata non supera un anno (conformemente alle disposizioni dell'art. 19 cpv. 1 OASA), non può essere prorogato.
- e) L'età minima è di 18 anni, quella massima di 25 (art. 48 OASA). All'assunzione dell'impiego in Svizzera, l'impiegato alla pari non deve aver superato i 25 anni d'età.

³⁷ FF 2004 3652



- f) Il collocamento dev'essere oggetto di un contratto, che è presentato alle autorità preposte al mercato del lavoro unitamente alla documentazione di domanda usuale.
- g) L'impiego dev'essere oggetto di un contratto scritto che definisca i diritti e i doveri del giovane alla pari e della famiglia ospite (documento unico o scambio di lettere). Un esemplare è inviato alle autorità preposte al mercato del lavoro. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i giovani alla pari contro le malattie presso un istituto riconosciuto e ad assumere la metà delle spese per detta assicurazione.
- h) La frequenza del corso obbligatorio nella lingua parlata nel Paese di soggiorno (art. 48 OASA) va organizzata anticipatamente. Occorre dimostrare che tale corso comporta almeno 120 ore. I corsi linguistici da parte di privati sono ammissibili solo in casi eccezionali (p. es. assenza di offerte entro una distanza ragionevole). Le spese sono a carico della famiglia ospite.
- i) Il compenso netto minimo versato mensilmente deve corrispondere alle direttive cantonali nonché alle direttive delle competenti associazioni.
- j) Sono escluse attività esigenti quali l'educazione vera e propria dei bambini o l'insegnamento della lingua straniera o l'impartizione di corsi di sostegno agli stessi.

Le decisioni preliminari dell'autorità cantonale vertenti sul rilascio di un permesso per impiegati alla pari sono soggette ad approvazione (art. 1 lett. a cifra 9 OA-DFGP).

4.4.11 Richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e apolidi esercitanti attività lucrativa

I richiedenti l'asilo (permesso N) possono esercitare un'attività lucrativa se dispongono di un permesso dell'autorità cantonale competente. Invece le attività lucrative esercitate dai rifugiati riconosciuti (permesso B), dai rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), dagli altri stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F), dagli apolidi (permesso B o F) e dalle persone bisognose di protezione (permesso S) devono semplicemente essere notificate all'autorità cantonale competente. La partecipazione a un programma occupazionale non soggiace all'obbligo del permesso né a quello della notifica. Cfr. la tavola ricapitolativa e i dettagli al numero [4.8.5](#).

4.4.11.1 Richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione (art. 52 e 53 OASA)

Per i richiedenti l'asilo occorre prevedere un controllo delle condizioni di salario e di lavoro onde evitare il dumping salariale. Il controllo è effettuato in occasione dell'inizio della prima attività lavorativa e dei cambiamenti d'impiego (art. 64 OASA).

Per le persone bisognose di protezione (permesso S) vale, per l'esercizio di un'attività lucrativa, la procedura di notifica analoga a quella prevista per i rifugiati riconosciuti (permesso B), i rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), gli altri stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) e gli



apolidi (permesso B e F) (art. 75, cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 53 OASA e l'art. 65 OASA).

Il cambiamento di Cantone per richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione è retto dagli articoli 22 e 44 OAsi. Per le persone bisognose di protezione è prevista la possibilità di un soggiorno settimanale (cfr. n. 3.1.8.1.2). Per le persone bisognose di protezione valgono inoltre le raccomandazioni contenute nella circolare congiunta SEM, CDAS, CCDJP del 22 aprile 2022³⁸.

Al n. [4.8.5](#) sono illustrate in dettaglio le condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa

4.4.11.2 Rifugiati, persone ammesse provvisoriamente e apolidi esercitanti un'attività lucrativa (art. 65 OASA)

Gli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera, gli apolidi e i rifugiati che hanno ottenuto l'asilo in Svizzera o sono stati ammessi provvisoriamente possono esercitare un'attività lucrativa e cambiare d'impiego e di professione a condizione che tale attività sia notificata (art. 65 cpv. 1 OASA). Il datore di lavoro è tenuto a rispettare le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 65 cpv. 5 OASA). L'inizio, la fine dell'attività lucrativa e i cambiamenti d'impiego devono essere annunciati (art. 61 LAsi e 85a LStrl). L'attività lucrativa può essere esercitata in tutta la Svizzera. Tuttavia, le regole relative al cambiamento di Cantone (art. 37 LStrl) o al soggiorno settimanale al di fuori del domicilio continuano ad applicarsi. L'attività lucrativa esercitata fuori Cantone non crea un diritto particolare al cambiamento di Cantone. Al numero [4.8.5](#) sono illustrate le condizioni d'ammissione circostanziate.

4.4.12 Frontalieri (art. 25 LStrl)

Le condizioni per l'impiego di frontalieri (campo d'applicazione personale, definizione della zona di frontiera ecc.) sono definite in prima linea nelle convenzioni con i quattro Paesi limitrofi (cfr. n. [4.8.3](#)). Le zone di frontiera hanno una rilevanza per l'attività lucrativa dei cittadini di Stati terzi. Dal canto loro i cittadini dell'UE/AELS sono autorizzati a svolgere un'attività lucrativa in tutto il territorio della Svizzera. Allo stesso modo, non sono soggetti alle zone di confine degli Stati confinanti con la Svizzera per ritornare nel loro paese d'origine all'estero.

Per l'esame delle domande di frontalieri occorre prestare particolare attenzione all'osservanza delle prescrizioni inerenti al mercato del lavoro (priorità degli indigeni, condizioni di salario e lavoro; art. 21 e 22 LStrl). Tali disposizioni vanno applicate in maniera restrittiva anche qualora si tratti di

³⁸ [Statuto di protezione S. Informazioni aggiornate sull'assegnazione cantonale e sul cambio di cantone](#) (lettera in tedesco).



impieghi di brevissima durata (p. es. manodopera ausiliare temporanea). Le autorità preposte al mercato del lavoro devono prendere parte alla procedura di decisione almeno emanando una decisione preliminare.

Conformemente alla LC, in linea di principio non è possibile rilasciare un permesso iniziale a un frontaliero cittadino di uno Stato terzo assunto da un ufficio interinale o da un fornitore di personale a prestito.

Il frontaliero può essere autorizzato solo in via eccezionale a svolgere un'attività temporanea di durata limitata all'infuori della zona di frontiera.

La competenza per l'autorizzazione di una siffatta attività spetta al Cantone in cui è svolta l'attività. Se del caso può trattarsi anche del medesimo Cantone che ha rilasciato il permesso per frontalieri, nella misura in cui la zona di frontiera non si estende all'intero territorio cantonale.

4.4.13 Casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA)

L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente o indipendente da parte di persone titolari di un permesso di dimora (permesso B) rilasciato in virtù di un caso personale particolarmente grave (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrl nonché 14 LAsi) non richiede né permesso di lavoro né notifica.

4.5 Regolamento delle condizioni di residenza

4.5.1 Scopo del soggiorno (art. 54 OASA)

Se il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora è avvenuto per un determinato scopo di soggiorno, cambiando tale scopo diventa necessario un nuovo permesso.

4.5.1.1 Scopo del soggiorno e condizioni nel quadro del permesso di soggiorno di breve durata

Il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni (art. 32 cpv. 2 LStrl). In caso di cambiamento dello scopo del soggiorno o se non è più adempita una delle condizioni disposte (ad es. cambiamento di posto o di progetto), occorre sollecitare un nuovo permesso presso la competente autorità cantonale. Le condizioni d'ammissione sono nuovamente esaminate.

4.5.1.2 Scopo del soggiorno e condizioni nel quadro del permesso di dimora

Il permesso di dimora è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni (art. 32 cpv. 2 LStrl). Queste condizioni non devono limitare la mobilità professionale (cfr. sentenza del TF 2C__82/2023 del 22.10.2025). In caso di cambiamento dello scopo del soggiorno (ad es. ricongiungimento familiare -> attività lucrativa) o se non è più adempita una delle condizioni disposte (conoscenza della lingua, riconoscimento del diploma), occorre sollecitare un nuovo permesso vincolato alla nuova condizione presso la competente autorità cantonale. Le condizioni d'ammissione sono nuovamente esaminate. È dato un diritto alla



proroga unicamente se previsto dalla legge (familiari di cittadini svizzeri o di titolari del permesso di domicilio secondo gli art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LStrl; persone cui è stato concesso asilo secondo l'art. 60 cpv. 1 LAsi).

4.5.2 Permesso di soggiorno di breve durata

4.5.2.1 Cambiamento d'impiego (art. 55 OASA)

Il cambiamento d'impiego è possibile in presenza di motivi importanti. Se il cambiamento d'impiego è sollecitato in quanto un'altra attività presso l'attuale datore di lavoro non è possibile o non è esigibile, occorre rendere verosimile che il cambiamento d'impiego non è dovuto al comportamento tenuto dal lavoratore. Occorre segnatamente evitare che gli stranieri ammessi per un determinato scopo cambino impiego dopo breve tempo senza che vi sia un motivo importante.

È considerato cambiamento d'impiego in particolare il cambiamento del datore di lavoro secondo il diritto civile oppure del datore di lavoro effettivo e autorizzato a impartire ordini. Nel contesto della fornitura di personale a prestito, è considerato cambiamento d'impiego il cambiamento di fornitore di personale a prestito o di azienda d'impiego (cfr. n. [4.8.4](#) «Fornitura di personale a prestito proveniente da Stati terzi»).

Il cambiamento d'impiego è autorizzato solo se avviene entro il medesimo settore economico e nella medesima professione.

Occorre fare una distinzione rispetto alla mobilità geografica nell'ambito di un permesso di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 38 capoverso 1 prima frase LStrl. In tale contesto la mobilità geografica garantisce che l'attività lucrativa autorizzata possa essere esercitata per il medesimo datore di lavoro in tutta la Svizzera senza che ogni trasferimento in un'altra località costituisca un cambiamento d'impiego soggetto ad autorizzazione.

La mobilità geografica comprende impieghi per il medesimo datore di lavoro in diversi luoghi, correlati tra loro sotto il profilo materiale e funzionale. Vi è una siffatta correlazione, tra l'altro, nel caso degli autisti di autobus di linea, che per la natura stessa della loro attività operano in diverse località in tutta la Svizzera, dei calciatori, che disputano le partite in sedi sempre diverse, o del personale di un circo, che nell'ambito della propria attività si sposta di località in località.

Gli impieghi di lungo periodo in un'altra sede del medesimo datore di lavoro e i trasferimenti in altre sedi, in particolare se esterne al Cantone, devono invece essere notificati alle autorità cantonali competenti affinché il luogo d'impiego possa essere debitamente modificato in SIMIC.

4.5.2.2 Rinnovo (art. 56 OASA)

Per "rinnovo" s'intende il secondo rilascio o il rilascio ripetuto di un permesso del medesimo tipo con computo di una nuova unità di contingente. Contrariamente alla proroga del permesso, si tratta qui di un nuovo soggiorno autonomo che non segue immediatamente il precedente.



Le domande di rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata vanno esaminate in prima linea alla luce dello scopo del soggiorno. L'interruzione di un anno è tesa a evitare la sostituzione del permesso di dimora mediante una successione di permessi di soggiorno di breve durata (ovvero a impedire la conclusione di contratti a catena).

I permessi di soggiorno di breve durata giusta l'articolo 19 capoverso 1 OASA possono di principio essere rinnovati dopo un'interruzione di un anno. Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati, come nel caso di attività che ricorrono ogni anno e che richiedono la presenza dello straniero per un determinato periodo (p. es. revisori, insegnanti presso istituti di studi superiori, sportivi, impiegati di un circo). In tutti i casi occorre un'interruzione di più mesi tra due permessi. Per evitare soggiorni successivi indesiderati, tuttavia, dopo un soggiorno ininterrotto di 24 mesi occorre necessariamente un'interruzione di un anno (cfr. schema al n. [4.8.11](#)).

Per i soggiorni di formazione continua giusta gli articoli 19 capoverso 1 e 42 OASA si deve partire dall'idea che lo scopo del soggiorno è raggiunto entro la durata di validità del permesso di durata determinata. I permessi di soggiorno di breve durata e i permessi per tirocinanti possono pertanto essere rinnovati solo in casi eccezionali motivati, ad esempio per stranieri che, nel quadro di un programma di aiuto allo sviluppo o di un piano di carriera, dopo qualche anno desiderano completare la loro formazione mediante un periodo di pratica a livello più elevato oppure in un altro settore. I soggiorni di formazione continua che si concludono con una ripetizione del periodo di pratica già svolto (p. es. al medesimo scopo o in funzione analoga) non giustificano invece il rinnovo del permesso di soggiorno di breve durata. Per le persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata giusta l'articolo 19 capoverso 1 OASA, tuttavia, è necessaria un'interruzione di un anno.

4.5.2.3 Permessi successivi (art. 57 OASA)

L'articolo 57 OASA esclude il rilascio immediatamente successivo di permessi di diverso tipo. Oltre all'interruzione minima di due mesi, devono essere osservate tutte le altre condizioni per il rilascio di un nuovo permesso. Si tratta anche qui di evitare che il permesso di dimora venga sostituito abusivamente mediante il rilascio successivo di permessi di soggiorno di breve durata di diversi tipi.

La prescrizione relativa al rilascio di permessi successivi può essere applicata in maniera meno restrittiva qualora si tratti, al termine di un permesso di quattro mesi rilasciato giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA, di rilasciare un permesso di soggiorno di breve durata giusta l'articolo 19 capoverso 1 OASA o un permesso per tirocinanti (praticanti) giusta l'articolo 42 OASA. In questi casi è autorizzato il rilascio di permessi successivi, tuttavia computando una durata di quattro mesi sulla durata di 12 mesi, ma al massimo complessivamente 18-24 mesi, del permesso. Il secondo permesso termina così il primo. In questi esempi, il permesso di quattro mesi è trasformato in un permesso di categoria superiore.



4.5.3 Permesso di dimora**4.5.3.1 Cambiamento d'impiego (art. 38 cpv. 2 LStrl)**

I familiari di cittadini svizzeri o di titolari del permesso di domicilio conformemente agli articoli 42 capoverso 1 e 43 capoverso 1 LStrl possono cambiare impiego senza autorizzazione.

Se il permesso di dimora è stato rilasciato in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa dipendente, il cambiamento di settore economico, d'impiego e di funzione non necessita un'autorizzazione. Il legislatore ha stabilito espressamente nell'articolo 38 capoverso 2 LStrl che l'interessato «non necessita di un'autorizzazione per cambiare impiego». Con questa *lex specialis* la mobilità professionale e geografica è stata considerata nell'interesse economico della Svizzera (cfr. sentenza del TF 2C__82/2023 consid. 6 del 22.10.2025).³⁹

4.5.3.2 Passaggio da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente (art. 38 cpv. 3 LStrl)

I titolari di un permesso di dimora (permesso B) non aventi diritto di svolgere un'attività lucrativa e desiderosi di svolgere un'attività lucrativa indipendente devono depositare presso la competente autorità cantonale una pertinente domanda d'autorizzazione. L'attività indipendente può essere autorizzata se consona all'interesse economico generale della Svizzera e se sono adempiti i pertinenti presupposti finanziari e aziendali (art. 19 lett. a e b LStrl).

Rispetto ai lavoratori indipendenti appena arrivati, questa categoria di persone ha già vissuto per un certo periodo in Svizzera e, di conseguenza, ha già avuto modo di sperimentare l'integrazione nell'ambiente sociale e nel mercato del lavoro. Quando una persona straniera intende passare a un'attività indipendente, non vanno ostacolati inutilmente né la creazione di una fonte di guadagno e di una base esistenziale proprie, durature e indipendenti né tantomeno il potenziale innovativo.

Questo vale per le persone titolari di un permesso di dimora (permesso B) rilasciato senza condizioni (secondo l'art. 33 cpv. 2 LStrl). Nel valutare il passaggio da un'attività lucrativa dipendente a un'attività lucrativa indipendente, pertanto, gli standard esigenti legati all'interesse economico generale che si applicano ai lavoratori indipendenti appena arrivati in Svizzera (cfr. capitolo 4.7.2) possono essere impiegati con maggiore flessibilità. Durante la procedura va tenuto conto delle formazioni e delle esperienze professionali del richiedente.

Per le persone titolari di un permesso di dimora (permesso B) vincolato a condizioni (secondo l'art. 33 cpv. 2 LStrl), il passaggio da un'attività lucrativa

³⁹ Circolare della SEM del 4 febbraio 2026 sulla sentenza del Tribunale federale 2C_82/2023 del 22.10.2025



dipendente a un'attività lucrativa indipendente sottostà alle condizioni d'ammissione di cui agli articoli 19 e 23-25 LStrl.

I familiari aventi diritto di esercitare un'attività lucrativa possono svolgere un'attività lucrativa dipendente senza autorizzazione (art. 27 OASA).

4.5.3.3 Riammissione di stranieri (art. 49 OASA)

La riammissione secondo l'articolo 49 OASA è applicabile unicamente alle persone che durante un soggiorno precedente sono state ammesse durevolmente in Svizzera, godendo così del diritto di svolgere un'attività lucrativa. Il soggiorno precedente dev'essere durato almeno cinque anni e la partenza volontaria non deve risalire a più di due anni (revisione dell'art. 49 OASA, vigente dal 1° gennaio 2009). Può essere autorizzata una nuova attività lucrativa in presenza di una pertinente domanda di un datore di lavoro e se sono rispettate le condizioni salariali e lavorative di cui all'articolo 22 LStrl.

Sono invece escluse dalla riammissione agevolata le persone che durante un soggiorno precedente erano al beneficio di un permesso di natura temporanea, ad esempio per scopi di formazione o formazione continua. La riammissione non sottostà a contingente e rientra nella competenza cantonale.

4.6 Decisione preliminare e procedura d'approvazione

4.6.1 Decisione preliminare (art. 83 OASA)

L'autorità cantonale della migrazione o preposta al mercato del lavoro emana una decisione preliminare relativa al mercato del lavoro per il rilascio di un primo permesso di dimora in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa nonché in margine a tutte le domande per dimoranti temporanei.

In casi motivati, i Cantoni interessati possono, ai sensi di un'approvazione generale (art. 83 cpv. 4 OASA), rinunciare alla procedura d'approvazione (presa di posizione per approvazione). Un'approvazione generale può essere concessa per determinati settori d'attività nei quali la situazione dal profilo del mercato del lavoro resterà verosimilmente invariata a lungo termine. Eventuali deleghe di competenze vanno convenute per scritto con pertinenti clausole di riserva e di ritiro. L'accordo preliminare con la SEM è volto a garantire un'applicazione unitaria.

4.6.2 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione (art. 85 OASA e art. 1 OA-DFGP)

Il DFGP disciplina di propria competenza nell'OA-DFGP quali permessi e decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri vanno sottoposti all'approvazione della SEM. L'articolo 1 OA-DFGP fa riferimento ai permessi di soggiorno con attività lucrativa giusta gli articoli 32 e 33 LStrl, qui di seguito illustrati.

Basandosi sulle disposizioni dell'OA-DFGP e sulle istruzioni riguardanti la LStrl, i Cantoni valutano se una domanda concreta di permesso di soggiorno con attività lucrativa sia soggetta ad approvazione. In caso di dubbio, in virtù dell'articolo 99 LStrl in combinato disposto con l'articolo 85 capoverso 3



OASA, l'autorità cantonale della migrazione o preposta al mercato del lavoro può, nel singolo caso, sottoporre una decisione preliminare ad approvazione. Ciò vale anche per le decisioni di un'autorità cantonale di ricorso (art. 99 cpv. 2 LStrl; cfr. anche la sentenza del TAF F-488/2021 del 27 giugno 2022).

Alla procedura di approvazione per un soggiorno con attività lucrativa sono soggette, di principio, solamente le decisioni preliminari cantonali riguardanti cittadini di Stati terzi. Inoltre, fanno eccezione alla procedura di approvazione le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro riguardanti cittadini del Regno Unito (art. 1 lett. a OA-DFGP), a meno che questi non ricadano nel campo d'applicazione dell'articolo 1 lettera b OA-DFGP.

Per la categoria di persone di cui all'articolo 1 lettera a OA-DFGP, tuttavia, sono soggette alla procedura di approvazione solo determinate fattispecie, le quali sono enumerate esplicitamente nell'OA-DFGP (art. 1 lett. a cifra 1–9). La scelta delle fattispecie avviene secondo criteri di coerenza a livello nazionale, rischi inerenti al mercato del lavoro, sicurezza e ordine pubblici. Si tratta di un sistema basato sul rischio in cui la SEM svolge la sua funzione di vigilanza sull'applicazione del diritto degli stranieri nei Cantoni conformemente all'articolo 12 dell'ordinanza sull'organizzazione del DFGP (Org-DFGP, RS 172.213.1). L'applicazione del diritto degli stranieri rimane di competenza dei Cantoni (cfr. n. 4.6.3).

Per le fattispecie menzionate, la procedura di approvazione si applica sia ai permessi non contingentati fino a quattro mesi, sia ai soggiorni di durata superiore ai quattro mesi. Non sottostanno tuttavia alla procedura di approvazione, come finora, le ammissioni in virtù dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA (artisti) e degli articoli 38, 39, 40 e 41 OASA (soggiorno a scopo di formazione e formazione continua e scambi internazionali).

Indipendentemente dall'applicazione della procedura di approvazione, le regolamentazioni per settori di cui al numero 4.7 devono essere rispettate. Nello stesso settore, l'ammissione può avvenire sia nell'ambito che al di fuori della procedura di approvazione, ad esempio in base alla qualifica professionale della persona interessata (art. 23 LStrl).

L'articolo 1 lettera b OA-DFGP assoggetta alla procedura di approvazione tutte le decisioni preliminari delle autorità preposte al mercato del lavoro riguardanti cittadini di Stati terzi (inclusi i cittadini del Regno Unito) che, secondo l'autorità cantonale preposta, hanno violato in modo grave o ripetuto la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero, li espongono a pericolo o costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Questa disposizione si applica, per analogia all'articolo 3 lettera b OA-DFGP, al soggiorno senza attività lucrativa. Se tali rischi esistono nella pratica, solitamente l'autorità cantonale preposta rifiuta di propria competenza il rilascio del permesso di soggiorno (di breve durata). Nei casi limite, come condanne per reati minori o se un'autorità cantonale desidera emettere una decisione preliminare positiva pur temendo una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici o una minaccia per la sicurezza della Svizzera, la lettera b



obbliga l'autorità cantonale a sottoporre la sua decisione preliminare alla SEM per approvazione.

4.6.3 Procedura d'approvazione (art. 85 e 86 OASA)

L'esecuzione nell'ambito dell'OASA compete ai Cantoni. Ciò significa che le autorità cantonali esaminano direttamente e in tutti i casi se sono adempite le condizioni relative al mercato del lavoro (tenuto conto della situazione del mercato del lavoro) necessarie per il rilascio del permesso (art. 18 – 26 LStrl).

Tale esame è effettuato in base ai presupposti secondo il diritto in materia di stranieri e alle presenti istruzioni. In ogni caso, l'autorità cantonale informa per iscritto il richiedente che approverà la domanda.

Se l'autorità cantonale intende rifiutare il permesso in vista di un'attività lucrativa, essa emana di propria competenza una decisione negativa con indicazione dei rimedi giuridici a livello cantonale.

Copia di questo scritto è inserita nell'incarto (cfr. DTF non pubblicata 2A.321/1991 del 24 dicembre 1992 nella causa P.). Se la domanda è soggetta ad approvazione, la decisione preliminare cantonale deve sempre contenere una chiara indicazione secondo cui è fatta salva l'approvazione della SEM.

Nel contesto della procedura di approvazione, la SEM ha la facoltà, giusta gli articoli 85 capoverso 2 e 86 OASA risp. l'articolo 1 OA-DFGP, di verificare le decisioni cantonali. In virtù dell'articolo 85 capoverso 3 OASA, l'autorità cantonale della migrazione o preposta al mercato del lavoro può, in caso di dubbio, trasmettere alla SEM per approvazione le proprie decisioni preliminari, affinché verifichi se adempiono alle condizioni previste dal diritto in materia di stranieri non esplicitamente elencate nell'articolo 1 OA-DFGP. La SEM non interviene nella libertà di decisione dei Cantoni, per esempio nel contesto dell'apprezzamento della situazione del mercato del lavoro cantonale, se non in presenza di importanti motivi. Essa esamina tuttavia se il rilascio dei permessi da parte dei Cantoni è conforme alla legge.

La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri (art. 99 cpv. 2 LStrl; cfr. anche sentenza TAF F-488/2021 del 27 giugno 2022).

La decisione di approvazione da essa emanata costituisce una decisione impugnabile (art. 112 LStrl; n. 10.7 delle Istruzioni LStrl). Il richiedente ottiene dalla SEM due esemplari della decisione d'approvazione. Un esemplare va consegnato al lavoratore. L'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro e/o della migrazione ottiene 1 copia della decisione della SEM. La decisione è inoltre registrata nel SIMIC in modo da consentire all'autorità cantonale della migrazione di emanare l'assicurazione di rilascio del permesso o, nel caso di stranieri sottostanti all'obbligo del visto, l'autorizzazione per il rilascio del visto (cfr. schema al n. [4.8.10](#)). In caso di decisione negativa, la SEM accorda al richiedente il diritto di essere sentito. Le autorità cantonali sono informate. Secondo le circostanze, dopo il diritto di essere sentito è pronunciata una decisione positiva al seguito di un riesame, oppure l'incarto è archiviato dopo



il ritiro della domanda, oppure è pronunciata una decisione negativa che può fare l'oggetto di un ricorso.

4.6.4 Emolumenti per la procedura di approvazione relativa al mercato del lavoro (art. 85 cpv. 2 OASA)

Il Consiglio federale ha posto in vigore il 1° gennaio 2005 – unitamente all'articolo 46a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)⁴⁰ – l'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm)⁴¹. Entrambe costituiscono la base per la nuova regolamentazione unitaria degli emolumenti nell'Amministrazione federale. L'OgeEm è applicabile anche all'ordinanza sugli emolumenti della LStrl (OEmol-LStrl)⁴². Dall'entrata in vigore della legge sugli stranieri, il 1° gennaio 2008, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato (art. 4 OEmol-LStrl).

«Se non è prevista un'aliquota speciale, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato» (art. 4 cpv. 1 OEmol-LStrl). «La tariffa oraria varia da 100 a 250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie» (art. 4 cpv. 2 OEmol-LStrl).

Per la procedura d'approvazione nel settore del mercato del lavoro, il prelievo di un emolumento fisso di 180 franchi corrisponde meglio all'onere effettivamente provocato. Gli emolumenti sono versati da tutti i richiedenti.

4.6.5 Termini d'ordine per la procedura di approvazione relativa al mercato del lavoro conformemente all'OTOr⁴³

4.6.5.1 Principi dell'Ordinanza sui termini ordinatori

L'ordinanza concernente i principi e i termini ordinatori delle procedure di autorizzazione (Ordinanza sui termini ordinatori, OTOr)⁴⁴ stabilisce i principi e i limiti di tempo entro cui deve essere evasa una domanda in una procedura di prima istanza del diritto federale dell'economia (art. 1 cpv. 1 OTOr). Una procedura è del diritto dell'economia ai sensi dell'OTOr quando, per esempio, in relazione a un'attività a scopo di lucro di un richiedente, un'autorità gli dà la sua approvazione (art. 1 cpv. 2 lett. a OTOr).

Pertanto, la procedura di approvazione relativa al mercato del lavoro svolta dalla SEM conformemente agli articoli 40 e 99 LStrl è una procedura del diritto dell'economia ai sensi dell'OTOr. La procedura è resa per quanto possibile semplice e funzionale (art. 2 cpv. 1 lett. a OTOr).

⁴⁰ [RS 172.010](#)

⁴¹ [RS 172.041.1](#)

⁴² [RS 142.209](#)

⁴³ Introdotti il 19.12.2014

⁴⁴ [RS 172.010.14](#)



4.6.5.2 Principi per il trattamento delle domande

Di norma, la SEM tratta i casi entro 10 giorni (n. 4.6.5.3; art. 3 cpv. 1 OTOr). Se occorre più tempo, entro 10 giorni la SEM conferma al richiedente la data del ricevimento della domanda e lo informa di eventuali mancanze manifeste nella documentazione presentata con la domanda (art. 3 cpv. 2 OTOr).

A fronte di un afflusso eccezionalmente massiccio di domande, la SEM può stabilire un ordine di priorità per il trattamento. A questo scopo tiene conto delle peculiarità dei singoli casi. Considera segnatamente le situazioni particolari di singoli richiedenti, l'urgenza della richiesta (assunzione d'impiego) e le condizioni concorrenziali (art. 3 cpv. 3 OTOr).

4.6.5.3 Termini ordinatori e consultazione di terzi

I termini qui sotto valgono esclusivamente per la procedura presso la SEM. In caso di domande il cui trattamento richiede nella maggior parte dei casi alcune ore al massimo, la SEM emana la decisione relativa al mercato del lavoro entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione completa (art. 4 cpv. 1 lett. a OTOr). In caso di domande il cui trattamento richiede nella maggior parte dei casi una settimana al massimo, decide entro 40 giorni (art. 4 cpv. 1 lett. b OTOr). Infine, in caso di domande il cui trattamento richiede presumibilmente più di una settimana, la decisione è emanata entro tre mesi (art. 4 cpv. 1 lett. c OTOr).

In ogni caso la SEM tiene conto della natura dell'oggetto della domanda. Può trattarsi per esempio della subordinazione del progetto in questione alle condizioni climatiche (p. es. nel settore della costruzione o del turismo) oppure a limiti di tempo impellenti (p. es. l'implementazione di determinati progetti IT o di altra natura; art. 4 cpv. 2 OTOr). Se deve consultare terzi prima di decidere in merito a una domanda, la SEM impartisce loro un termine appropriato per la formulazione del parere. Questo termine si aggiunge ai termini ordinatori (art. 5 cpv. 1 OTOr).

4.7 Regolamentazioni per settori

Di seguito vengono spiegate in modo più dettagliato le disposizioni d'esecuzione per alcuni settori e professioni che necessitano di maggiori chiarimenti e regolamentazioni. Si tratta di un elenco non esaustivo basato sull'esperienza pluriennale della Confederazione e dei Cantoni e sulla pratica di esecuzione delle condizioni d'ammissione giusta la LStrl (art. 18–26a) volto a garantire un'applicazione coerente nel settore dell'OASA. L'ammissione per un soggiorno con attività lucrativa richiede sempre una valutazione caso per caso, che può quindi tenere conto anche di circostanze particolari derogatorie. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro e la SEM devono tenere conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 LStrl).

Le seguenti osservazioni riguardanti le regolamentazioni per settori non hanno una pretesa di completezza riguardo alla procedura di approvazione (cfr. n. 4.6). In base alle circostanze, nel medesimo settore le decisioni preliminari



cantonali possono essere o meno assoggettate alla procedura di approvazione. Ad essere determinanti sono le disposizioni a e b dell'articolo 1 OA-DFGP. Ciò nondimeno, in determinati settori le fattispecie dell'OA-DFGP fanno sì che sottoporre l'autorizzazione ad approvazione sia la regola. Ciò è illustrato nella seguente tabella non esaustiva per alcuni settori e ambiti d'attività:

Settore / Ambito	Procedura di approvazione	Particolarità
Attività lucrativa indipendente (intersectoriale)	Richiede l'approvazione (art. 1 lett. a cifra 1 OA-DFGP)	
Apertura d'impresa	Dipende dallo statuto della persona (per la distinzione, si veda il punto 4.7.2.1): - indipendente: soggetto ad approvazione - dipendente: non soggetto ad approvazione	In caso di apertura d'impresa si applicano le norme specifiche indicate di seguito, sia in caso di obbligo di approvazione sia in caso contrario.
Attività lucrativa con un elevato interesse scientifico o economico dopo la conclusione di una formazione universitaria in Svizzera (art. 21 cpv. 3 LStrI) (intersectoriale)	Non richiede l'approvazione	Deve esserci un interesse economico o scientifico.
Cittadini stranieri in possesso di un diploma professionale superiore svizzero (livello terziario)	Non richiede l'approvazione	I cittadini stranieri in possesso di un diploma professionale superiore svizzero (livello terziario) possono essere ammessi solo in settori strettamente



		correlati ai loro studi e se l'attività è di elevato interesse scientifico o economico.
Prestatori di servizi (intersectoriale)	Richiede l'approvazione (art. 1 lett. a cifra 6 OA-DFGP)	Eccezioni: • cittadini dell'UE/AELS • cittadini del Regno Unito non contemplati dall'art. 1 lett. b OA-DFGP • Distacco di cittadini di Stati terzi da un datore di lavoro con sede in uno Stato membro dell'UE/AELS.
Tirocinanti (intersectoriale)	Non richiede l'approvazione	L'ammissione avviene di regola in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. g LStrl. Se l'ammissione avviene nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo (art. 30 cpv. 1 lett. f), la decisione preliminare richiede l'approvazione (v. sotto). In caso di dubbio è possibile sottoporre per approvazione giusta l'art. 85 cpv. 3 OASA.
Soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e	Richiede l'approvazione	L'ammissione avviene di regola



di sviluppo (art. 30 cpv. 1 lett. f LStrl)	(art. 1 lett. a cifra 8 OA-DFGP)	come tirocinanti nel settore dell'agricoltura.
Sport (sportivi professionisti, guide ecc.)	Richiede l'approvazione (art. 1 lett. a cifra 3 e 4 OA-DFGP)	L'ammissione avviene di regola in virtù dell'art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl. Eccezioni possibili giusta l'art. 23 cpv. 3 lett. b LStrl.
Università, scienza e ricerca	Non richiede l'approvazione	L'ammissione avviene di regola in virtù dell'art. 23 cpv. 1 LStrl o art. 30 cpv. 1 lett. g LStrl. Eccezioni possibili giusta l'art. 23 cpv. 3 lett. b LStrl (richiede l'approvazione).
Cultura e intrattenimento	Occorre distinguere: non richiede l'approvazione richiede l'approvazione non richiede l'approvazione	L'ammissione contingentata avviene di regola in virtù dell'art. 23 cpv. 1 LStrl (non richiede l'approvazione) Eccezioni possibili giusta l'art. 23 cpv. 3 lett. b e c LStrl (richiede l'approvazione, es. personale circense). Le autorizzazioni giusta l'art. 19 cpv. 4 lett. b OASA continuano a non richiedere l'approvazione.
Industria alberghiera e della ristorazione	Richiede l'approvazione	L'ammissione avviene di regola



regolamentazione per settori va osservata a prescindere dall'applicazione della procedura di approvazione.

4.7.1 Collaboratori nel contesto di progetti

4.7.1.1 In generale

Un progetto è caratterizzato dalla propria natura temporanea e, essenzialmente, dall'unicità delle pertinenti condizioni globali (per quel che concerne gli incarichi, le scadenze e le persone). Di regola un progetto è realizzato sulla base di un pertinente mandato che comprende solitamente degli obiettivi quantitativi, qualitativi e temporali, come pure una descrizione del progetto e una copertura finanziaria. La pianificazione informa circa le singole fasi di realizzazione e le risorse personali necessarie.

Sono considerati incarichi straordinari ad esempio importanti ristrutturazioni d'impresa, l'introduzione di nuove tecniche di produzione, l'installazione di sistemi informatici complessi, la realizzazione di progetti altamente specializzati nel settore dell'erezione di installazioni.

4.7.1.2 Criteri per il rilascio di un permesso

Nel rilasciare un permesso di dimora e di lavoro occorre tenere conto della durata del soggiorno effettivamente necessaria conformemente alla pianificazione del progetto. Sovente è possibile rilasciare i permessi per progetti o incarichi straordinari in virtù dell'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA. Per progetti o incarichi straordinari che si annunciano più lunghi vanno rilasciati in prima linea dei permessi di breve durata giusta l'articolo 33, LStrl (assortiti di riserve e condizioni).

Di principio, possono essere impiegati collaboratori cittadini di Stati terzi **in due casi**:

- imprese svizzere abbisognano, per la realizzazione di incarichi straordinari, di specialisti stranieri al beneficio di uno specifico know-how;
- realizzazione di incarichi in Svizzera da parte di imprese straniere (cfr. n. [4.8.2](#) «Prestatori stranieri di servizio»).

Le pertinenti domande di permessi di durata limitata vanno esaminate segnatamente sotto il profilo delle condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione (risp. Per la funzione). I permessi vanno rilasciati conformemente, risp. per analogia al GATS. L'allegato ai numeri 4.7.1.2 e 4.8.2.3 contiene precisazioni concernenti i lavoratori distaccati nel quadro di prestazioni di servizio nell'ambito dell'informatica provenienti da Stati terzi e deve essere tenuta in debita considerazione.

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di prestatori di servizi (art. 26 LStrl) richiedono l'approvazione indipendentemente dal settore (art. 1 lett. a cifra 6 OA-DFGP). I prestatori di servizi cittadini dell'UE/AELS o del Regno Unito sono esclusi, anche se la loro ammissione è soggetta ai requisiti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Sono esclusi



anche i distacchi di cittadini di Stati terzi da un datore di lavoro con sede in uno Stato membro dell'UE/AELS.

La **qualifica specialistica** comprende un ampio spettro di qualifiche professionali (p. es. ingegnere, informatico, manodopera specializzata con esperienza).

4.7.2 Attività indipendente e apertura d'impresa

4.7.2.1 In generale

Il diritto in materia di stranieri definisce l'attività lucrativa indipendente all'articolo 2 OASA. Tale definizione non coincide con quelle formulate dal diritto in materia di assicurazioni sociali e dal diritto del lavoro né con altre definizioni. Nell'ottica del diritto in materia di stranieri rapporti di lavoro o la responsabilità (p. es. Sagl) non sono determinanti nell'ambito dell'esame per stabilire se sussiste un'attività indipendente (cfr. sentenza TAF C-7286/2008 del 9 maggio 2011).

L'esame per stabilire se l'attività lucrativa è indipendente in virtù del diritto in materia di stranieri è un esame caso per caso, in cui le caratteristiche di un'attività lucrativa di tipo indipendente e dipendente possono coesistere e si deve quindi valutare quale prevale nel caso specifico (cfr. sentenza TAF F-6434/2017 del 3 giugno 2019).

Questi gli aspetti determinanti per stabilire se si tratta di un'attività lucrativa indipendente si applica anche ai cofondatori e soci) :

- è un'attività svolta nell'ambito di un'organizzazione liberamente scelta (p. es. tramite partecipazioni, iscrizione al registro di commercio) (cfr. sentenza TAF F-3389/2017 del 20 dicembre 2018). I fondatori non sono sottomessi a nessun organo superiore (p. es. consiglio di amministrazione o società madre);
- i fondatori sono soggetti alla propria autorità di impartire direttive o dispongono di un'ampio potere di impartire direttive ad altri (p. es. in qualità di amministratore delegato, capo divisione, membro del consiglio di amministrazione) (cfr. sentenze TAF C-2485/2011 dell'11 aprile 2013 e F-3389/2017 del 20 dicembre 2018);
- i fondatori non ricevono istruzioni o direttive da organi superiori e non devono rispondere dinanzi a nessun organo (p. es. consiglio di amministrazione o società madre). La denominazione associata alla funzione (p. es. presidente o CEO), l'esistenza di un contratto di lavoro e l'iscrizione nel registro di commercio, anche con diritto di firma individuale, non sono di per sé sufficienti per concludere che si tratta di un'attività lucrativa dipendente o indipendente;
- i fondatori si assumono il rischio imprenditoriale (p. es. buoni di partecipazione, autorità di emanare direttive) (cfr. DTF 140 II 460). Sono



proprietari di una quota significativa o della maggior parte del capitale e si assumono il rischio finanziario almeno per tale quota.

I titolari di un permesso di domicilio (art. 38 cpv. 4 LStrl) e i loro coniugi nonché i coniugi di cittadini svizzeri e i coniugi di una persona titolare di un permesso di dimora (art. 46 LStrl) possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa indipendente senza autorizzazione supplementare (art. 27 OASA).

Per quel che concerne le questioni con una rilevanza per il GATS, nel quadro degli impegni assunti dalla Svizzera (cfr. n. [4.8.1](#)), sussistono determinati diritti, per le persone provenienti da Stati terzi, all'ottenimento di un permesso di durata limitata.

L'ammissione di cittadini di Stati terzi per svolgere un'attività lucrativa indipendente sottostà all'esame delle condizioni relative al mercato del lavoro giusta l'articolo 19 LStrl. In questo contesto, oltre alle condizioni personali del richiedente, sono esaminate le condizioni finanziarie e le condizioni aziendali della nuova impresa nonché il presupposto di una base esistenziale sufficiente e autonoma del richiedente. Occorre inoltre dimostrare che l'attività prevista avrà un impatto positivo durevole sul mercato del lavoro svizzero (interesse dell'economia nazionale). Si considera che l'apertura di un'impresa o l'attività di una persona indipendente avrà un impatto positivo durevole qualora essa contribuisca alla diversificazione dell'economia regionale nel settore interessato, ottenga o crei posti lavoro per la manodopera locale, proceda a investimenti considerevoli o generi nuovi mandati per l'economia elvetica (cfr. decisioni del TAF F-2320/2023 del 3 febbraio 2025, C-2485/2011 dell'11 aprile 2013, C-7286/2008 del 9 maggio 2011 e C-6135/2008 dell'11 agosto 2011). In particolare nel caso delle start-up, per la valutazione dell'interesse dell'economia nazionale possono essere presi in considerazione anche il potenziale innovativo e l'applicazione di conoscenze derivanti dalla ricerca accademica.

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di cittadini di Stati terzi per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente (art. 19 LStrl) richiedono l'approvazione indipendentemente dal settore (art. 1 lett. a cifra 1 OA-DFGP).

L'apertura di imprese implica spesso l'inizio di un'attività lucrativa indipendente. Nell'esaminare una domanda nell'ambito dell'apertura di un'impresa occorre verificare accuratamente se l'attività sarà svolta a titolo dipendente o indipendente. La valutazione si basa su quanto illustrato sopra. Nel dubbio è possibile sottoporre un caso alla SEM per approvazione in virtù dell'articolo 85 capoverso 3 OASA.

4.7.2.2 Condizioni per il rilascio del permesso

In una prima fase (creazione dell'impresa), i permessi per un'attività lucrativa indipendente o nell'ambito dell'apertura di un'impresa sono rilasciati per una durata di due anni. La proroga dei permessi dipenderà dalla concretizzazione nei termini previsti e dall'impatto positivo durevole auspicato con l'apertura



dell'impresa. Può essere negata, per esempio, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano aziendale (art. 62 lettera d LStrl; cfr. decisioni del TAF C-2485/2011 dell'11 aprile 2013 e C-6135/2008 dell'11 agosto 2011).

4.7.2.3 Documenti da allegare alla domanda

Di modo che le autorità siano in grado di verificare le condizioni finanziarie e d'esercizio dell'attività (art. 19 LStrl) le domande devono essere motivate ed accompagnate dai documenti previsti dalla lista di verifica degli allegati da fornire (n. [4.8.12](#)). Il piano d'esercizio (business plan) deve segnatamente contenere indicazioni sulle attività previste, sul finanziamento dell'azienda, sull'analisi di mercato, sullo sviluppo dell'effettivo del personale (quantitativamente e qualitativamente) e sulle possibilità di reclutamento, nonché sugli investimenti previsti, sulla cifra d'affari e sul beneficio sperato. I vincoli organizzativi con altre imprese e gli impegni vincolanti di finanziamento da parte di investitori esterni vanno parimenti segnalati. In linea di principio occorre allegare l'atto costitutivo dell'impresa e/oppure l'estratto del registro di commercio. Nel caso di nuove aziende (start-up) che palesemente rientrano in un programma di promozione cantonale o federale e sono sostenute in tale contesto, il certificato di fondazione della società e/o l'iscrizione nel registro di commercio possono essere presentati anche successivamente all'autorità cantonale competente entro un termine di tre mesi.

4.7.3 Organismi internazionali

L'accoglienza di organismi internazionali costituisce un elemento della politica estera della Svizzera. La loro presenza è legata principalmente a quella dell'ONU e delle sue organizzazioni specializzate, con le quali la Svizzera ha concluso accordi di sede da cui deriva un certo numero d'impegni. Trattasi perlopiù di organizzazioni non governative (ONG), ma anche di alcune istituzioni stabilite in Svizzera sotto l'egida o con la partecipazione della Confederazione. La loro attività è in relazione con quella dell'ONU e di altre organizzazioni governative (OG).

Secondo la definizione data dalla Convenzione europea, del 24 aprile 1986, sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative, entrano in linea di conto unicamente le organizzazioni che, vista la loro struttura, la loro composizione e il loro campo d'attività, rivestono un carattere veramente internazionale. Gli altri criteri richiesti per rientrare in questa categoria di organismi sono descritti nella predetta Convenzione del Consiglio d'Europa.

Il riconoscimento da parte del Consiglio federale di uno statuto speciale al CIO ha inoltre condotto allo stabilimento in Svizzera di numerose federazioni sportive internazionali. Vista la loro struttura, funzione ed attività, questi organismi assicurano il collegamento con le organizzazioni governative e coordinano ed orientano l'attività delle società nazionali.

Infine, anche alcune federazioni internazionali a carattere religioso si sono stabilite nel nostro Paese.



Questi organismi **non devono perseguire uno scopo lucrativo**. Essi devono rispondere a un interesse generale (pubblica utilità) e il loro raggio d'azione deve estendersi a più Paesi (universalità). L'istituzione deve avere una sede o un ufficio permanente in Svizzera, la cui attività dev'essere effettiva.

Qualora si tratti di un organismo nuovamente installato, l'incarto della prima domanda deve comportare le indicazioni seguenti:

- gli statuti (definizione della natura dell'organizzazione e dei suoi obiettivi, campo d'attività, sede);
- l'elenco dei membri;
- un rapporto d'attività circostanziato;
- l'organizzazione in Svizzera (sezioni, effettivo del personale e ripartizione per nazionalità);
- le circostanze che hanno presieduto, o presiedono, all'installazione dell'organizzazione in Svizzera;
- le relazioni con altre organizzazioni internazionali.

Le organizzazioni di carattere nazionale, le istituzioni e le imprese (scuole, homes, cliniche, stazioni di televisione, radio o video, centri di formazione religiosa, centri di documentazione), anche se di origine straniera, direttamente o indirettamente collegati a un organismo internazionale, non possono prevalersi di un regime particolare.

Criteri d'ammissione

L'esperienza ha mostrato che le disposizioni degli art. 21 e 22 LStrl e 22 OASA devono essere applicate tenendo presente la specifica realtà in questo ambito e alcune situazioni particolari (tirocini di formazione). Il personale reclutato deve beneficiare di un'esperienza professionale, preferibilmente nel settore specifico. Esso dovrà occupare un posto di responsabilità.

L'incarto deve contenere le informazioni usuali concernenti qualifiche e campo d'attività della persona in seno all'organizzazione.

I permessi di dimora per i cittadini stranieri che vengono in Svizzera per lavorare in questo tipo di organismi possono essere rilasciati giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera. a OASA e 32 LStrl, segnatamente se l'entrata avviene nel quadro di un pratico organizzato sotto l'egida degli organismi interessati. Giusta l'articolo 20 capoverso 1 OASA, se la durata del soggiorno prevista supera i 24 mesi può essere rilasciato un permesso di dimora.

4.7.4 Borsisti di organizzazioni internazionali

4.7.4.1 In generale

Determinate organizzazioni internazionali governative e non governative, nel contesto dei loro programmi d'aiuto internazionale, accordano delle borse di formazione e di formazione continua. In certi casi questi soggiorni sono



organizzati dagli uffici federali. Questi borsisti possono prevalersi delle disposizioni dell'art. 30 cpv. 1 lett. g LStrl.

4.7.4.2 Criteri d'ammissione

Borsisti possono essere ammessi se i presupposti giusta l'art. 41 OASA sono adempiti. L'incarto relativo alla domanda depositato presso le competenti autorità cantonali deve contenere un attestato della borsa.

Generalmente i beneficiari di queste borse effettuano soggiorni assai brevi in Svizzera (quattro mesi al massimo), che possono pertanto essere autorizzati perlopiù in virtù dell'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA. Se è prevista una durata superiore a Quattro mesi, può essere rilasciato un permesso di dimora giusta l'articolo 20 capoverso 1 OASA.

4.7.5 Tirocinanti

L'ammissione di tirocinanti avviene, di regola generale, in virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera g LStrl e dell'articolo 41 OASA e, nell'ambito dei permessi di breve durata, giusta l'articolo 32 LStrl e l'articolo 19 capoverso 1 OASA.

Secondo l'OA-DFGP, le domande per tirocinanti approvate ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera g LStrl e dell'articolo 41 OASA non richiedono l'approvazione. In virtù dell'articolo 85 capoverso 3 OASA, in caso di dubbio i Cantoni possono trasmettere le domande alla SEM per approvazione, affinché verifichi se sono adempite le condizioni previste dal diritto in materia di stranieri o, ad esempio, dalle disposizioni in materia di salari e condizioni di lavoro. Se l'ammissione avviene nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo (art. 30 cpv. 1 lett. f), la decisione preliminare richiede l'approvazione.

4.7.5.1 Soggiorni di formazione continua prima, durante e dopo gli studi

4.7.5.1.1 In generale

Pratico prima degli studi

Le persone che, prima degli studi presso un'università o una scuola universitaria professionale svizzera, sono tenute, in base al regolamento scolastico (condizione per l'ammissione), a svolgere un pratico, di principio lo devono effettuare all'estero.

Sono possibili deroghe unicamente qualora il pratico necessario per l'orientamento di studi scelto non possa essere svolto nel Paese d'origine, il pratico in Svizzera sia accompagnato dal competente istituto di formazione e sia garantito il conseguente accesso agli studi senza esami d'ammissione.

Pratico durante gli studi

I pratici presso un'impresa effettuati da studenti cittadini di Stati terzi e immatricolati presso un'università o una scuola universitaria professionale all'estero possono essere autorizzati per una durata massima di 12 mesi, purché lo studente sia iscritto a un semestre superiore e sia dimostrato che si tratta di un **pratico obbligatorio** giusta il regolamento scolastico (la direzione



dello stabilimento conferma che il pratico è parte integrante della formazione universitaria). A seconda della durata del pratico, i soggiorni per tirocinanti cittadini di uno Stato terzo sono retti dall'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA o dell'articolo 20 capoverso 1 OASA; è ammesso un solo pratico per tutta la durata degli studi. Tali permessi sono ammissibili unicamente per aziende in cui il numero totale degli stranieri impiegati per una breve durata non supera il quarto dell'effettivo del personale dell'azienda (art. 19 capoverso 4 lettera a OASA).

Per principio, le domande vanno presentate per il tramite delle organizzazioni attive nel collocamento dei tirocinanti delle università (p. es. IAESTE o AIESEC). Tali organizzazioni collocano i tirocinanti presso imprese in Svizzera e seguono gli studenti stranieri durante il pratico nel nostro Paese. Esse vegliano a che gli studenti svizzeri interessati possano accedere a loro volta a posti di pratico all'estero. Gli studenti in formazione nel settore dell'agricoltura o in settori apparentati (selvicoltura) possono essere collocati dall'organizzazione IAAS (International Association of Students in Agriculture and related Sciences).

Le università, gli istituti di ricerca e le imprese che intrattengono relazioni professionali e personali strette con università e scuole universitarie professionali straniere attive nello stesso settore o in progetti di ricerche di punta possono depositare direttamente (senza ricorrere ad organizzazioni intermedie) domande di soggiorni di pratico per studenti. Le relazioni reciproche devono di regola essere comprovate da una convenzione scritta.

La riforma di Bologna semplifica e uniforma i curriculum di formazione e i diplomi a livello delle università e delle scuole universitarie professionali in Europa; tali obiettivi devono essere realizzati.

I pratici realizzati nel quadro dei curriculum in conformità alle direttive della riforma di Bologna sottostanno alle regolamentazioni vigenti in materia di pratico.

Possono parimenti essere ammesse persone al beneficio di una formazione professionale di base che, nel contesto di una formazione continua parallela all'attività lucrativa, frequentano un'università, una scuola universitaria professionale o una scuola tecnica riconosciuta a livello federale e, contemporaneamente, sono attive in un'impresa svizzera in qualità di tirocinanti.

I tirocinanti devono beneficiare di una retribuzione conforme a quella in uso nella regione, nella professione e nella funzione nonché alla formazione conseguita (art. 22 LStrI). Il salario deve tenere conto della formazione (numero di semestri di studio).

Oltre ai documenti usuali che accompagnano la domanda (cfr. n. [4.8.12](#) «Lista di controllo Allegati alla domanda»), dev'essere allegata in ogni caso una lettera di conferma dell'università all'estero secondo cui il tirocinante è immatricolato e il pratico è parte integrante degli studi (pratico obbligatorio).

Pratico dopo gli studi



Soggiorni di formazione continua dopo il conseguimento del diploma sono possibili nelle forme seguenti:

- tirocinio (art. 100 cpv. 2 lettera e LStrl, art. 42 OASA) nel contesto degli accordi sullo scambio dei tirocinanti conclusi dalla Svizzera con diversi Stati;
- pratico in seno a un gruppo attivo a livello internazionale, in vista di un successivo impiego presso tale gruppo all'estero o presso un importante cliente all'estero del gruppo.

I tirocinanti che hanno concluso una formazione devono essere retribuiti conformemente alla loro formazione nonché alle condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrl).

4.7.5.1.2 In particolare

Gli studenti di università o scuole universitarie professionali svizzere tenuti a effettuare un pratico oppure desiderosi di redigere il loro lavoro di diploma in un'impresa con sede in Svizzera, sottostanno alla regolamentazione data dall'articolo 39 OASA.

Il rinnovo del permesso per tirocinanti (art. 56 OASA) è possibile solo in rari casi, ad esempio se il primo pratico ha dovuto essere interrotto per motivi di salute (è necessaria una pertinente prova) oppure se il secondo pratico avviene nel contesto di studi complementari presso un'altra facoltà oppure nel contesto di studi post-diploma.

Il cambiamento di posto (art. 32 capoverso 3 LStrl) è possibile solo qualora sia stato pianificato e sollecitato sin dall'inizio del pratico oppure in presenza di motivi importanti ai sensi dell'articolo 337 CO.

4.7.5.2 Praticantato offerto da associazioni professionali

Le informazioni concernenti i soggiorni di formazione continua nel contesto di progetti offerti da associazioni professionali sono fornite dagli allegati relativi ai rispettivi settori.

4.7.5.3 Tirocinanti nel contesto dello scambio di giovani

4.7.5.3.1 In generale

L'obiettivo è quello di dare la possibilità ai giovani stranieri di venire in Svizzera per partecipare a programmi di formazione o formazione continua organizzati da organismi a livello bilaterale o multilaterale.

La presente disposizione è parimenti destinata ai giovani in corso di formazione o che, per il loro sviluppo personale o professionale, desiderano familiarizzarsi con altre culture o altri modi di vita partecipando alla vita attiva in un Paese diverso dal loro.

4.7.5.3.2 Criteri d'ammissione

Sono prese in considerazione unicamente le domande presentate da organizzazioni specialmente incaricate dello scambio internazionale di giovani



su una base di reciprocità, le quali godono pertanto di possibilità equivalenti all'estero per i giovani svizzeri. Di conseguenza, le domande presentate da Movetia, Intermundo, da una delle sue associazioni partner come ICYE o da altri organismi o istituzioni potranno parimenti appellarsi a tale disposizione, ad esempio ch Scambio di Giovani a Soletta (incaricata dello scambio internazionale di apprendisti) oppure le istanze cantionali o federali incaricate della messa in opera di programmi della Comunità europea o del Consiglio d'Europa (p. es. [Eurodysssey](#)). Di principio, questi soggiorni non eccedono i 12 mesi e possono essere autorizzati tramite permessi temporanei giusta l'art. 32 LStrl.

Onde assicurare una messa in opera rapida dei programmi e facilitarne l'organizzazione evitando le complicazioni amministrative, gli organismi interessati devono sottoporre alle competenti autorità cantionali e alla SEM, una domanda preliminare generale con tutte le indicazioni necessarie. Con ciò sarà possibile emettere un preavviso di massima e precisare i dettagli procedurali, il che consentirà agli organismi responsabili di adempiere i loro compiti e di assumere degli impegni con i loro partner e candidati.

4.7.5.3.3 Procedura

Le domande devono contenere i documenti seguenti:

- curriculum vitae del candidato;
- dati relativi al tenore e alla durata del programma di formazione nonché alla remunerazione prevista;
- dichiarazione dell'impresa o dell'organizzazione che s'incaricherà della formazione del candidato, secondo cui accetta di accogliere il giovane;
- garanzia concernente la copertura delle spese di soggiorno in Svizzera e delle spese di viaggio d'andata e ritorno del candidato.

4.7.6 Autorizzazioni nel quadro di progetti svizzeri di aiuto allo sviluppo

Le decisioni preliminari cantionali vertenti sull'ammissione di cittadini di Stati terzi nel quadro di progetti svizzeri di aiuto allo sviluppo ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera f LStrl richiedono l'approvazione indipendentemente dal settore (art. 1 lett. a cifra 8 OA-DFGP).

4.7.6.1 Programmi di formazione continua nell'agricoltura

Conformemente all'articolo 37 OASA, anche nell'agricoltura è possibile impiegare, nel quadro di progetti di aiuto allo sviluppo, persone da formare e perfezionare provenienti da Paesi terzi. Tuttavia, tali praticanti non possono essere assunti come forza lavoro. Per tali soggiorni di formazione e formazione continua valgono le seguenti condizioni:

- giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA e l'articolo 20 capoverso 1 OASA, i praticanti ricevono un permesso limitato per dimoranti temporanei soltanto quando sono impiegati nell'ambito di un progetto di formazione e formazione continua (cfr. n. [4.4.2](#)) riconosciuto dalla SEM di organizzazioni agricole (p. es. Agroimpuls, Lobag, Prométerre) o di



istituti di pubblica utilità (come HEKS, Caritas) o quando i progetti individuali sono sostenuti dalla DSC e sono rispettate le condizioni salariali e di lavoro secondo il normale contratto di lavoro e le raccomandazioni della Divisione Agroimpuls dell'Unione Svizzera dei Contadini (USC).

- Le domande e domande di progetto devono essere presentate dalle associazioni e dagli istituti menzionati alle competenti autorità cantonali. Non sono presi in considerazione progetti di agenzie di collocamento professionale. Ogni due anni occorre presentare alla SEM e alle autorità cantonali rapporti periodici sul periodo di pratica;
- il numero delle persone che svolgono una formazione e una formazione continua deve essere in rapporto equilibrato con l'effettivo totale del personale dell'azienda. Il numero degli stranieri occupati a breve termine (art. 19 capoverso 4 lettera a OASA) può superare solo in giustificati casi eccezionali il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda;
- i praticanti devono essere studenti di scuole agricole o forestali o di università. Gli istituti formativi devono partecipare all'organizzazione dei periodi di pratica. In via eccezionale sono ammessi nel quadro di progetti mirati di sviluppo, organizzati con il concorso di istituti d'aiuto o appoggiati dalla DSC, anche i giovani contadini che possiedono, fondano o ampliano una propria azienda nel Paese d'origine. Essi devono avere un'esperienza in materia agricola di almeno 2 anni;
- deve essere garantita un'adeguata intesa (conoscenze di base di una lingua nazionale svizzera);
- i permessi vanno limitati alla durata del contratto;
- i programmi necessitano di una valutazione successiva da parte delle associazioni mediatrici e delle scuole estere interessate. I risultati vanno riferiti mediante rapporto alle competenti istanze cantonali e alle autorità federali;
- le autorità preposte al mercato del lavoro possono vincolare il rilascio di permessi ad altre condizioni (p. es. formazione teorica integrativa, assistenza da parte di un insegnante della scuola d'origine);
- un periodo di pratica giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA e 32 OASA può essere svolto **soltanto una volta**. I periodi di pratica giusta l'articolo 32 OASA devono includere un blocco formativo teorico più lungo (p. es. un programma formativo di complessivamente 3 settimane in una scuola agricola) e, in base a una decisione quadro della SEM, possono essere organizzati soltanto dalla Divisione Agroimpuls dell'Unione Svizzera dei contadini (USC) o da Prométerre;
- un periodo di pratica giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA può, se ciò torna a vantaggio della formazione continua, essere trasformato in un periodo di pratica di Agroimpuls o Prométerre conformemente all'articolo 32 OASA. Parimenti, le persone che hanno



già svolto un periodo di pratica giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA possono essere riammesse uno degli anni seguenti (e dopo un soggiorno all'estero di almeno 2 mesi) a un programma di formazione continua più lungo di Agroimpuls o Prométerre, disciplinato dall'articolo 19 capoverso 1 OASA. Tuttavia, in entrambi i casi, la durata globale della formazione continua in Svizzera non può essere superiore a 18 mesi.

4.7.7 Insegnanti

4.7.7.1 In generale

L'ammissione d'insegnanti provenienti da Stati non membri dell'UE/AELS è possibile solo ciò è nell'interesse dell'economia (art. 18 capoverso 1 lettera a LStrl) e qualora non sia possibile reclutare il personale adeguato sul mercato nazionale o su quello dell'UE/AELS. Le domande sono ammesse, di principio, unicamente se presentate da scuole private di una certa importanza (scuole internazionali e scuole alberghiere rinomate), segnatamente se si tratta di scuole che impartiscono un insegnamento a tempo pieno. La scuola richiedente deve dimostrare l'impossibilità, nonostante tutti gli sforzi prodigati, di reclutare il personale adeguato sul mercato del lavoro locale o dell'UE/AELS.

4.7.7.2 Esigenze cui deve rispondere la scuola

- Scuole internazionali che impartiscono un insegnamento non basato su un piano d'insegnamento elvetico, bensì conforme a standard nazionali propri o internazionali (p. es. diploma di un College americano anziché maturità federale);
- Scuole internazionali che impartiscono un insegnamento pluridisciplinare in una lingua che non sia una lingua nazionale svizzera (p. es. inglese); ciò concerne segnatamente le materie il cui contenuto va insegnato, per motivi didattici, nella lingua d'insegnamento della scuola (p. es. insegnamento scientifico, contrariamente all'insegnamento musicale);
- Scuole alberghiere rinomate che impartiscono un insegnamento dal contenuto prettamente internazionale e il cui know-how non è disponibile in Svizzera, risp. negli Stati dell'UE/AELS (p. es. gestione alberghiera d'estremo oriente).

Sono rilasciati **permessi di dimora** per un'attività limitata giusta l'articolo 33 capoverso 3 LStrl unicamente se la persona è al beneficio di un contratto di lavoro di più di 24 mesi e se sono adempiti gli altri presupposti. I permessi di dimora vengono rilasciati per uno scopo preciso e possono essere legati ad altre condizioni. Un **permesso di breve durata** ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 OASA può essere rilasciato se l'insegnante è al beneficio di un contratto di lavoro uguale a dodici mesi o inferiore.



4.7.7.3 Esigenze cui devono rispondere gli insegnanti**4.7.7.3.1 Criteri per il rilascio di un permesso giusta l'articolo 20 capoverso 1 OASA**

- Insegnanti al beneficio di un diploma universitario;
- **almeno due anni d'esperienza** in un istituto scolastico analogo e al medesimo livello;
- i salari devono corrispondere a quelli in uso nel settore e nella professione. La formazione dell'insegnante, la sua esperienza professionale e il suo elenco degli obblighi devono essere presi in linea di conto per la valutazione del salario.

4.7.7.3.2 Criteri per il rilascio di un permesso di breve durata giusta l'articolo 20 capoverso 1 OASA

- Insegnanti al beneficio di un diploma universitario;
- almeno un anno d'esperienza in un istituto scolastico analogo e al medesimo livello;
- i salari devono corrispondere a quelli in uso nel settore e nella professione. La formazione dell'insegnante, la sua esperienza professionale e il suo elenco degli obblighi devono essere presi in linea di conto per la valutazione del salario.

4.7.7.4 Insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d'origine

Per gli insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d'origine valgono, oltre agli abituali criteri di ammissione al mercato del lavoro (art. 18–24 LStrl), anche le condizioni di cui all'articolo 26a LStrl in materia d'integrazione.

Sono considerati qualificati ai sensi dell'articolo 23 LStrl gli insegnanti con una formazione pedagogica e una corrispondente esperienza professionale. Essi possono esercitare la loro attività a titolo principale in una scuola di lingua o cultura di un ente pubblico (p. es. scuola di un'ambasciata o di un consolato) o privata (associazione, fondazione). In caso di distacco dovranno essere rispettati i relativi requisiti (cfr. cifra 4.3.4.1, 4.3.4.2)

Per l'esame delle condizioni di cui all'articolo 26a LStrl si rimanda ai numeri [4.3.7](#) e [3.3.1](#).

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di insegnanti di lingua e cultura del Paese d'origine ai sensi dell'articolo 26a LStrl richiedono l'approvazione (art. 1 lett. a cifra 7 OA-DFGP).



4.7.8 Sanità

4.7.8.1 In generale

Stando ai dati dell'OCSE⁴⁵ il sistema sanitario svizzero impiega, rispetto agli altri Stati membri, un numero di medici e infermieri formati all'estero superiore alla media. È pertanto opportuno ridurre la dipendenza da personale sanitario straniero. Il [Codice pratico mondiale dell'OMS per il reclutamento internazionale di personale sanitario](#) sostenuto dalla Svizzera, contiene principi etici e raccomandazioni per il reclutamento internazionale. I datori di lavoro e le autorità sono vincolati da tale codice.

Di norma le professioni in ambito sanitario sono **professioni disciplinate**. Questo significa che l'esercizio di un'attività professionale in questo settore in Svizzera è vincolato a determinate qualifiche professionali (diplomi, certificati, titoli di studio) in virtù di una legge od ordinanza. La disciplina di queste professioni esula dal diritto in materia di stranieri. La maggior parte delle professioni sanitarie è disciplinata nel diritto federale⁴⁶. Poche professioni in ambito sanitario sono ancora disciplinate dal diritto cantonale. Oltre alle condizioni minime secondo il diritto in materia di stranieri enunciate di seguito occorre pertanto conformarsi in via sistematica anche a eventuali requisiti previsti dal diritto federale o a livello cantonale. È compito dei datori di lavoro (richiedenti) ottenere i relativi chiarimenti dalle autorità federali competenti, dai dipartimenti cantionali della sanità e/o dagli uffici dei medici cantionali prima di presentare la domanda ai sensi del diritto in materia di stranieri.

Un permesso rilasciato secondo il diritto in materia di stranieri non sostituisce né il riconoscimento di un diploma o certificato straniero, qualora tale riconoscimento sia necessario, né l'autorizzazione a esercitare la professione. Non sostituisce nemmeno il permesso della polizia del commercio o quello della polizia sanitaria (art. 7 OASA). Nel quadro dell'esame delle domande le autorità cantionali preposte al mercato del lavoro e alla migrazione o la SEM possono esigere pertinenti prove o pareri.

Il sito [riconoscimento.swiss](#) della SEFRI⁴⁷ propone una panoramica delle professioni disciplinate in Svizzera, con indicazione del tipo di disciplina e della competenza a livello federale e cantonale.

4.7.8.2 Medici e medici che assolvono una formazione continua (detti medici assistenti)

4.7.8.2.1 In generale

⁴⁵ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

⁴⁶ Legge federale sulle professioni sanitarie, LPSan: [RS 811.21](#)

⁴⁷ Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione



In conformità con la LStrl è possibile ammettere medici provenienti da Stati non membri dell'UE/AELS per esercitare nel settore stazionario o clinico purché siano soddisfatti i necessari requisiti. Di principio, i medici provenienti da Stati terzi sono considerati qualificati ai sensi dell'articolo 23 LStrl qualora abbiano terminato gli studi in medicina e abbiano conseguito una specializzazione (corrispondente a quella dei medici specialisti FMH in Svizzera). È possibile ammettere in vista di esercitare nel settore stazionario o clinico anche medici che assolvono una formazione continua (detti medici assistenti) e che non hanno ancora conseguito una specializzazione (corrispondente a quella dei medici specialisti FMH in Svizzera).

In linea di principio i diplomi o titoli di formazione continua per le professioni mediche universitarie conseguiti all'infuori dell'UE/AELS non vengono riconosciuti in Svizzera. Dal 2018 chi esercita una professione medica universitaria in Svizzera deve essere iscritto nel MedReg⁴⁸ (. Maggiori informazioni sono reperibili all'indirizzo [Diplomi delle professioni mediche fuori UE/AELS](#).

Le decisioni di massima cantonali sull'ammissione di medici in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 LStrl (p. es. medici specialisti, medici assistenti) non sottostanno ad approvazione. Nel dubbio è possibile sottoporre un caso per approvazione alla SEM in virtù dell'articolo 85 capoverso 3 OASA.

4.7.8.2.2 Criteri per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora secondo l'articolo 19 capoverso 1 o l'articolo 20 capoverso 1 OASA a medici o medici assistenti

In linea di principio occorre dimostrare che gli sforzi di reclutamento in Svizzera e nell'UE/AELS sono rimasti senza esito. Ai sensi del numero 4.3.2.2, nel caso dei medici o medici assistenti i Cantoni possono astenersi dal richiedere la prova degli sforzi di reclutamento concreti (interpretazione generosa).

Aziende:

- cliniche universitarie, ospedali universitari, istituti universitari
- ospedali cantonali, distrettuali e regionali
- cliniche private: con l'autorizzazione dell'autorità cantonale di polizia sanitaria

Requisiti personali:

- **per i medici:** diploma di medico specialista (analogo alla formazione di medico specialista in Svizzera)
- **per i medici che assolvono una formazione continua** (detti medici assistenti): diploma di medico rilasciato da un'università.

⁴⁸ Registro delle professioni mediche universitarie



- prova dell'iscrizione nel [MedReg](#)

prova delle competenze linguistiche di livello B2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) nella lingua parlata nel luogo di lavoro (cfr. art. 33a LPMed⁴⁹ e art. 11a OPMed⁵⁰)

4.7.8.3 Infermieri diplomati

4.7.8.3.1 In generale

In Svizzera la professione di infermiere è disciplinata. Questo per garantire che chi esercita la professione disponga delle qualifiche professionali necessarie (diploma in cure infermieristiche). Chi esercita la professione di infermiere deve pertanto essere in possesso di un diploma secondo l'ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie (art. 8 ORPSan)⁵¹. Le persone titolari di un diploma in cure infermieristiche conseguito fuori UE/AELS possono essere ammesse a esercitare in Svizzera se il loro diploma straniero è suscettibile di essere riconosciuto dalla CRS⁵². L'ORPSan codifica i prerequisiti per il riconoscimento (in particolare gli art. 5 s.).

È possibile rilasciare un **permesso di soggiorno di breve durata** a infermieri diplomati (almeno 3 anni di formazione superiore) che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento del loro diploma conseguito all'estero da parte della CRS ma che dispongono di un PreCheck positivo o di una decisione parziale positiva della CRS⁵³. Queste persone possono lavorare unicamente sotto la supervisione di una persona qualificata.

È possibile rilasciare un **permesso di dimora** unicamente previo riconoscimento comprovato del diploma straniero da parte della CRS.

Prova relativa alla priorità: prove degli sforzi di reclutamento in Svizzera e nello spazio UE/AELS rimasti senza esito. Per i generi di professione con forte carenza di personale qualificato rimandiamo alle cifre [4.3.2.2](#) e [4.3.5.1](#).

Le decisioni di massima cantonali sull'ammissione di infermieri diplomati sottostanno ad approvazione giacché riguardano persone con conoscenze o

⁴⁹ Legge sulle professioni mediche; [RS 811.11](#)

⁵⁰ Ordinanza sulle professioni mediche; [RS 811.112.0](#)

⁵¹ Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie (ORPSan), [RS 811.214](#).

⁵² Croce Rossa Svizzera

⁵³ La [procedura di riconoscimento della CRS](#) può essere avviata dall'estero. Il riconoscimento del diploma secondo la CRS non può tuttavia avere luogo per persone all'estero. Lo scopo del PreCheck è di controllare se l'incarto è completo. La decisione parziale concerne l'esame concreto della domanda e lo scopo è di informare il richiedente se le condizioni del riconoscimento sono adempiute o se delle misure di compensazione sono necessarie. Gli eventuali provvedimenti di compensazione per il riconoscimento da parte della CRS devono essere assolti in Svizzera. Ciò richiede un permesso di soggiorno con attività lucrativa.



attitudini professionali specifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl e 1 lett. a n. 4 OA-DFGP).

Aziende:

- cliniche universitarie, ospedali universitari, istituti universitari
- ospedali cantonali, distrettuali e regionali
- cliniche private
- case di riposo e di cura

4.7.8.3.2 Documenti da allegare alla domanda

Oltre alla documentazione usuale e al diploma (cfr. cifra 4.8.12) occorre allegare alla domanda:

- **PreCheck con risultato positivo** o decisione parziale positiva della CRS
- prova dell'esperienza professionale rilevanti pluriennale (almeno due anni) al termine della formazione (continua), compresa l'eventuale specializzazione (attestati di lavoro)
- prova della conoscenza di livello B2 della lingua ufficiale parlata nel luogo di lavoro (secondo il QCER).
- se del caso parere dell'autorità cantonale preposta alla sanità in merito all'autorizzazione a esercitare la professione (sotto supervisione o sotto la propria responsabilità professionale)

4.7.8.4 Altre professioni sanitarie

4.7.8.4.1 In generale

È possibile ammettere altro personale sanitario in diverse professioni disciplinate (p. es. specialisti di MTC⁵⁴ e terapisti di medicina complementare, specialisti in radiologia, fisioterapisti o igienisti dentali) in casi di comprovato fabbisogno e se sono soddisfatti i requisiti delle autorità competenti per le professioni disciplinate (Confederazione, Cantoni) nonché le condizioni del diritto in materia di stranieri.

È possibile rilasciare un **permesso di soggiorno di breve durata** al personale sanitario di cui sopra che ha ultimato una formazione terziaria all'estero ma non ha ancora ottenuto il riconoscimento del proprio diploma purché disponga di un PreCheck con risultato positivo o decisione parziale della CRS⁵⁵ o di un parere favorevole erogato dall'ente responsabile per il riconoscimento e siano soddisfatte le altre condizioni d'ammissione.

⁵⁴ Medicina Tradizionale Cinese

⁵⁵ La [procedura di riconoscimento della CRS](#) può essere avviata dall'estero. Gli eventuali provvedimenti di compensazione per il riconoscimento da parte della CRS devono essere assolti in Svizzera. Ciò richiede un permesso di soggiorno con attività lucrativa.



È possibile esaminare il rilascio di un **permesso di dimora** unicamente previo riconoscimento comprovato del diploma straniero da parte della CRS o in presenza di un parere favorevole erogato dall'ente responsabile per il riconoscimento.

In caso di ammissione iniziale di **specialisti di MTC e di terapeuti di discipline della medicina alternativa** è sempre rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata (art. 19 cpv. 1 OASA). Eccezionalmente, la trasformazione di un permesso di soggiorno di breve durata in permesso di dimora per specialisti di MTC e terapeuti di discipline della medicina alternativa è possibile se è dimostrato che la persona in questione riveste una funzione chiave nell'azienda e che ha le competenze linguistiche di livello B1 secondo il QCER, nella lingua parlata nel luogo di lavoro.

Prova relativa alla priorità: prove degli sforzi di reclutamento in Svizzera e nello spazio UE/AELS rimasti senza esito. Per i generi di professione con forte carenza di personale qualificato rimandiamo alle cifre [4.3.2.2](#) e [4.3.5.1](#).

Le decisioni di massima cantonali sull'ammissione di specialisti di altre professioni sanitarie sottostanno ad approvazione giacché riguardano persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl e 1 lett. a n. 4 OA-DFGP).

Aziende:

- cliniche universitarie, ospedali cantonali, distrettuali e regionali
- cliniche private, istituzioni, gabinetti
- per le istituzioni/aziende di nuova costituzione è necessario un parere del dipartimento cantonale della sanità se la legislazione cantonale lo prevede
- Per quanto riguarda gli studi, per esempio MTC o fisioterapia, il bilancio preventivo e il conto economico possono essere richiesti a scopo di dimostrare che l'azienda è in grado di remunerare tutte le persone che vi lavorano in maniera conforme alle condizioni usuali nella località, nella professione e nel settore.
- L'esercizio della professione a titolo di libero professionista o indipendente è possibile cinque anni dopo il rilascio del permesso di dimora.

4.7.8.4.2 Documenti da allegare alla domanda

Altre professioni sanitarie (senza MTC)

Oltre alla documentazione usuale (cfr. cifra 4.8.12) e al diploma, occorre allegare alla domanda:

- **PreCheck con risultato positivo** o decisione parziale positiva della CRS o di un altro ente responsabile per il riconoscimento
- prova dell'esperienza professionale pluriennale al termine della formazione (continua), compresa l'eventuale specializzazione (attestati di lavoro)



- prova della conoscenza di livello B2 della lingua ufficiale parlata nel luogo di lavoro (secondo il QCER)
- Per specialisti della medicina alternativa, certificazione tramite Registro di Medicina Empirica RME o accreditamento presso la Fondazione alternativa ASCA oppure iscrizione a un'assicurazione complementare riconosciuta.

Per specialisti di MTC

Oltre alla documentazione usuale (cfr. cifra 4.8.12), occorre allegare alla domanda:

- diploma in MTC
- se del caso parere dell'autorità competente in ambito sanitario o dell'associazione competente in merito all'eventuale necessità di riconoscimento, iscrizione o attestato di equivalenza del diploma straniero
- certificazione tramite Registro di Medicina Empirica RME o accreditamento presso la fondazione Medicina alternativa ASCA oppure iscrizione a un'assicurazione complementare riconosciuta.
- In caso di trasformazione di un permesso di soggiorno di breve durata in permesso di dimora: prova di conoscenza di livello B1 della lingua parlata nel luogo di lavoro secondo il QCER (art. 23 cpv. 2 LStrl).

4.7.9 Ristorazione e albergheria

4.7.9.1 Cuochi

4.7.9.1.1 Esigenze cui deve rispondere l'azienda

I cuochi assunti dai ristoranti possono essere ammessi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Il datore di lavoro (ristorante di specialità) deve seguire un orientamento coerente⁵⁶, distinguersi per l'alta qualità della sua offerta e dei servizi, e proporre principalmente piatti di cucina straniera la cui preparazione e presentazione richiedono conoscenze particolari non acquisibili nel nostro Paese. Anche i ristoranti di alta gamma (ad esempio quelli stellati o riconosciuti da Gault&Millau) possono ottenere un'autorizzazione. L'autorizzazione non è invece concessa ai ristoranti che propongono menu basati su concetti gastronomici comuni, standardizzati o di tipo franchising (come fast food o piatti da asporto).

⁵⁶ Cfr. sentenza TAF C-8763/2007 consid. 8 del 28.05.2008



- b) il datore di lavoro ha dimostrato di aver effettuato tutti gli sforzi di ricerca possibili (cfr. n. 4.3.2);
- c) gli stabilimenti che, oltre al servizio in loco, propongono piatti da asporto, effettuano consegne dirette o collaborano con servizi di consegna a domicilio possono ottenere l'autorizzazione soltanto se questa parte della loro attività rappresenta meno della metà del fatturato rispetto al servizio in loco;
- d) l'organico comporta un tasso di occupazione pari almeno al 400 per cento. Non sono presi in considerazione gli allievi di scuole alberghiere che effettuano un periodo di pratica;
- e) se l'azienda dispone di diverse sedi, la domanda deve indicare chiaramente quale di esse è interessata dalla procedura. È vietato trasferire a breve termine il personale esistente da una sede all'altra al fine di raggiungere il 400% dei posti richiesti. Le prove di ricerca relative ad un'altra sede non possono essere prese in considerazione durante l'esame;
- f) la necessità di assumere cuochi per impegni stagionali deve essere adeguatamente motivata. Solo gli stabilimenti con comprovata attività stagionale (tipicamente nelle regioni turistiche) possono ottenere un'autorizzazione. Si considera stagionale un'attività⁵⁷ che realizza la maggior parte del fatturato nel giro di pochi mesi, che genera periodicamente un fatturato molto ridotto per diversi mesi o che rimane chiusa per alcuni mesi;
- g) è opportuno procedere con molta cautela nel rilasciare permessi di soggiorno di breve durata a cuochi che tornano a lavorare in Svizzera secondo un sistema di rotazione senza che sussista una motivazione concreta (criterio oggettivo, p. es. attività stagionale). Tali condizioni di impiego (chiamati contratti di lavoro a catena) non devono servire ad aggirare i criteri d'integrazione previsti dal diritto in materia di stranieri e non devono comportare svantaggi per i lavoratori (p. es. aggirando le disposizioni relative ai termini di preavviso, ai periodi di divieto di disdetta o ai periodi di prova)⁵⁸;
- h) il ristorante dispone di almeno 40 coperti all'interno;
- i) il ristorante presenta un bilancio e un conto economico positivi, non registra perdite ed è in grado di garantire salari corrispondenti al CCNL a tutti i collaboratori;
- j) il salario deve corrispondere alle condizioni salariali usuali nel luogo e nella professione nonché, come minimo, alle norme fissate dal CCNL per il settore ristorazione e albergheria, categoria IV;

⁵⁷ [L-CCNL - Allegato relativo all'art. 15 cpv. 1 CCNL Durata del lavoro / ore supplementari](#)

⁵⁸ [Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri](#): Abolizione dello statuto di stagionale e introduzione del nuovo permesso per dimoranti temporanei, cap. 1.3.6.1.



k) per quel che concerne l'assunzione di cuochi in seguito all'apertura o alla ripresa di uno stabilimento è inoltre richiesto un piano d'esercizio (con bilancio e conto economico auspicati, studio di mercato e analisi della concorrenza, dotazione in personale con il numero di collaboratori, la nazionalità e il tasso di occupazione, ecc.).

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di cuochi per ristoranti richiedono l'approvazione, trattandosi di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl e art. 1 lett. a n. 4 OA-DFGP).

4.7.9.1.2 Esigenze cui deve rispondere il professionista (qualifiche)

È necessario dimostrare di aver completato una formazione pluriennale con pertinente diploma (o formazione equivalente riconosciuta) e di disporre di un'esperienza professionale nella specialità culinaria corrispondente di almeno sei anni (inclusa la durata della formazione)⁵⁹ che includa un periodo di formazione.

In assenza di un diploma di cuoco, un'esperienza professionale di durata pluriennale, di otto anni in regola generale, può essere considerata prova di una qualifica professionale equivalente se è attestata dal ministero competente dello Stato in questione, da un'associazione professionale o da un'autorità analoga (p. es. certificato di lavoro).

Nel momento in cui si deposita la prima domanda per il professionista, è necessario allegare l'iscrizione ad un corso di lingua oppure fornire la prova di un diploma di lingua di livello A2 (competenze orali e scritte secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, QCER). Sono esclusi da questa disposizione i cuochi che svolgono solo incarichi di breve durata o stagionali per un massimo di 10 mesi.

Oltre ai documenti usuali (cfr. n. 4.8.12) alla domanda devono essere allegati:

- il modulo «*Formazione ed esperienza professionale del/la cuoco/a*» (v. [all. ad n. 4.7.9.1.2](#)) debitamente compilato;
- la prova dell'iscrizione al corso di lingua o una copia del diploma di lingua di livello A2⁶⁰.

4.7.9.1.3 Regolamentazione del soggiorno

Se si tratta del primo impiego, è rilasciato dapprima un permesso giusta l'articolo 19 capoverso 1 OASA, il quale può essere prorogato di 12 mesi (art. 32 cpv. 3 LStrl).

⁵⁹ Cfr. sentenze TAF C-388/2010 e C-391/2010 consid. 8 del 21.02.2012.

⁶⁰ Le associazioni di categoria e le organizzazioni professionali offrono corsi di lingue specifici per la professione a condizioni favorevoli per i membri del CCNL (<https://formazione-inclusa.ch/formazioni/offerte-di-base-e-formazione-di-recupero/corso-di-lingue-specifico-della-professione-in-it-t-f-in/>)



In caso di apertura di un nuovo ristorante, il primo permesso rilasciato a cuochi di specialità può essere prorogato unicamente se l'apertura è stata un successo.

Per il rilascio di un permesso di dimora giusta l'articolo 20 capoverso 1 OASA devono essere adempiti i presupposti seguenti:

adempimento cumulativo delle condizioni di cui al numero [4.7.9.1.1](#), lettere a) - k)

Conoscenze comprovate di livello A2, sia orali che scritte, della lingua nazionale utilizzata sul luogo di lavoro (art. 23 cpv. 2 LStrl).

4.7.9.2 Ammissione di diplomati della formazione professionale superiore in Svizzera

Gli stranieri che hanno portato a termine in Svizzera un ciclo di formazione della formazione professionale superiore riconosciuto dalla SEFRI⁶¹ nel settore alberghiero o della ristorazione possono essere ammessi se l'attività effettivamente esercitata è strettamente correlata al titolo di studio conseguito. Affinché possa essere concessa l'ammissione, l'attività in questione deve rappresentare un elevato interesse economico. Il riferimento alle difficoltà di reclutamento e alla carenza di personale qualificato non è di per sé sufficiente a giustificare un interesse economico rilevante (cfr. la definizione al punto 4.4.6). È esclusa l'ammissione per settori di attività generici che non presentano alcun nesso qualificato con la formazione conseguita (p. es. compiti amministrativi, estranei al settore o non attinenti agli studi, nonché attività ausiliarie) (cfr. n. 4.3.5.3). Inoltre, si applicano i normali requisiti per l'ammissione all'attività lucrativa. In relazione all'interesse economico generale, in questo contesto occorre prestare particolare attenzione anche ai requisiti aziendali (ad es. offerta di alta qualità, situazione finanziaria sana, importanza sovraregionale, nazionale o internazionale).

4.7.9.3 Praticanti nel settore alberghiero e della ristorazione (formazione e formazione continua)

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di praticanti nel settore alberghiero e della ristorazione richiedono l'approvazione se si tratta di ammissioni nell'ambito di programmi di aiuto e di sviluppo (art. 30 cpv. 1 lett. f LStrl e art. 1 lett. a n. 8 OA-DFGP).

4.7.9.3.1 Periodo di pratica successivo al conseguimento di diploma di una scuola alberghiera all'estero (dopo gli studi)

Sono possibili programmi di formazione continua per cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS titolari di un diploma di una scuola alberghiera unicamente in collaborazione con le associazioni di categoria. I programmi di formazione continua elaborati dalle aziende e verificati dalle associazioni devono essere sottoposti alle autorità cantonali competenti in materia di mercato del lavoro o migrazione nell'ambito dell'esame della domanda. I soggiorni sono limitati di

⁶¹ I cicli di formazione riconosciuti ai sensi dell'[art. 27 della legge sulla formazione professionale \(LFPr; RS 412.10\)](#) in base all'operatore di formazione figurano nell'[elenco delle professioni SEFRI](#).



principio a 12 mesi. Dal canto loro, i Cantoni devono essere disposti a rilasciare i permessi nel contesto dei contingenti a loro disposizione.

Retribuzione

Il salario deve essere almeno pari a quello previsto dal CCNL del settore ristorazione e albergheria, categoria II-IIIa (cfr. art. 10 CCNL). Nel determinare il salario si deve tenere debitamente conto della durata della formazione e dell'esperienza professionale.

Esigenze cui devono rispondere i praticanti

- a) Scuola alberghiera terminata all'estero
- b) Età massima: 35 anni

4.7.9.3.2 Periodo di pratica quale parte integrante di una formazione o di una formazione continua nel settore della ristorazione e dell'albergheria

I periodi di pratica aziendali per studenti provenienti da Stati terzi presso pertinenti istituti di formazione svizzeri o esteri nel settore ristorazione e albergheria riconosciuti da un'organizzazione svizzera del mondo del lavoro del settore e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL (cfr. elenco [art. 11 CCNL](#)) possono essere autorizzati, a condizione che si tratti di periodi di pratica obbligatori ai sensi delle basi giuridiche dell'istituto di formazione.

Retribuzione: la retribuzione è retta dall'articolo 11 CCNL del settore ristorazione e albergheria.

Esigenze cui devono rispondere i praticanti:

- a) studenti immatricolati presso un pertinente istituto di formazione (cfr. elenco art. 11 CCNL del settore ristorazione e albergheria) nel settore alberghiero e della ristorazione che frequentano una formazione professionale a tempo pieno;
- b) età massima: 35 anni.

4.7.9.3.3 Esigenze cui deve rispondere l'azienda (periodo di pratica quale parte integrante della formazione ai sensi del punto 4.7.9.3.2 e dopo il conseguimento del diploma in gestione alberghiera all'estero conformemente al punto 4.7.9.3.1)

- a) I periodi di pratica sono possibili in aziende che operano nel settore ristorazione e albergheria
- b) Esiste un programma di formazione continua elaborato in comune con le associazioni
- c) La proporzione di persone in formazione (apprendisti, allievi delle scuole alberghiere, ecc.) non supera ¼ dell'organico dell'azienda
- d) L'organico comporta un tasso di occupazione pari almeno al 500 per cento
- e) L'azienda dispone di almeno 40 coperti all'interno



4.7.9.4 Cuochi assunti a titolo eccezionale per una durata determinata**4.7.9.4.1 Condizioni generali**

Per eventi di rilevanza economica che richiedono l'impiego a breve termine di cuochi specializzati, è possibile rilasciare permessi di soggiorno di breve durata. Rientrano in questa categoria, in particolare, le settimane gastronomiche, gli eventi promozionali e fieristici, nonché gli incarichi di breve durata per cuochi itineranti che accompagnano gruppi turistici internazionali (ad esempio, gruppi di viaggiatori cinesi o indiani).

Di regola, tali impieghi sono disciplinati senza contingentamento ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA. In via eccezionale, le imprese che svolgono attività di catering durante tutto l'anno in più cantoni possono ottenere autorizzazioni di soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 OASA (soggette a contingente A tal fine devono dimostrare, mediante dati sul fatturato e conferme d'ordine, che una parte rilevante del loro fatturato deriva dal catering e che la presenza dei cuochi in diverse località è necessaria. Questi modelli di attività si riscontrano soprattutto in destinazioni turistiche rilevanti e sono spesso sostenuti da organizzazioni turistiche locali o regionali. Devono inoltre essere rispettati i requisiti di qualificazione (cfr. punto 4.7.9.1.2) e le condizioni di lavoro e salariali usuali per la località e la professione (categoria IV CCNL). Le autorizzazioni devono essere richieste nel cantone di impiego principale o, se questo non può essere determinato chiaramente, nel cantone della sede principale dell'azienda (art. 11 cpv. 1 LStrl).

4.7.10 Turismo**4.7.10.1 Personale di vendita in negozi specializzati; guide turistiche****4.7.10.1.1 In generale**

Il carattere stagionale delle attività consente di regola unicamente il rilascio di permessi di breve durata giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA, risp. l'articolo 19 capoverso 1 OASA.

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di personale di vendita in negozi specializzati e di guide turistiche richiedono l'approvazione, trattandosi di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl e art. 1 lett. a cifra 4 OA-DFGP).

4.7.10.1.2 Criteri per il rilascio di un permesso di breve durata giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA o l'articolo 19 capoverso 1 OASACriteri concernenti l'azienda:

- a) Negozi specializzati in articoli di lusso (p. es. gioiellerie) in centri turistici o in grandi città, la cui cifra d'affari dipende fortemente da una clientela proveniente da determinati Paesi (p. es. ospiti giapponesi). Tale dipendenza da determinati gruppi di clienti va dimostrata mediante



pertinenti dati relativi alla cifra d'affari (p. es. numero dei pernottamenti di questo segmento della clientela) dell'azienda. Il numero di permessi rilasciati per azienda deve costituire una proporzione ragionevole rispetto all'organico globale (al massimo 50 % del personale totale).

- b) Le agenzie di viaggio la cui cifra d'affari è garantita in maggioranza da un determinato gruppo di clienti proveniente da Paesi terzi possono, in presenza di un dimostrato volume di ordinazioni, ottenere dei permessi per un congruo numero di guide turistiche.

Criteri concernenti le persone:

Il personale di vendita specializzato e, in casi singoli, le guide turistiche che si occupano di un gruppo di clienti di una determinata nazionalità e che dispongono delle conoscenze linguistiche necessarie (lingua del gruppo di clienti, inglese o una lingua nazionale svizzera) e che dispongono di un'esperienza professionale precedente di un anno al minimo.

4.7.10.1.3 Guide turistiche senza presa d'impiego in Svizzera

Le guide turistiche che non prendono un impiego in Svizzera e che accompagnano esclusivamente quali prestatori di servizi dei gruppi di turisti stranieri in Svizzera e poi continuano il loro viaggio all'estero con il loro gruppo sono esonerati dall'obbligo del permesso di soggiorno⁶². Le disposizioni sul rilascio del visto devono essere rispettate⁶³.

4.7.10.1.4 Criteri per il rilascio di un permesso di dimora giusta l'articolo 20 capoverso 1 OASA

Criteri concernenti l'azienda:

Vedi criteri per il rilascio di un permesso di breve durata

Criteri concernenti le persone:

Solo i collaboratori nelle funzioni più importanti (p. es. quadri, gerenti) con pertinente formazione ed esperienza

4.7.10.2 Maestri di sport sulla neve; guide per discipline sportive estreme

4.7.10.2.1 In generale

In linea di massima è possibile ammettere istruttori di sci o di snowboard e guide per discipline sportive estreme solo se sussiste un'offerta turistica locale o regionale e se si tratta di persone provenienti da Stati terzi in cui le attività in questione godono di una lunga tradizione.

⁶² DTF 122 IV 231, per analogia

⁶³ Cfr. Manuale dei visti.



Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di maestri di sport sulla neve e guide richiedono l'approvazione, trattandosi di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl e art. 1 lett. a cifra 4 OA-DFGP).

4.7.10.2.2 Criteri per il rilascio di un permesso di breve durata giusta l'articolo 19 capoverso 1 OASA (mass. 6 mesi)

Criteri concernenti le aziende:

Scuole di sci riconosciute dall'Associazione delle scuole svizzere di sci (ASSS) o dall'Associazione svizzera delle professioni e delle scuole di sport sulla neve (SSBS) e aziende per discipline sportive estreme o alternative che dispongono delle pertinenti autorizzazioni e quindi rispondono alle esigenze di sicurezza.

Aziende che offrono discipline sportive estreme o alternative: per offrire a titolo professionale attività di canyoning, rafting in acque vive e discesa in acque vive a partire dal grado di difficoltà III nonché bungee jumping, le aziende devono ottenere un'autorizzazione conformemente all'ordinanza sulle attività a rischio (RS 935.91)⁶⁴. L'autorizzazione si fonda sulla certificazione in virtù del sistema di gestione della sicurezza della fondazione Safety in Adventures. Presso l'Ufficio federale dello sport (UFSPPO) è disponibile un elenco delle aziende che offrono attività a rischio munite della necessaria autorizzazione ai sensi dell'ordinanza sulle attività a rischio:

[Registro delle autorizzazioni \(admin.ch\)](#)

Criteri concernenti le persone:

Maestri di sport sulla neve diplomati, purché sussista una pertinente convenzione sullo scambio di istruttori di sci con un partner nel Paese d'origine e un'istituzione svizzera.

Specialisti di discipline sportive estreme o alternative (p. es. River Rafting, salto col paracadute, Bungee Jumping), purché siano in grado di dimostrare la propria attitudine mediante certificati, diplomi, licenze ed esperienze.

Registro:

L'Ufficio federale dello sport (UFSPPO) tiene un registro degli offerenti di attività a rischio titolari di un'autorizzazione conforme alla legislazione concernente le attività a rischio:

⁶⁴ La legge federale del 17 dicembre 2010 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio e l'ordinanza del 30 gennaio 2019 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio) disciplinano le attività di guida alpina e di maestri di sport sulla neve nonché le attività outdoor offerte a titolo professionale quali canyoning, rafting e discesa in acque vive e bungee jumping.



- [Persone titolari di un'autorizzazione](#)
- [Imprese titolari di un'autorizzazione](#).

4.7.10.3 Personale specializzato in Ayurveda e massaggio thai (alberghi benessere)

4.7.10.3.1 In generale

Il carattere ricorrente di tali attività consente unicamente il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 19 capoverso 1 o capoverso 4 lettera a OASA.

Prima del rilascio del permesso occorre dimostrare di aver cercato di reclutare il personale necessario all'interno del Paese e nello spazio UE/AELS.

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di personale specializzato in Ayurveda e massaggio thai richiedono l'approvazione, trattandosi di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl e art. 1 lett. a cifra 4 OA-DFGP).

4.7.10.3.2 Criteri per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 4 lettera a OASA

Criteri concernenti l'azienda:

Alberghi che dispongono della classificazione di specializzazione della categoria «benessere I» o «benessere II» secondo i criteri di hotelleriesuisse.

L'orientamento dell'azienda verso l'offerta benessere dev'essere dimostrato in base alla strategia dell'albergo nonché al suo marchio.

L'ammissione nel settore dell'alimentazione avviene esclusivamente nel quadro delle esigenze vigenti nei confronti dei cuochi di specialità (n. 4.7.9).

Criteri concernenti le persone:

Il personale specializzato può ottenere il permesso di soggiorno di breve durata a condizione di aver ultimato una formazione a tempo pieno, con pertinente diploma, riconosciuta dallo Stato, in Ayurveda o massaggio thai, e di disporre di almeno tre anni d'esperienza immediatamente precedenti l'impiego.

Retribuzione:

Il salario per il personale specializzato corrisponde per lo meno alla categoria IIIa secondo l'articolo 10 CCNL.

4.7.11 Sportivi professionisti; allenatori professionisti

4.7.11.1 In generale: nozione di attività lucrativa

L'esercizio di un'attività in qualità di sportivo professionista è soggetto all'obbligo del permesso (di soggiorno e di lavoro). Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di sportivi professionisti e allenatori



professionisti richiedono l'approvazione, trattandosi di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl e art. 1 lett. a cifra 4 OA-DFGP).

Nei casi seguenti vi è attività lucrativa senza assunzione d'impiego: prove di attitudine, gare di prova per una squadra di alto livello e gare amichevoli che non entrano nel contesto di un campionato nazionale o internazionale né di una coppa (coppa svizzera, UEFA o Champions-League), nonché la pertinente preparazione (allenamento). In siffatti casi si applica l'articolo 14 OASA (regola degli otto giorni).

Nei casi seguenti vi è attività lucrativa con assunzione d'impiego: persone straniere assunte da una società sportiva per partecipare a competizioni. Sono possibili determinate deroghe in caso di attività non retribuita, alle condizioni di cui al numero 4.7.11.3.

Deroghe:

Le configurazioni seguenti non sono considerate attività lucrative e pertanto non richiedono un permesso ((restano applicabili le disposizioni in materia di visto per l'entrata l'ingresso in Svizzera⁶⁵):

- partecipazione a competizioni di livello internazionale (Giro della Svizzera o di Romandia, meeting di atletica leggera, concorsi ippici, tornei di tennis, golf, ecc.);
- partecipazione ad allenamenti esulanti da qualsiasi competizione e da qualsiasi ingaggio presso un datore di lavoro in Svizzera. Devono essere soddisfatte le condizioni d'ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa;
- attività sportiva a titolo dilettantistico non remunerata. In questo caso l'ammissione non è possibile (si veda il n. [4.7.11.3](#)).

.

4.7.11.2 Sportivi professionisti

4.7.11.2.1 Criteri d'ammissione

In ambito sportivo vanno rilasciati in prima linea permessi di breve durata giusta l'articolo 19 capoverso 1 OASA. Rimandiamo anche all'Allegato «[Sportivi professionisti](#)».

⁶⁵ [Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità \(app. CH-1, lista 1\)](#)



4.7.11.2.2 Criteri concernenti le Associazioni/Federazioni

- Nelle discipline sportive di squadra (ad es. calcio, hockey su ghiaccio, pallacanestro o pallavolo) possono essere rilasciati permessi solo se la squadra gioca in una delle due leghe superiori. Non è possibile autorizzare giocatori in una divisione diversa dai due campionati maggiori. L'impiego sporadico e chiaramente limitato di un giocatore di una lega superiore in un'altra squadra di livello inferiore degli stessi club o delle stesse società per consentire loro di acclimatarsi o di ristabilirsi da una ferita può essere ammesso a titolo eccezionale. Lo schieramento regolare e sistematico in una lega inferiore è escluso.
- Non è possibile il prestito di giocatori a campionati di livello inferiore alle due massime leghe.
- Negli sport individuali o di squadra (ad. es. ginnastica, atletica leggera, nuoto, golf, tennis o pattinaggio artistico) possono essere rilasciati permessi qualora singoli membri dell'associazione ottengano risultati individuali al di sopra della media in competizioni a livello nazionale e internazionale.
- Non possono essere ammessi cittadini di Stati terzi in qualità di giocatori o allenatori di squadre di juniores o seniores.

4.7.11.2.3 Criteri concernenti le persone

- Sportivo professionista: solida esperienza competitiva a livello nazionale o internazionale (almeno un anno in una lega superiore) con presenze regolari di durata significativa.
- Allenatori professionisti: diploma di allenatore ed esperienza pluriennale in qualità di allenatore nella disciplina in questione.

4.7.11.2.4 Condizioni salariali e lavorative

- Di principio l'attività sportiva dev'essere svolta a tempo pieno e retribuita di conseguenza;
- la società sportiva deve garantire una retribuzione corrispondente alle condizioni di vita in Svizzera (salario in uso nella regione e nella professione; art. 22 LStrl).⁶⁶

Lo svolgimento di un'attività accessoria in caso di attività sportiva a tempo parziale va autorizzato con parsimonia, unicamente in casi eccezionali motivati e al massimo per il 40 per cento di un posto a tempo pieno. Di principio, allenatori e allenatori-giocatori non sono autorizzati ad esercitare un'attività

⁶⁶ Per maggiori informazioni sulle condizioni di lavoro e di salario in uso nella regione e nella professione degli sportivi professionisti, cfr. [Allegato al numero 4.7.11.2.3](#)



professionale accessoria; essi devono esercitare la loro funzione a tempo pieno presso la società.

4.7.11.2.5 Documenti richiesti

- Documenti giusta la lista di controllo al n. [4.8.12](#) con inoltre:
- **Distinzioni** (palmarès) con dati e conferme relativi all'esperienza sportiva e ai datori di lavoro precedenti. Da questi documenti deve emergere chiaramente il livello (categoria/lega) dell'attività svolta sinora e la regolarità delle presenze.⁶⁷
- **Contratti di lavoro** con dati circostanziati concernenti il salario e le eventuali prestazioni in natura. Entrano in linea di conto quali componenti, del salario nell'esame ai sensi dell'articolo 22 LStrl (salari in uso nel luogo e nella professione), i premi della cassa malattia, l'affitto, il vitto e le spese di trasporto (solo mezzi pubblici).
- Non sono considerati parte integrante del salario le prestazioni vincolate al successo, i rimborsi e altri abbuoni, come ad esempio la partecipazione a campi d'allenamento, abbonamenti a centri di fitness, biglietti aerei e prestazioni di sponsor.
- Per gli **allenatori professionisti** è **inoltre** richiesto il diploma o la pertinente conferma dell'esperienza maturata, con il riconoscimento della competente associazione sportiva svizzera.

4.7.11.3 Sportivi dilettanti

Se remunerata, un'attività sportiva svolta a titolo dilettantistico costituisce un'attività lucrativa sottostante a permesso.

Tuttavia, una persona che dispone già di un permesso che gli consente di soggiornare in Svizzera può svolgere un'attività sportiva dilettante, a condizione che non sia remunerata e che non ne derivi nessun vantaggio finanziario (p. es. prestazioni di sponsor o premi di una certa entità). L'attività sportiva non deve tuttavia costituire lo scopo principale del soggiorno (si veda l'allegato al n. 4.7.11.2 [Sportivi professionisti](#)).

In assenza di un pertinente permesso, l'esercizio di un'attività sportiva dilettantistica non remunerata non può essere invocato per ottenere un permesso di soggiorno e/o di lavoro.

Se una persona svolge una siffatta attività dietro compenso in contanti o in natura, l'attività dev'essere considerata un'attività lucrativa anche se viene definita come dilettantistica, per esempio in base alle norme della federazione sportiva in questione. Essa sottostà pertanto a permesso. Lo straniero che risiede già in Svizzera dev'essere titolare di un permesso che gli permetta di svolgere tale attività lucrativa oppure deve procurarsene uno. Se è richiesto

⁶⁷ Modulo Palmarès (all. al n. 4.7.11.2.5)



un nuovo permesso, si applicano le stesse condizioni valide nei confronti degli sportivi professionisti (si veda il n. [4.7.11.2](#)).

4.7.12 Cultura e attività ricreative

Possono essere rilasciati permessi contingentati ad artisti cittadini di Stati terzi ingaggiati a lungo termine in Svizzera quali ad esempio i musicisti di orchestre sinfoniche e gli attori di teatro (cfr. decisione del TAF C-33/2008 consid. 7.2. del 15 dicembre 2008).

Gli ingaggi in base a un contratto di lavoro della durata massima di otto mesi sono retti dall'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA.

4.7.12.1 Condizioni d'ammissione per artisti di scena (permessi contingentati conformemente agli art. 19 cpv. 1 e 20 cpv. 1 OASA)

Esigenze cui deve rispondere l'impresa

- Teatri di prosa, teatri lirici e orchestre sinfoniche di una certa importanza.
- La proporzione di cittadini di Stati terzi non deve superare un quarto dell'intero personale artistico. I pertinenti dati, con le mutazioni per la nuova stagione, vanno notificati alla SEM nel corso della primavera.

Priorità (art. 21 LStrl)

- Per dimostrare gli sforzi di reclutamento consentiti, il datore di lavoro deve dimostrare di aver organizzato una procedura di selezione (p. es. provino) in cui gli artisti svizzeri e cittadini dell'UE/AELS hanno avuto modo di dimostrare le loro attitudini artistiche. L'incarto di domanda deve parimenti contenere informazioni sulla procedura di selezione (p. es. numero di candidati per nazionalità, numero di persone sottoposte a provino, estratto del verbale relativo alla scelta dei candidati).

Condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrl)

- L'ingaggio dev'essere annuale e comportare un tasso di occupazione pari almeno al 75 per cento. Il compenso previsto deve corrispondere a quello in uso nella regione, nella professione e nel settore e garantire il minimo vitale.
- Sia la prima assunzione d'impiego che il cambiamento d'impiego nel quadro di un permesso di soggiorno di breve durata possono essere autorizzati solo nel contesto di un ingaggio diretto presso l'istituto culturale e non in base a un prestito da parte di agenzie o imprenditori.

Condizioni personali (art. 23 LStrl)

- Attori, musicisti, cantanti, ballerini classici che hanno conseguito una pertinente formazione completa.

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di artisti di scena **non richiedono, di regola, l'approvazione**, trattandosi di specialisti altamente qualificati (art. 23 cpv. 1 e 2 LStrl). In caso di divergenza concernenti



le qualifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl), le decisioni preliminari richiedono l'approvazione (art. 1 lett. a cifra 4 OA-DFGP).

4.7.12.2 L'ammissione di artisti fino a otto mesi al massimo giusta l'art. 19 capoverso 4 lettera b OASA

L'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA istituisce una speciale categoria per gli artisti. I soggiorni di queste persone fino a otto mesi al massimo non sottostanno a contingente.

4.7.12.2.1 Definizione

Sono considerati artisti le persone che svolgono un'attività creativa o interpretativa nel campo delle arti figurative o rappresentative. Ad esempio: artisti-pittori, scultori, poeti, scrittori, ballerini e attori di cinema e di teatro, registi di teatro e cinematografici, nonché decoratori, truccatori e suggeritori. Sono pure considerati artisti gli interpreti musicali e i cantanti, in particolare: gli orchestrali, gli interpreti lirici, i compositori, i direttori d'orchestra, i maestri di coro e i disc-jockeys.

Possono prevalersi delle disposizioni dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA anche le persone che si producono in un circo o in un varietà.

L'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA permette pure l'ammissione di artisti indipendenti (pittori, scultori, ecc.) per un periodo di otto mesi con un permesso di soggiorno di breve durata non computato.

Non sono invece considerati artisti le persone che esercitano un'attività artigianale artistica (p. es. tatuatori, orafi, costruttori di strumenti musicali, ceramisti) e le persone che insegnano in scuole di professioni artistiche.

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di artisti con soggiorno fino a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b OASA) non soggiacciono, come finora, all'obbligo di approvazione.

4.7.12.2.2 Obbligo del permesso

L'esercizio di un'attività artistica – indipendentemente dal fatto che sia remunerata o no – rappresenta un'attività lucrativa ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 LStrl e degli articoli 1a e 2 e di principio necessita di un permesso. Le disposizioni sulla notifica e il rilascio del permesso sono reperibili al numero 4.1.3. Occorre distinguere tra attività lucrativa con o senza assunzione d'impiego.

Per **attività lucrativa sottostante a permesso con assunzione d'impiego** in Svizzera s'intende un'attività svolta per il conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera o di un'azienda straniera con filiale in Svizzera. Si tratta di rapporti di lavoro (contratto di lavoro in vigore) in cui sussiste una relazione di subordinazione, vale a dire che l'artista è vincolato alle direttive del datore di lavoro per quanto concerne il numero e la durata delle esibizioni o altre modalità (cfr. anche: Pseudo-indipendenza [admin.ch])

Questo tipo di soggiorno sottostà all'obbligo del permesso sin dal primo giorno (art. 11 LStrl).



Per **attività lucrativa senza assunzione d'impiego** s'intende un lavoro indipendente senza trasferimento di residenza in Svizzera o lavoro dipendente per un datore di lavoro con sede all'estero (con un contratto di prestazione di servizi). Un'attività lucrativa senza assunzione d'impiego può essere esercitata per otto giorni per anno civile senza permesso di dimora (art. 14 OASA).

Nel settore dell'intrattenimento musicale, un'attività lucrativa senza assunzione d'impiego si svolge in particolare nell'ambito di concerti in appositi locali pubblici. L'organizzazione (messa a disposizione dell'infrastruttura, vendita dei biglietti d'entrata, marketing ecc.) compete al partner d'affari svizzero. Tuttavia, soltanto il gruppo musicale è responsabile del programma musicale.

4.7.12.2.3 Artisti residenti

Le residenze offrono agli artisti uno spazio per la creazione, lo scambio e la riflessione. Le residenze, ospitate da organizzazioni partner in Svizzera, creano un ambiente favorevole alla sperimentazione artistica e al dialogo culturale. Non sono orientate al profitto, ma servono a promuovere la creatività, l'apprendimento e gli incontri interculturali in un contesto non commerciale.

Il soggiorno in residenza di artisti provenienti da Paesi terzi per un massimo di 90 giorni (solitamente organizzato da Pro Helvetia o da un'organizzazione simile con sede in Svizzera) non è considerato come un'attività lucrativa. Per entrare e soggiornare in Svizzera, le persone soggette all'obbligo di visto necessitano di un visto Schengen C. Questa procedura è conforme agli obblighi di facilitazione dello scambio culturale internazionale, assunti dalla Svizzera con la ratifica della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.⁶⁸

Se una residenza si protrae per oltre 90 giorni, si tratta di un'attività lucrativa soggetta ad autorizzazione. In questo caso, un permesso di soggiorno deve essere richiesto presso le autorità cantonali competenti (art. 11 par. 1 LStrl).

In ogni caso, si applicano le [condizioni ordinarie di ingresso in Svizzera](#). (art. 5 LStrl ; [Prescrizioni in materia di visti, appendice 1 lista 1](#)).

4.7.12.2.4 Criteri d'ammissione al mercato del lavoro

Le autorità cantonali competenti in materia di mercato del lavoro e di stranieri garantiscono di comune intesa che sarà dedicata particolare attenzione a questo tipo di permesso non sottoposto a contingente. I criteri qui di seguito menzionati vanno verificati per ogni richiesta:

Condizioni personali (art. 23 LStrl)

⁶⁸ Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (RS 0.440.8)



Le domande di soggiorno o di visto in favore di artisti presentate alle autorità competenti in materia di mercato del lavoro o di migrazione o rispettivamente alle rappresentanze svizzere all'estero devono essere accompagnate da documenti che attestino le loro qualifiche. Possono essere considerate prove sufficienti diplomi di una formazione completa presso una scuola tecnica superiore o di livello superiore nel corrispondente ambito artistico e/o documenti sulla lunga esperienza artistica (p. es. recensioni, supporti musicali con indicazioni sul numero di esemplari venduti, articoli su quotidiani o sulla stampa specializzata, informazioni su mostre o concerti o altri documenti appropriati).

Priorità (art. 21 LStrl)

Il settore artistico ha una forte dimensione internazionale. Di tale aspetto è tenuto conto con la possibilità di svolgere un'attività lucrativa in Svizzera per otto mesi senza contingentamento. La priorità degli indigeni si applica, in particolare in settori quali la musica leggera.

Nell'ambiente dei **DJ** l'offerta di persone sul mercato del lavoro indigeno o nella zona UE e AELS è sufficientemente grande. L'ammissione di DJ provenienti da Paesi terzi va pertanto limitata ai DJ di fama internazionale. Qui occorre una pertinente prova.

Condizioni salariali e lavorative usuali per il luogo, la professione e il settore (art. 22 LStrl e art. 22 OASA)

Al momento dell'ammissione di artisti occorre verificare se sono pagati compensi usuali per il luogo, la professione e il settore. Deve inoltre essere garantito che le persone straniere possano sostenere autonomamente i costi del proprio mantenimento per tutto il soggiorno. Di principio è dunque possibile rilasciare permessi soltanto se l'ingaggio presso il datore di lavoro è svolto nell'ambito di un posto a tempo pieno (5 giorni alla settimana).

In casi dubbi, le autorità esigono dall'organizzatore o dal datore di lavoro una dichiarazione di garanzia (art. 14 segg. [OEV](#)).

Se non sono disponibili dati certi relativi al settore, la SEM si basa sulle direttive relative alle tariffe per i musicisti del settore della musica leggera (si veda sotto) per verificare le condizioni salariali per domande dai più svariati ambiti culturali.

Su richiesta delle autorità, il datore di lavoro è tenuto a produrre i conteggi di stipendio firmati dagli artisti. Gli artisti non possono svolgere **altre attività** oltre all'ingaggio autorizzato.

In particolare nel caso di **gruppi a partire da 5 persone**, le autorità cantonali esigono la presentazione del fatturato attuale nonché del bilancio e del conto economico dell'impresa e verificano se sono dati i presupposti, sotto il profilo dell'economia aziendale, per un'assunzione alle condizioni salariali e lavorative usuali per il luogo e il settore.

I musicisti del settore della musica leggera devono essere remunerati almeno alle tariffe stabilite di comune intesa dall'Associazione svizzera dei



caffè-concerto, cabaret, dancing e discoteche (ASCO) e dall'Unione svizzera degli artisti musicisti (usdam).

Tutti gli artisti impiegati devono versare i contributi sociali e vanno dunque notificati dal datore di lavoro presso una cassa di compensazione nonché presso le autorità fiscali per il conteggio dell'imposta alla fonte. In caso di ingaggi superiori ai 3 mesi, il datore di lavoro deve inoltre notificare i lavoratori presso una cassa pensioni per la previdenza professionale (LPP). I musicisti devono inoltre disporre di una sufficiente assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Le casse di compensazione o l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ([UFAS](#)) forniscono informazioni in merito a domande riguardanti le assicurazioni sociali. Le domande relative all'imposta alla fonte sono di competenza delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

4.7.12.2.5 Durata del soggiorno

Gli artisti possono svolgere un'attività lucrativa in Svizzera soltanto per otto mesi per anno civile. Le vacanze e le interruzioni del lavoro per malattia o altri motivi sono computate su questi otto mesi. A seconda del tipo di attività, l'artista può svolgere l'attività lucrativa presso il medesimo o diversi datori di lavoro, nello stesso o in più Cantoni, con o senza interruzione.

4.7.12.2.6 Indicazioni speciali

Stati UE con regolamentazione transitoria in materia di libera circolazione delle persone

I permessi di lavoro per musicisti e artisti continuano a essere rilasciati senza contingenti, al massimo fino a otto mesi, conformemente all'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA (per la procedura vedasi n. 4.7.12.2. Per soggiorni più lunghi occorre ottenere un permesso UE/AELS sottoposto a contingente.

Grandi gruppi musicali provenienti da Paesi con un'elevata pressione migratoria o da Paesi i cui cittadini chiedono spesso asilo in Svizzera

È opportuna una grande prudenza nel rilasciare permessi nel caso di domande da parte di persone provenienti da Paesi i cui cittadini chiedono spesso asilo in Svizzera ([Statistiche sull'asilo](#)). Le domande presentate da gruppi di musica leggera e folklore molto grandi provenienti da tali Paesi non vanno accolte, tranne se è dimostrato senza ombra di dubbio – e confermato dalla rappresentanza svizzera – che si tratta di artisti di fama internazionale.

Mediazione da parte di agenzie estere

Le agenzie estere possono collocare lavoratori in Svizzera soltanto con la collaborazione di un'agenzia svizzera. Informazioni più dettagliate in merito e una lista degli intermediari privati autorizzati sono reperibili sul sito gestito dal [SECO](#).

Visti con durata di validità protratta



Occorre prudenza nel rilasciare visti con una durata di validità protratta ad artisti che non hanno mai o hanno solo recentemente assunto ingaggi in Svizzera. La decisione di rilasciare un visto con una durata di validità protratta deve basarsi sul programma della tournée, sulla durata complessiva del soggiorno e sul numero di entrate. Nel quadro attuale è possibile rilasciare visti con una durata di validità protratta a musicisti che da anni si esibiscono con successo in Svizzera.

4.7.12.2.7 Documentazione e procedura per permessi per musicisti e artisti

Nel contesto dell'introduzione della carta di soggiorno biometrica, a partire da una durata del soggiorno di tre mesi Schengen richiede un pertinente permesso. Pertanto, se è previsto un soggiorno di massimo tre mesi, l'interessato ottiene un visto C e un attestato di lavoro. I soggiorni di almeno tre mesi e al massimo otto mesi sono regolati in base a una carta di soggiorno e a un attestato di lavoro.

In linea di principio, gli artisti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA ottengono una carta di soggiorno biometrica con durata di validità di otto mesi consecutivi. In casi giustificati, qualora si possa prevedere che il soggiorno subirà ripetute interruzioni e si protrarrà per complessivi otto mesi nell'arco di dodici mesi, può essere rilasciata una carta biometrica della durata di dodici mesi (240 giorni / 12 mesi). In caso di cambiamento di datore di lavoro, d'indirizzo o di Cantone occorre modificare solo l'attestato di lavoro.

Per il disciplinamento circostanziato della carta di soggiorno biometrica e non biometrica rinviamo al numero 3.1.7.

Procedura per il permesso di soggiorno:

Il richiedente	presenta il modulo A7/M8/K9 e la documentazione della domanda all'autorità cantonale degli stranieri <u>almeno 6 settimane prima dell'assunzione dell'impiego</u> ; in via eccezionale sono possibili termini di presentazione più brevi in presenza di circostanze speciali come malattia o infortunio.
L'autorità degli stranieri e/o l'ufficio cantonale del lavoro del Cantone della prima entrata	registra i dati personali nel SIMIC ed esamina la documentazione secondo criteri cantonali del diritto in materia di mercato del lavoro e di stranieri e relativi al mercato del lavoro. Le autorità cantonali evadono di propria competenza tutte le domande. Nel dubbio sollecitano un parere della SEM.
L'autorità cantonale degli stranieri	riceve se del caso la domanda dalla SEM, emana una decisione in caso di rifiuto o registra i dati dell'ingaggio nel SIMIC per controllare il rispetto del soggiorno massimo di 8 mesi e trasmette l'autorizzazione al rilascio del visto alla rappresentanza svizzera all'estero in caso di approvazione.

Il richiedente produce almeno la **documentazione** seguente:



- [modulo A7/M8/K9](#), disponibile sul sito internet della SEM
- **contratto di lavoro/contratto d'ingaggio** firmato da entrambe le parti contraenti e con l'indicazione dei giorni di lavoro, orari di esibizione, vacanze, prestazioni supplementari quali vitto e alloggio gratuiti, ecc.; contratti tipo possono essere richiesti alla ASCO.
- in caso di più luoghi di esibizione: **piano della tournée** con indicazione dei luoghi di esibizione e della durata dei rispettivi soggiorni
- **fotocopia del passaporto**
- **attestazione di un'assicurazione malattia**
- **prova dell'attività artistica finora svolta o della formazione assolta nell'ambito artistico**
- altri documenti richiesti dalle autorità cantonali o dalle rappresentanze svizzere all'estero

Per domande riguardanti club, bar e ristoranti occorre considerare anche la direttiva del febbraio 2018 (v. [allegato II al n. 4.7.12.2](#)).

4.7.12.3 Artisti e impiegati di un circo

Ai cittadini di Stati terzi attivi in qualità di artisti che si esibiscono in un circo o di impiegati di un circo con **mansioni chiaramente definite nel settore della cura degli animali e della costruzione del tendone**, possono essere rilasciati dei permessi di breve durata se sono adempiti i presupposti relativi al mercato del lavoro di cui agli articoli 18-24 LStrl - segnatamente la priorità.

Gli artisti professionisti possono ottenere dei permessi in virtù dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA. In tal modo è tenuto conto delle circostanze particolari che caratterizzano questo settore.

Esigenze cui devono rispondere gli stabilimenti:

I permessi possono essere accordati ai circhi in tournée per otto mesi ininterrottamente, non però ai circhi i cui proventi scaturiscono perlopiù da attività che non rientrano nel quadro delle tournées tradizionali (p. es. affitto di tendoni).

Esigenze cui devono rispondere i professionisti per il rilascio di un permesso di breve durata giusta l'articolo 19 capoverso 1 OASA:

- Artisti e impiegati attivi nella **cura degli animali** o nella **costruzione del tendone di un circo**.
- Le conoscenze professionali specifiche devono essere dimostrate o garantite da un'esperienza professionale rilevante.
- Le condizioni salariali e lavorative e l'importo della remunerazione devono essere conformi a quelle del luogo, della professione e del settore (Art. 22 LStrl). Si deve tenere conto di eventuali convenzioni di partenariato sociale.
- È escluso l'esercizio di un'attività accessoria.



Esigenze cui deve rispondere il professionista per il rilascio di un permesso di breve durata giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA

- **L'artista** è al beneficio di una formazione di artista professionista o fa parte di una famiglia con una ricca tradizione artistica.
- Le condizioni salariali devono corrispondere ai requisiti del luogo, della professione e del settore in questione.
- È escluso l'esercizio di un'attività accessoria.

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di personale circense richiedono l'approvazione, a condizione che non riguardino gli artisti ai sensi dell'art. 19 cpv. 4 lett. b OASA, trattandosi di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl e art. 1 lett. a cifra 4 OA-DFGP)

4.7.13 Costruzione (montatori di stand d'esposizione, montatori, personale di imprese straniere fornitrici di installazioni)**4.7.13.1 In generale**

Gli impieghi di manodopera straniera che esulano dal campo d'applicazione dell'ordinanza sulla libera circolazione delle persone (OLCP, [RS 142.203](#)) sono possibili unicamente in rari casi eccezionali debitamente motivati per le attività elencate al numero 4.7.13.2.

Nell'edilizia e nei rami accessori dell'edilizia, tutti gli impieghi di ditte straniere distaccate in Svizzera soggiacciono all'obbligo del permesso sin dal primo giorno di lavoro. Il regolamento del soggiorno avviene mediante un permesso giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA. Per le attività di pianificazione e progettazione, tuttavia, il permesso è obbligatorio solo a partire dal nono giorno di lavoro.

Rinvii:

- Nozione di attività lucrativa → n. [4.1.1](#)
- Prestazioni di servizio → n. [4.8.2](#)
- GATS → n. [4.8.1](#)

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di costruttori di stand da fiera, montatori, personale di officina ecc. richiedono l'approvazione, trattandosi di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl e art. 1 lett. a n. 4 OA-DFGP).



4.7.13.2 Singole attività e funzioni**4.7.13.2.1 Montatori di stand d'esposizione⁶⁹**

In occasione di fiere o esposizioni regionali sono allestiti stand da apposite divisioni in seno alle rispettive imprese oppure da montatori di stand che lavorano su mandato.

Le attività che fanno parte del settore principale dell'edilizia o dei rami accessori dell'edilizia e che vengono eseguite da montatori di stand stranieri, soggiacciono dal primo giorno all'autorizzazione (Stati terzi) o all'obbligo di notifica (fornitori di servizi provenienti dall'UE/AELS).

Il settore principale dell'edilizia comprende tutti i lavori direttamente connessi alla costruzione fisica di edifici, per esempio i lavori di edilizia civile e di ingegneria civile. I rami accessori dell'edilizia comprendono invece tutte le attività supplementari necessarie al completamento di un edificio, come gli impianti elettrici, i lavori di tinteggiatura, l'allestimento di ponteggi e i lavori di falegnameria. Per determinare l'assoggettamento al settore principale dell'edilizia o a rami accessori dell'edilizia le autorità cantonali devono fondarsi su eventuali convenzioni collettive di lavoro, sui contratti normali di lavoro, sull'articolo 5 dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in svizzera (RS 823.201) o sui corrispondenti codici NOGA 2025 (cpv. 41 a 43, 82).

Se l'attività effettiva di un montatore di stand d'esposizione è classificata come attività dei rami accessori dell'edilizia, l'obbligo di autorizzazione (per prestatori di servizi provenienti da Stati terzi) o l'obbligo di notifica (per i fornitori di servizi provenienti dall'UE/AELS) si applica a partire dal primo giorno di lavoro. Se invece le attività svolte comprendono prevalentemente lavori di progettazione, gestione o coordinamento senza relazione con il settore principale dell'edilizia o con i rami accessori all'edilizia, i prestatori di servizi beneficiano della regola degli otto giorni di cui all'articolo 14 capoverso 1 OASA e art. 6 capoverso 1 ODist⁷⁰. In caso di dubbi sulla classificazione dell'attività svolta, i datori di lavoro devono ottenere un'autorizzazione dalle autorità cantonali competenti (o, nel caso di cittadini UE/AELS, presentare una notifica).

4.7.13.2.2 Montatori di case prefabbricate

⁶⁹ Non esiste un'attività indipendente denominata «montaggio di stand d'esposizione» in quanto tale, poiché nella pratica, a seconda dell'attività concreta, possono essere applicati, per esempio, la CCNL di obbligatorietà generale per l'artigianato del metallo, per il ramo della falegnameria, per il ramo dell'installazione elettrica e delle telecomunicazioni, del settore della pittura e della gessatura o per la posa dei ponteggi.

⁷⁰ Cf. sentenza F-4439/2024 del Tribunale amministrativo federale del 10 marzo 2025. Le autorità responsabili del controllo del mercato del lavoro sono tenute a verificare se un'attività è classificata come appartenente al settore edile principale o ai rami accessori dell'edilizia.



Per ogni mandato possono essere ammessi sulla base di un permesso di breve durata giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA di principio solo un capomontatore e al massimo quattro specialisti della ditta straniera.

4.7.13.2.3 Montatori di costruzioni mobiliari e provvisorie

Il montaggio e smontaggio di impalcature pubblicitarie, tribune, tende e container per uso commerciale, capannoni, padiglioni, ecc. rientrano nel settore della costruzione e sottostanno pertanto sin dal primo giorno all'obbligo del permesso (giusta l'art. 19 cpv. 4 lett. a OASA).

4.7.13.2.4 Personale di imprese straniere fornitrici di installazioni

Per il montaggio, le riparazioni e lo smontaggio di installazioni per grandi cantieri prodotte all'estero (installazioni di carico, sili, trasportatori a nastro, casseforme per gallerie, ecc.), data la complessità delle installazioni e per motivi di sicurezza del lavoro, possono essere ammesse intere squadre di montaggio, risp. specialisti dell'impresa fornitrice. I permessi sono rilasciati in funzione della durata effettiva del soggiorno giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA, l'articolo 20 capoverso 1 OASA o l'articolo 20 capoverso 1 OASA.

4.7.14 Trasporto

4.7.14.1 Conducenti professionali di imprese di trasporto internazionali

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di conducenti professionali di imprese di trasporto internazionali richiedono l'approvazione nella misura in cui si tratta di costellazioni soggette ad autorizzazione giusta la circolare SEM-SECO (v. sotto) (servizio di linea), trattandosi di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl e art. 1 lett. a cifra 4 OA-DFGP).

4.7.14.1.1 Imprese di trasporto con sede in Svizzera

I conducenti professionisti cittadini di Stati terzi ottengono un permesso se eseguono regolarmente trasporti tra la Svizzera e la regione d'origine e adempiono le usuali condizioni di ammissione al mercato del lavoro (in particolare gli articoli 22 e 23 LStrl).

In linea di principio può essere rilasciato loro unicamente un permesso di soggiorno di breve durata di al massimo quattro mesi/120 giorni (art. 19 cpv. 4 lett. a OASA). La durata dell'attività svolta in Svizzera (inclusi il carico, lo scarico e lo svolgimento di lavori di revisione e manutenzione) non deve superare i quattro mesi in un periodo di 12 mesi. I conducenti **conservano il loro domicilio all'estero.**

I conducenti professionisti sottoposti all'obbligo del visto ottengono un visto di tipo D con la menzione «vale quale titolo di soggiorno». Tale visto li autorizza a entrare in Svizzera e a effettuare viaggi entro lo spazio Schengen. I restanti conducenti professionisti domiciliati all'estero ottengono su richiesta un'assicurazione di rilascio del permesso di soggiorno di breve durata.



Attività lucrativa nella zona di frontiera

Ai conducenti professionali assunti da imprese con sede nella zona di frontiera svizzera per effettuare trasporti esclusivamente entro tale zona può essere rilasciato un permesso per frontalieri. Sono fatte salve le disposizioni generali d'ammissione, in particolare le disposizioni relative alla priorità per il reclutamento giusta l'articolo 21 LStrl.

Al conducente titolare di un permesso per frontalieri che effettua trasporti al di fuori della zona di frontiera è richiesto il consenso da parte dei rispettivi Cantoni di destinazione se tali trasporti superano otto giorni per anno civile (art. 14 OASA, art. 39 cpv. 1 LStrl).

Attività lucrativa all'estero

I conducenti assunti da imprese con sede in Svizzera non necessitano di un permesso di lavoro e di dimora per transitare nel territorio elvetico senza caricare o scaricare merce.

Il visto è tuttavia necessario per coloro che provengono da un Paese i cui cittadini sono sottoposti all'obbligo generale del visto.

4.7.14.1.2 Imprese di trasporto con sede all'estero

I conducenti di imprese di trasporto con sede all'estero non necessitano di un permesso di dimora se i trasporti che effettuano in Svizzera non superano otto giorni per anno civile (art. 14 OASA).

Se i trasporti (inclusi il carico e lo scarico) durano oltre otto giorni, occorre un permesso di lavoro. I conducenti professionisti cittadini di Stati terzi ottengono un permesso se eseguono regolarmente trasporti tra la Svizzera e la regione d'origine e adempiono le usuali condizioni di ammissione al mercato del lavoro (in particolare gli articoli 22 e 23 LStrl).

In linea di principio, può essere rilasciato soltanto un permesso di dimora di breve durata al massimo per quattro mesi/120 giorni (art. 19 cpv. 4 lett. a OASA).

La SEM e la SECO hanno erogato [una circolare comune](#) sulle prescrizioni del diritto in materia di stranieri applicabili ai trasportatori ed autisti, che forniscono servizi transfrontalieri connessi con accordi settoriali internazionali

4.7.14.1.3 Regolamentazione per il Principato del Liechtenstein

Per tutti i trasporti in provenienza da, a destinazione di o attraverso il Principato del Liechtenstein occorre richiedere un permesso supplementare presso l'«Ausländer- und Passamt» a Vaduz.

4.7.14.2 Membri d'equipaggio di imprese di trasporto aereo

La presente regolamentazione, decisa di comune accordo dalle competenti autorità federali, concerne

- **i membri d'equipaggio (piloti e assistenti di volo) provenienti da Paesi terzi a bordo di aeromobili svizzeri;**



- **lo scambio di membri dell'equipaggio di volo e di cabina a bordo di voli codeshare;**
- **l'occupazione di assistenti di volo assunti all'estero.**

Si tratta di persone di cittadinanza straniera con luogo di servizio e di domicilio all'estero che esercitano un'attività lucrativa a bordo di aeromobili svizzeri.

Il diritto svizzero in materia di stranieri (legge sugli stranieri LStrl e ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa OASA) si basa sul principio di territorialità, per cui le pertinenti disposizioni sono limitate al territorio geografico svizzero. Anche se secondo la legge federale sulla navigazione aerea (LNA)⁷¹ a bordo degli aeromobili svizzeri è applicabile il diritto svizzero, un aeromobile è territorio svizzero. Tenuto conto di tali aspetti giuridici, è esclusa l'applicazione delle disposizioni svizzere in materia di stranieri a bordo di aeromobili svizzeri.

In base al diritto vigente, per impiegare a bordo di aeromobili svizzeri membri dell'equipaggio di volo e di cabina stranieri assunti all'estero, non è necessario né un permesso rilasciato dalle autorità preposte al mercato del lavoro o da quelle di polizia degli stranieri né il consenso dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

I membri dell'equipaggio di volo e di cabina con luogo di servizio all'estero e la cui attività sul territorio svizzero (aeroporti) è limitata all'interno degli aeromobili **non necessitano di un permesso di lavoro e di dimora**. Tra le attività all'interno degli aeromobili figurano anche le istruzioni e l'espletamento delle mansioni di sicurezza al momento dell'imbarco.

Oltre ai membri d'equipaggio stranieri con luogo di servizio in Svizzera, **necessitano di un permesso di lavoro e di dimora** anche i membri d'equipaggio con luogo di servizio all'estero, se svolgono soggiorni di formazione o formazione continua aziendale oppure lavori in qualità di personale a terra (servizio allo sportello, azioni PR eccetera).

I soggiorni nell'ambito della cooperazione transfrontaliera concernenti persone con luogo di servizio presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse possono essere regolati in applicazione dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl (n. [5.5.1](#)).

4.7.14.3 Membri d'equipaggio di imbarcazioni per la navigazione interna (Reno) di imprese svizzere (campo d'applicazione; impieghi di durata determinata per il trasporto navale di persone)⁷²

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di membri d'equipaggio di imbarcazioni per la navigazione interna richiedono l'approvazione, trattandosi di persone con conoscenze o attitudini

⁷¹ [RS 748.0](#)

⁷² Versione del settembre 2017



professionali specifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl e art. 1 lett. a cifra 5 OA-DFGP).

4.7.14.3.1 Situazione iniziale

Le disposizioni in materia di stranieri contenute nella LStrl e nell'OASA si basano sul principio di territorialità, ossia di regola si applicano alle persone presenti in Svizzera. I membri d'equipaggio stranieri a bordo di battelli che navigano sul Reno non necessitano quindi di un permesso di dimora e di lavoro svizzero unicamente se è dimostrato che la loro missione si svolge anche in Svizzera (la prova può essere fornita p. es. producendo gli orari e i contratti di lavoro).

Di norma le missioni su territorio svizzero (missione nel Cantone Basilea-Città) sono autorizzate in virtù dell'articolo 19 capoverso 4 OASA (mass. 120 giorni in un periodo di 12 mesi). Il personale a bordo di battelli di navigazione interna ottiene un visto D con la menzione: «Valido da fino al, scopo esercizio di un'attività lucrativa per un massimo di 50 giorni, attivo come collaboratore su un battello renano » (codice di ammissione 1226, codice d'osservazione 027). La validità del visto è di al massimo 10 mesi.

Per **le aziende con sede operativa in Svizzera**, è necessario un permesso di lavoro per i cittadini di paesi terzi che lavorano su navi fluviali a partire dal primo giorno di impiego, che può essere richiesto al Cantone di Basilea Città (Cantone di impiego).

Si considera che un'azienda abbia sede operativa in Svizzera se dispone di una struttura aziendale effettiva in Svizzera. Ciò presuppone cumulativamente:

- un team dirigenziale che impartisce istruzioni al personale e dispone del potere decisionale necessario per l'esecuzione dei compiti;
- un'amministrazione e una segreteria;
- locali commerciali (ad es. uffici);
- l'esecuzione dei conteggi salariali in Svizzera e
- le prove che il personale è retribuito dall'azienda con sede in Svizzera.

Le società di comodo, le società di domicilio senza attività operativa in Svizzera e le agenzie di lavoro interinale non soddisfano questi requisiti.

Per **le imprese con sede operativa all'estero**, l'attività di cittadini di paesi terzi in Svizzera è possibile senza autorizzazione per un massimo di otto giorni per anno civile nell'ambito della cosiddetta regola degli otto giorni ai sensi dell'articolo 14 OASA. Un impiego in Svizzera che superi tale limite è consentito solo con un'autorizzazione, per cui il datore di lavoro deve avere una sede operativa in Svizzera.

I visti o i permessi di lavoro di altri Stati non danno diritto all'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera o in un altro Stato. Sono fatte salve le normative nazionali specifiche e, in Svizzera, l'attività lucrativa di breve durata esente da autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 OASA (massimo otto giorni per anno civile).



Gli impieghi in Svizzera devono essere costituire un'attività lucrativa. Mere formazioni o altre attività, come per esempio la partecipazione a eventi festivi dell'impresa di trasporto, non soddisfano questo requisito.

L'esercizio di un'attività lucrativa sul territorio di un altro Stato bagnato dal Reno è retto dal diritto nazionale vigente in tale Stato. I pertinenti permessi di soggiorno, ovvero di lavoro vanno sollecitati presso le autorità degli altri Stati. Occorre conformarsi alle condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione.

4.7.14.3.2 Considerazioni e condizioni relative al mercato del lavoro

Nel caso dell'ammissione di **personale di bordo proveniente da Paesi terzi**, visto il potenziale di reclutamento negli Stati europei è necessario un esame accurato, per quanto concerne la priorità, soprattutto nei riguardi del personale alberghiero (art. 21 LStrl, cfr. n. [4.3.2.](#)), le qualifiche personali (prova di qualifiche professionali e linguistiche, art. 23 LStrl) e le condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrl).

La fornitura a prestito di membri d'equipaggio provenienti da Stati terzi in vista di missioni sul Reno è esclusa, giacché di regola non vanno rilasciati permessi iniziali di lavoro per cittadini di Stati terzi che intendono entrare in Svizzera nel contesto della fornitura di personale a prestito (v. n. [4.8.4.3.1](#), Principio giusta l'art. 21 LC). Sono impiegati a prestito i membri d'equipaggio che lavorano sotto i poteri direttivi dell'impresa in cui si svolge la missione e sui quali il fornitore di personale a prestito non ha invece nessun potere direttivo (v. n. [4.8.2.9](#) «Delimitazione rispetto alla pratica del personale a prestito»).

La conferma delle qualifiche per il **personale nautico** è rilasciata per scritto, previo esame, dalla Direzione della navigazione renana (Port of Switzerland). Tale conferma va allegata alla domanda.

Per il **personale alberghiero** è richiesta una pertinente qualifica (formazione e/o esperienza professionale pluriennale nel campo d'attività mirato). Sono applicabili, dietro costante verifica, i seguenti salari usuali nel settore, nel settore e nella professione (salari mensili lordi):

Massimi dirigenti

(p. es. direttore, Hotelmanager, Executive Chief, manager, maître, F&B Manager): 5500 euro.

Dirigenza intermedia

(p. es. responsabile di reparto, governante/butler, housekeeper, maitre d'Hotel, guest service manager, chef de cuisine, sous chef): 3500 euro.

Gestione

(p. es. ricezionista, guest service agent, chef de partie, utility, bar waiter, bar chef stateroom, steward, commis/aiutante): 3000 euro.



Il salario lordo è composto dal salario netto, più i contributi sociali a carico del lavoratore (AVS/AI/IPG, AD, LPP, LAINFP e LAINFNP), più l'imposta preventiva nonché il vitto, l'alloggio e i costi delle spese professionali durante il periodo di servizio.

I salari suindicati per il personale alberghiero sono salari minimi che tengono conto delle aliquote usuali nel settore nonché dei requisiti personali (qualifica professionale). Occorre conformarsi alle aliquote svizzere in uso nel settore, nella località e nella professione. Gli importi minimi summenzionati saranno riesaminati in continuo dalle competenti autorità di ammissione (Cantone e Confederazione) sulla base dell'evoluzione generale dei salari e delle condizioni generali modificate negli Stati limitrofi.

Se l'attività è svolta in Svizzera in maniera stazionaria (p.es. navi-albergo durante importanti fiere a Basilea), la retribuzione deve conformarsi alle vigenti direttive del CCNL per il settore dell'industria alberghiera-ristorazione⁷³.

4.7.14.3.3 Condizioni lavorative

Gli orari normali di lavoro e gli orari massimi di lavoro per il personale nautico e alberghiero vanno stabiliti contrattualmente in maniera vincolante. L'orario di lavoro normale è di massimo 48 ore alla settimana, l'orario di lavoro massimo (incl. il picchetto) è di 72 ore alla settimana. L'orario di lavoro medio (incl. gli straordinari) per l'intera durata dell'impiego non deve eccedere le 48 ore settimanali. Gli orari di lavoro vanno registrati per scritto e, a scadenze confacenti (al massimo fino alla fine del mese successivo), vanno esaminati e confermati di concerto dai superiori gerarchici e dagli impiegati.

Gli impiegati hanno almeno un giorno di libero alla settimana. Per ragioni di servizio (alta stagione) è possibile, in via eccezionale, derogare a tale regola. Tuttavia, anche nell'alta stagione gli impiegati hanno diritto ad almeno due giorni liberi nell'arco di 30 giorni. I restanti giorni liberi, le ferie e i giorni festivi sono computati su un saldo che viene compensato al termine del periodo d'impiego stagionale di 240 (per ragioni giustificate, 300) giorni. Se le ore supplementari non sono compensate mediante congedo, il datore di lavoro deve pagare per le ore supplementari il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (art. 321c cpv. 3 CO).

4.7.15 Economia domestica

4.7.15.1 In generale

In determinati casi, se sono adempiti in maniera cumulativa i presupposti qui di seguito, è possibile, conformemente all'articolo 23 capoverso 3 lettera c LStrl, assumere personale domestico, persone che assicurano la custodia di bambini o personale curante per persone disabili o malate. L'ammissione di

⁷³ <http://l-gav.ch/it/contratto-attuale/iii-salario/art-10-salari-minimi/>



lavoratori domestici è retta, oltre che dai presupposti della LStrl, anche dalla [Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici](#) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)⁷⁴.

Ai collaboratori domestici vengono rilasciati in primo luogo permessi di soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 OASA. In casi eccezionali debitamente motivati, si può prendere in considerazione la conversione del permesso di soggiorno di breve durata in un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 OASA. Secondo la prassi consolidata, in caso di conversione in un permesso di soggiorno ci si aspetta un andamento salariale positivo. Una volta concesso il permesso di soggiorno, il cambio di settore, di posto di lavoro e di funzione non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2 LStrl (cfr. consid. 6 della sentenza del TF 2C_82/2023 del 22.10.2025).

Trattandosi in generale di famiglie di quadri trasferiti in Svizzera per un periodo transitorio, gli obblighi professionali e sociali di queste persone e la custodia di bambini perlopiù in tenera età necessitano l'assunzione di personale domestico.

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di domestici richiedono l'approvazione, trattandosi di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrl e art. 1 lett. a cifra 4 OA-DFGP).

4.7.15.2 Condizioni d'impiego per lavoratori domestici e/o incaricati della custodia di bambini

Il lavoratore domestico che effettua mansioni domestiche e/o assicura la custodia dei bambini è considerato "qualificato" se è già stato assunto in base a un contratto di lavoro ordinario **di almeno due anni** presso la famiglia (e il richiedente) che prevede di soggiornare in Svizzera a titolo temporaneo o definitivo.

Se si tratta di una prima assunzione, il lavoratore deve dimostrare di possedere un'esperienza specifica di almeno cinque anni (lavori domestici e custodia di bambini) e di essere al beneficio di un permesso di dimora e di lavoro da almeno cinque anni in uno Stato dell'UE/AELS. Per il computo di tale termine è considerato unicamente il periodo durante il quale il lavoratore straniero è stato ammesso regolarmente sul mercato del lavoro di uno Stato dell'UE/AELS giusta il diritto in materia di stranieri di tale Stato. Di conseguenza non possono entrare in linea di conto i periodi durante i quali il lavoratore straniero è stato ammesso a dimorare in uno Stato dell'UE/AELS in virtù delle disposizioni del diritto in materia d'asilo di tale Stato o delle [Convenzioni di Vienna sulle](#)

⁷⁴ Convenzione n. 189 OIL concernente il lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (C 189 OIL, art. x OIL). L'accordo è stato ratificato dalla Svizzera il 12.11.2014 ed è entrato in vigore il 12.11.2015.



[relazioni diplomatiche e consolari](#). La famiglia richiedente deve inoltre dimostrare di aver consentito gli sforzi richiesti in vista del reclutamento in Svizzera o nei Paesi dell'UE/AELS.

Il lavoratore domestico e il datore di lavoro possono convenire liberamente di **vivere in comunione domestica**.⁷⁵

Se è convenuta la comunione domestica, occorre garantire che il lavoratore domestico non si impegni a risiedere al domicilio del datore di lavoro o presso membri di tale economia domestica durante i periodi di riposo o le vacanze.⁷⁶ Occorre inoltre conformarsi alla deduzione massima prevista dalla [guida assicurazioni sociali](#) dell'UFAS per il salario in natura (vitto/alloggio).⁷⁷

Se non è convenuta una comunione domestica, il datore di lavoro è tenuto a sostenere il lavoratore domestico nella ricerca di un alloggio adeguato. A fronte del salario piuttosto basso dei lavoratori domestici, l'eventuale pigione (comprese le spese e il parcheggio) non deve superare 1/3 del salario netto. Occorre altresì provvedere a un tragitto ragionevole tra il domicilio e il posto di lavoro.

4.7.15.3 Contratto

Le attività di economia domestica soggiacciono [all'ordinanza del 20 ottobre 2010⁷⁸ sul contratto normale di lavoro per il personale domestico](#) (CNL personale domestico). A titolo sussidiario occorre conformarsi anche ai CNL cantionali.⁷⁹ In ogni caso il lavoratore deve disporre di un contratto di lavoro (cfr. modelli di contratto della SECO) dell'organizzazione professionale locale (cantonale) o di un contratto di lavoro i cui termini siano conformi alle condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione. Devono essere considerate le prescrizioni salariali minime di cui all'articolo 5 [CNL personale domestico](#). È eccettuato il Cantone Ginevra giacché applica disposizioni salariali cantionali vincolanti ([CTT - EDom](#)). In caso di conflitto tra basi legali, prevale la normativa più favorevole al lavoratore.⁸⁰

Il contratto di lavoro dev'essere redatto in una lingua ufficiale del Paese oppure in inglese ed essere firmato dalle due parti. Occorre produrre anche una traduzione autenticata del contratto firmato, in una lingua che il lavoratore domestico capisce (possibilmente la sua lingua madre).

Con il contratto è garantito che il lavoratore domestico è stato informato in maniera idonea, dimostrabile e facilmente comprensibile in merito alle

⁷⁵ Art. 9, lett. a, C189 OIL; art. 7, lett. h, C189 OIL.

⁷⁶ Art. 9, lett. b, C189 OIL.

⁷⁷ Art. 12, par. 2, C189 OIL.

⁷⁸ [RS 221.215.329.4](#)

⁷⁹ Art. 359 cpv. 2 CO.

⁸⁰ Art. 358 CO; Art. 359 cpv. 3 CO.



condizioni d'assunzione.⁸¹ Il contratto deve comprendere gli elementi seguenti:

- 1) nome delle parti contraenti (lavoratore domestico e famiglia, ovvero richiedente)⁸²;
- 2) luogo di lavoro⁸³;
- 3) durata del rapporto di lavoro⁸⁴;
- 4) durata del lavoro, delle attività⁸⁵;
- 5) salario e, se del caso, dati relativi al salario in natura (vitto e alloggio).⁸⁶ Occorre conformarsi alle vigenti prescrizioni della [guida PMI](#) dell'UFAS;
- 6) giorno del versamento del salario (alla fine di ogni mese⁸⁷);
- 7) accordo convenuto liberamente sul tipo di alloggio (appartamento separato o comunione domestica)⁸⁸;
- 8) orario di lavoro⁸⁹. Occorre conformarsi alle disposizioni del CNL cantonale;
- 9) periodi di riposo quotidiani e settimanali⁹⁰, osservando che il riposo settimanale deve comportare almeno 24 ore consecutive⁹¹;
- 10) vacanze (almeno 4 settimane)⁹²;
- 11) periodo di prova (un mese, prorogabile al massimo fino a 3 mesi)⁹³;
- 12) condizioni per terminare il rapporto di lavoro, compreso il termine di disdetta per ambo le parti contraenti⁹⁴;
- 13) le condizioni di rimpatrio:⁹⁵ se il datore di lavoro rescinde il contratto di lavoro per motivi non imputabili al lavoratore domestico, è tenuto a pagare il volo di ritorno;
- 14) conformemente all'articolo 4 della convenzione ILO, occorre assicurare che l'attività del lavoratore domestico non lo induca a violare il suo obbligo scolastico. L'ammissione sarà pertanto concessa soltanto se al momento dell'assunzione d'impiego l'interessato ha almeno 20 anni compiuti;

⁸¹ Art. 7, C189 OIL

⁸² Art. 7, lett. a, C189 OIL.

⁸³ Art. 7, lett. b, C189 OIL.

⁸⁴ Art. 7, lett. c, C189 OIL.

⁸⁵ Art. 7, lett. d, C189 OIL.

⁸⁶ Art. 7, lett. e ed h, C189 OIL; art. 12, par. 2, C189 OIL.

⁸⁷ Art. 323 cpv. 1 CO; art. 7, lett. e, C189 OIL.

⁸⁸ Art. 9 lett. a, C189 OIL; art. 7, lett. h, C189 OIL.

⁸⁹ Art. 7, lett. f, C189 OIL.

⁹⁰ Occorre osservare i CNL cantionali e, sussidiariamente, il CO; art. 7, lett. g, C189 OIL.

⁹¹ Art. 10, par. 2, C189 OIL.

⁹² Art. 329a CO; art. 7, lett. g, C189 OIL.

⁹³ Art. 335b CO; art. 7, lett. i, C189 OIL.

⁹⁴ Art. 334 segg. CO; art. 7, lett. k, C189 OIL.

⁹⁵ Art. 7, lett. j, C189 OIL.



4.7.15.4 Custodia dei bambini da parte di membri della famiglia (che hanno il loro domicilio all'estero)

Nella pratica sorge regolarmente la domanda se il lavoro domestico o la custodia di un bambino da parte di parenti sia da considerarsi o meno un'attività lucrativa. Il presente capitolo, basandosi sia sulla giurisprudenza sia sulla dottrina, chiarisce la questione e illustra la prassi delle autorità.

È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso (art. 11 cpv. 1 e 2 LStrl). Anche i rapporti di lavoro tra membri di una famiglia o parenti sono considerati, in linea di massima, attività lucrativa. Conformemente alla prassi e in virtù della decisione del 22 settembre 1997⁹⁶ del servizio ricorsi del DFGP, i membri della famiglia *in linea discendente o ascendente possono* – nel quadro di una disciplina straordinaria – essere ammessi senza permesso nel quadro di un soggiorno turistico o di visita di massimo 90 giorni in un periodo di riferimento di 180 giorni in vista di fornire un aiuto e custodire un bambino. La custodia di un bambino da parte di un membro della famiglia, in particolare dei nonni, può in determinate circostanze essere considerata conforme agli usi sociali⁹⁷, ovvero una prestazione di cortesia⁹⁸. Per stabilire se si tratti di un'attività lucrativa soggetta a permesso ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 LStrl occorre chiarire se la persona in Svizzera può, grazie al sostegno della persona straniera, svolgere un'attività lucrativa, ovvero aumentare il proprio tasso di occupazione, o meno.⁹⁹

Non è considerata un'attività lucrativa soggetta a permesso la custodia di un bambino da parte di parenti stranieri in linea discendente o ascendente se i genitori del bambino *non* svolgono un'attività lucrativa durante la visita, o se mantengono il medesimo tasso di occupazione che avevano *prima* della nascita del bambino e non conseguano, grazie al concorso del parente straniero, risparmi in termini di spese supplementari¹⁰⁰. Ciò vale unicamente per soggiorni fino a 90 giorni in un periodo di riferimento di 180 giorni (nel quadro di soggiorni turistici o di visita).

La custodia del bambino da parte di un membro della famiglia è invece considerata **un'attività lucrativa** laddove i genitori possono, grazie alla

⁹⁶ Dipartimento federale dell'economia DFE Rif. 539.11/91, [Decisione DFGP, Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione \(GAAC\) 63.37](#), 22 settembre 1997, (decisione GAAC 63.37).

⁹⁷ Decisione GAAC 63.37 consid. 11.

⁹⁸ Roschacher, Valentin: Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG) [Le disposizioni penali della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)], collana Straf- und Wirtschaftsrecht, vol. 17, 1991, pag. 109-110 (Roschacher, pag. 109).

⁹⁹ Roschacher, pag. 110; decisione GAAC 63.37 consid. 11.

¹⁰⁰ Roschacher, pag. 110.



custodia del bambino per esempio da parte dei nonni, assumere un'attività lucrativa o aumentare il loro tasso di occupazione, cosa che non potrebbero fare senza tale aiuto¹⁰¹ oppure che creerebbe spese supplementari (per esempio per la custodia del bambino)¹⁰².

Questa disciplina straordinaria non si applica ai parenti in linea laterale (p. es. fratelli e sorelle, cugini). In questi casi occorre sin dal primo giorno un permesso per svolgere un'attività lucrativa.

4.7.15.5 Condizioni d'assunzione per lavoratori domestici incaricati di assistere persone bisognose di cure, gravemente malate o disabili

Per la presa a carico a domicilio di persone bisognose di cure e gravemente malate nonché di persone disabili, è *possibile* assumere a titolo eccezionale del *personale curante* proveniente da un Paese terzo, purché siano ossequiati i presupposti **cumulativi** seguenti:

- certificato medico (attestato della [Pro Infirmis](#) o dell'autorità cantonale competente in materia di sanità pubblica) attestante che la persona disabile è tributaria di una presa a carico e di cure permanenti e che non è data nessun'altra possibilità di soluzione (puntuale) quale ad esempio cure a domicilio ([SPITEX](#));
- ossequio delle prescrizioni contrattuali di cui al numero 4.7.15.3, in particolare delle considerazioni riguardanti l'alloggio (cfr. n. 4.7.15.3).
- prova degli sforzi consentiti in vista di reclutare il personale in Svizzera e negli Stati membri dell'UE/AELS;
- formazione di almeno due anni nel settore delle cure;
- prova di un'esperienza professionale specifica di almeno due anni (assistenza e cure a persone disabili o bisognose di cure e a persone gravemente malate);
- prova che la persona curante risiede regolarmente da almeno due anni in uno Stato membro dell'UE/AELS.

La fornitura di prestazioni di cura è soggetta ad autorizzazione¹⁰³

Coloro che oltre alle prestazioni come personale domestico offrono anche prestazioni di cura a domicilio ai malati e agli anziani, necessitano della relativa qualifica professionale e di un'autorizzazione, conformemente alle leggi cantonali in materia sanitaria. Di norma occorre un'autorizzazione delle autorità sanitarie cantonali se la persona fornisce autonomamente cure a domicilio in modo qualificato, per professione o in casi particolari dietro pagamento. Di norma tra le prestazioni di cura rientrano le attività previste [dall'ordinanza sulle prestazioni](#). Rientrano nelle cure anche le **cure di base**,

¹⁰¹ Deduzione dalla decisione della Cancelleria federale, 63.37 sull'attività lucrativa illegale (registi); Roschacher, pag. 110.

¹⁰² Roschacher, pag. 110.

¹⁰³ [Informazioni sul CNL per il personale domestico](#), Fonte: Seco.



ovvero l'aiuto nell'igiene orale e corporea, l'assistenza per alzarsi dal letto e coricarsi (mobilità), per vestirsi e nutrirsi.

La fornitura di queste prestazioni di cura è soggetta ad autorizzazione anche se non è prescritta da un medico. Di norma per il rilascio dell'autorizzazione sono necessari un diploma riconosciuto di infermiere e due anni di pratica professionale sotto il controllo di uno specialista.

Il rilascio dell'autorizzazione compete alle autorità sanitarie cantonali. Al numero 3 delle [informazioni sul CNL per il personale domestico](#) è reperibile un elenco dei principali siti delle autorità sanitarie cantonali in tema di obbligo dell'autorizzazione.

Per l'ammissione di persone assunte per prestare assistenza domestica 24 ore su 24 si rimanda al [promemoria della SECO sul tema](#). In questo contesto non è possibile assumere direttamente personale straniero da Stati non membri dell'UE/AELS.

4.7.16 Attività religiose

4.7.16.1 Principi

Secondo la giurisprudenza vigente¹⁰⁴ e considerata l'impostazione dei compiti all'interno delle strutture ecclesiastiche, le attività religiose vanno considerate alla stregua di attività lucrative, anche laddove siano svolte gratuitamente. Basta che si tratti di attività che «normalmente vengono svolte a scopo di lucro». L'attività di consulente religioso e quella di missionario rientrano nella definizione (art. 1a cpv. 2 OASA).

Al contrario, i religiosi che conducono in un convento una vita contemplativa e che, per esempio, non esercitano nessuna attività di predicazione o di assistenza spirituale non sono considerati come persone che esercitano un'attività lucrativa, anche se effettuano parallelamente nella loro comunità alcuni lavori conformemente alle regole del loro ordine (p. es. in virtù della regola dei benedettini «ora et labora»). Secondo il Tribunale federale, questo modo di vita animato dalla vocazione religiosa non è considerato come un'attività lucrativa che è normalmente svolta a scopo di lucro¹⁰⁵.

È possibile rilasciare permessi di soggiorno ad assistenti religiosi attivi presso comunità religiose di rilevanza nazionale o sovraregionale, sempreché sia la comunità religiosa sia l'assistente religioso:

a) riconoscano le norme giuridiche svizzere¹⁰⁶;

¹⁰⁴ DTF 118 Ib 81, consid. 2c, pag. 85 seg; Decisione del TAF F-4925/2022 del 29.04.2024.

¹⁰⁵ DTF 118 Ib 81, consid. 2c, pag. 85 seg.

¹⁰⁶ Art. 26a LStrl; Art. 22b OASA.



- b) si conformino, in teoria come nella prassi, alle disposizioni della Costituzione federale e delle leggi svizzere;
- c) esigano che anche i loro membri facciano altrettanto e condannino i contegni riprensibili.

Per assistenti religiosi s'intendono esclusivamente le persone che, per la loro funzione e il loro approccio, costituiscono per la loro comunità un riferimento centrale sotto il profilo spirituale e rituale. Si pensi per esempio a sacerdoti e pastori (cristianesimo), rabbini (giudaismo), imani (islam), monaci e religiose (buddhismo), sacerdoti o bramini (induismo). Non è considerato assistente religioso chi svolge un'attività all'infuori della propria comunità religiosa (missionario) oppure svolge una funzione con una valenza squisitamente rituale (p. es. chierici, addetti all'igiene dei cadaveri, maschgiach).

Le prescrizioni inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 18-24 LStrl e i criteri dettati dalla politica integrativa secondo l'articolo 26a LStrl (cfr. anche n. [4.3.7](#)) devono essere applicati sistematicamente e in maniera cumulativa.

Non è sempre chiaro se un soggiorno di breve durata, per esempio nell'ambito di festività religiose o per visitare comunità religiose, debba essere considerato un soggiorno con attività lucrativa. Per stabilirlo sono determinanti le attività svolte durante il soggiorno stesso. Nel caso di soggiorni di breve durata di musicisti o assistenti religiosi nei predetti contesti, per citare un esempio, nel valutare l'importanza di una comunità a livello svizzero e nell'esaminare se sono soddisfatte le condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione, le autorità possono, nell'ambito del loro margine di discrezionalità, prendere in considerazione la durata prevista del soggiorno (v. circolare SEM «Entrata di persone che vengono in Svizzera per svolgere attività religiose [soggiorno inferiore a 90 giorni]» del 05.10.2023).

Le decisioni preliminari cantonali vertenti sull'ammissione di consulenti religiosi in virtù dell'articolo 26a LStrl richiedono l'approvazione (art. 1 lett. a cifra 7 OA-DFGP).

4.7.16.2 Criteri per il rilascio di un permesso di breve durata secondo l'articolo 19 capoverso 1 OASA, ovvero di un permesso di dimora secondo l'articolo 20 capoverso 1 OASA

Criteri concernenti la comunità religiosa

In Svizzera rivestono un'importanza nazionale, oltre alle Chiese nazionali, le associazioni che dispongono di strutture organizzative istituzionali e di luoghi di riunione fissi (di norma in più Cantoni) nei quali i credenti possono assistere regolarmente al culto. La capacità della comunità di far fronte ai propri obblighi finanziari (garanzia delle condizioni salariali in uso nella regione e nella professione) costituisce un importante presupposto per il rilascio del permesso. Le condizioni di remunerazione e di lavoro in uso nella località e nella professione devono essere garantite.

È rilasciato un permesso in prima linea ad assistenti religiosi che sostituiscono una persona nella medesima funzione in seno alla comunità religiosa.



Criteri concernenti la persona:

Gli assistenti religiosi stranieri abbisognano in linea di principio di una solida formazione teologica ultimata e di un'esperienza professionale. Devono altresì svolgere un'attività dedicata esclusivamente alla predicazione e alla cura d'anime di una comunità (non sono ammesse attività accessorie). Infine, devono soddisfare le esigenze in termini d'integrazione secondo l'articolo 26a LStrl in combinato disposto con l'articolo 22b OASA.

Considerato il loro ruolo e la loro rilevanza sotto il profilo integrativo, gli assistenti religiosi devono essere assunti e remunerati in funzione delle loro qualifiche, delle loro responsabilità e del loro ruolo nell'integrazione. Il loro reddito dev'essere calcolato per esempio in base ai valori medi desunti da rilevamenti statistici ufficiali e tenere debitamente conto della situazione familiare degli interessati.

Nel caso di assistenti religiosi legati da un voto di povertà è derogato alle suddette condizioni salariali. In questi casi, la comunità deve coprire le spese di sostentamento e eventuali altre spese (p. es. in caso di malattia o infortunio). Questa disciplina speciale si applica solo se è appurato che il voto di povertà s'iscrive in una tradizione storica.

4.7.16.3 Criteri per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA

Per impieghi della durata massima di quattro mesi è possibile, a determinate condizioni, rilasciare un permesso di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA¹⁰⁷.

L'impiego in questione deve apparire giustificato (p. es. attività in occasione di una speciale festività religiosa con una rilevanza del tutto particolare per la pratica religiosa, oppure per sostituire il titolare in caso di vacanze o malattia). Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alle condizioni d'integrazione (art. 26a cpv. 2 LStrl). Devono invece essere soddisfatte le condizioni inerenti al mercato del lavoro di cui al numero [4.7.16.1](#).

4.7.17 Obbligo del permesso, risp. di notifica per il lavoro volontario

Le attività di volontariato non sono soggette né ad autorizzazione né a obbligo di notifica. Tale disposizione si applica alle persone straniere, ai rifugiati riconosciuti (permesso B), alle persone ammesse provvisoriamente (permesso F), alle altre persone ammesse provvisoriamente (permesso F), alle persone bisognose di protezione (permesso S) e agli apolidi titolari di un permesso B o F. Deve trattarsi di un'attività svolta per scopi ideologici, sociali e di beneficenza o a tutela dell'ambiente¹⁰⁸. In media annua la durata

¹⁰⁷ Cfr. Cifra 2.8.1 Complemento UFM al Manuale dei visti I.

¹⁰⁸ Per analogia alla prassi LADI ID B261



dell'attività non deve superare le sei ore a settimana¹⁰⁹. L'attività dev'essere svolta gratuitamente. Queste condizioni quadro corrispondono agli standard definiti da *benevol Suisse*¹¹⁰. Nel rispetto delle condizioni quadro sopra descritte, il lavoro volontario può essere svolto a favore di un'associazione sportiva, culturale, sociale-caritativa, ecclesiastica, di un gruppo di interesse, un servizio pubblico, un partito politico o nel quadro di una carica pubblica. Le attività volontarie svolte da stranieri entrati in Svizzera proprio per questo scopo e le altre forme di lavoro volontario che non soddisfano i criteri suindicati soggiacciono all'obbligo del permesso, risp. all'obbligo di notifica.

4.8 Regolamentazioni speciali

4.8.1 Istruzioni relative al GATS (General Agreement on Trade in Services)

4.8.1.1 Il GATS in breve

Il GATS è applicabile di principio a tutti i principali settori dei servizi e a tutte le principali forme del commercio internazionale dei servizi.

I settori principali giusta la lista degli impegni della Svizzera: Business services, communication services, construction services, distribution services, educational services, environmental services, financial services, health and social services, tourism and travel services, recreational, cultural and sporting services, transport services, other services.

Nei casi menzionati qui di seguito, il GATS prevede **dei diritti garantiti per legge al rilascio di un permesso**:

a) Soggiorni di tre o al massimo quattro anni

- **Trasferimento di quadri** (intra-corporate-transfer)
Dirigenti indispensabili e specialisti altamente qualificati di ditte con sede in Svizzera attive nel settore dei servizi, nel contesto del trasferimento di quadri.

b) Soggiorni di tre mesi

- Dirigenti entrati in Svizzera per **aprire uno stabilimento** in Svizzera;
- Persone entrate in Svizzera per **concludere contratti di prestazione di servizio**;

¹⁰⁹ Valore di riferimento basato sulle norme standard di *benevol* per il lavoro volontario e sulle valutazioni UST per quanto riguarda il numero di ore usualmente investito in attività di volontariato in media annua. Grazie a questa limitazione il lavoro volontario non entra in concorrenza con il lavoro remunerato, risp. è compatibile con gli altri compiti che incombono giornalmente ai volontari e non ostacola l'assunzione di un'attività lucrativa remunerata.

¹¹⁰ Organizzazione mantello svizzera dei servizi di volontariato



- **Prestatori di servizio** di ditte che non hanno uno stabilimento in Svizzera, nel contesto di un contratto di prestazione (nei settori delle prestazioni di servizio di ingegneri e informatici).

Non sono applicabili nel contesto del GATS le prescrizioni degli articoli 21 LStrl, per contro le condizioni salariali e di lavoro giusta l'articolo 22 LStrl devono essere soddisfatte (cfr. n. [4.3.4.](#)). Il diritto al rilascio di un permesso sottostà all'esistenza di contingenti sufficienti.

4.8.1.2 Introduzione

Il GATS, succeduto il 1.1.1995 al GATT, costituisce una delle tre colonne portanti dell'OMC e conta attualmente 140 Stati membri. Esso estende al commercio dei servizi i principi del GATT, brevemente illustrati qui di seguito. Per la Svizzera in particolare, uno dei primi Paesi esportatori di servizi del mondo e che realizza in tale ambito un importante eccedente d'esportazione, il GATS riveste un'importanza economica primordiale.

Il GATS si applica di principio **a tutti i principali settori dei servizi e a tutte le principali forme del commercio internazionale di servizi**. La liberalizzazione del commercio dei servizi tocca tutti gli ambiti dei servizi, ovvero le professioni liberali, la consulenza, i servizi postali e le telecomunicazioni, gli audiovisivi, la costruzione, il commercio e la mediazione, i servizi finanziari, il turismo, i trasporti e tutte le altre attività economiche eccettuata la produzione industriale, agricola e mineraria. Essa copre tutte le forme di offerte in uso nel commercio internazionale dei servizi, compresa l'apertura di filiali, succursali o agenzie all'estero, e i movimenti transfrontalieri di persone fisiche legati alla fornitura temporanea di servizi da parte di lavoratori indipendenti, impiegati di ditte di servizi straniere o di consumatori di servizi.

La circolazione delle persone e il pertinente **diritto in materia di stranieri** rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo, **sempreché i movimenti transfrontalieri di persone fisiche abbiano quale obiettivo la prestazione di servizi**. Le regole del GATS non si applicano invece alle persone che valicano il confine allo scopo di accedere al mercato del lavoro di un Paese (persone in cerca d'impiego) o ai provvedimenti relativi alla nazionalità, alla dimora e all'impiego sulla base di un soggiorno durevole o permanente nello Stato membro. Il permesso di domicilio non rientra pertanto nel campo d'applicazione del GATS.

4.8.1.3 Principi fondamentali del GATS

4.8.1.3.1 Parità di trattamento dei prestatori di servizio stranieri

Alla base del GATS vi è il principio della parità di trattamento che vieta a un membro del GATS di discriminare un altro Stato membro. La parità di trattamento comporta tre aspetti: la clausola della nazione più favorita (Most Favoured Nation), il trattamento nazionale (National Treatment) e l'accesso al mercato del lavoro (Market Access).

a) Clausola della nazione più favorita



Il principio della nazione più favorita significa in generale che un membro del GATS deve estendere automaticamente a tutti i membri del GATS il trattamento preferenziale accordato a un altro Paese. Esso procede dal principio della parità di trattamento o della non-discriminazione di tutti i Paesi membri del GATS. Questi ultimi possono derogare (temporaneamente), mediante provvedimenti puntuali, al principio della nazione più favorita.

b) Trattamento nazionale

Il principio del trattamento nazionale significa che uno Stato non può applicare ai servizi importati o ai prestatori di servizio stranieri un trattamento meno favorevole di quello riservato ai servizi indigeni o ai prestatori di servizio indigeni. Gli Stati membri hanno la possibilità di formulare riserve concernenti il trattamento nazionale.

c) Accesso al mercato

È vietata ai membri del GATS, salvo riserve da loro esplicitamente formulate, qualsiasi forma di quote, monopolio o altre restrizioni d'accesso per i servizi e i prestatori di servizio.

4.8.1.3.2 Trasparenza

Il principio della trasparenza prescrive che tutte le disposizioni legislative – nel settore dei servizi – devono essere trasparenti, ovvero pubblicate o rese accessibili al pubblico.

4.8.1.3.3 Procedura d'ammissione

Il GATS esige che le regolamentazioni nazionali in materia d'ammissione siano applicate in maniera ragionevole e imparziale anche agli stranieri. I membri fanno segnatamente in modo che le procedure relative ai permessi non costituiscano ostacoli amministrativi non necessari, siano trasparenti e celeri. Nell'apprezzamento delle condizioni d'ammissione, essi tengono conto in maniera appropriata delle qualifiche straniere (formazione, esperienza).

4.8.1.3.4 Liberalizzazione graduale (accesso al mercato, trattamento nazionale)

L'obiettivo del GATS è una liberalizzazione graduale del commercio mondiale dei servizi; graduale onde lasciare ad ogni Stato membro un termine ragionevole per procedere ai necessari adeguamenti ed evitare loro una pressione economica intollerabile. Gli Stati membri intavoleranno ulteriori negoziati onde accrescere il grado di liberalizzazione al di là di quanto acquisito sinora. La liberalizzazione graduale verte sia sull'accesso al mercato che sul trattamento nazionale (v. più oltre).

4.8.1.4 Quali sono gli obblighi derivanti dal GATS per il diritto svizzero in materia di stranieri?

Occorre distinguere fondamentalmente tra gli **impegni generali** derivanti dall'Accordo del GATS stesso e gli **impegni specifici** contratti dalla Svizzera nel contesto del suo elenco d'impegni (impegni nazionali specifici d'accesso ai mercati).



4.8.1.4.1 Quali impegni generali dal profilo del diritto in materia di stranieri ha contratto la Svizzera sottoscrivendo al GATS?

- a) Nel diritto in materia di stranieri, tutti i membri del GATS s'impegnano ad osservare il **principio della parità** di trattamento dal profilo delle condizioni d'ammissione e dei soggiorni a scopo di fornitura di prestazioni temporanee di servizio (implicazione del principio della nazione più favorita).

La Svizzera si è riservata di accordare **un trattamento preferenziale ai cittadini di Stati dell'UE/AELS** (ammissione e dimora) tenuto conto della legislazione nazionale in materia di stranieri e dei negoziati bilaterali con l'UE (esenzione parziale dal principio della nazione più favorita). Tale riserva non si applica agli impegni specifici assunti dalla Svizzera (trasferimento di quadri e altre persone indispensabili come indicato più avanti, cfr. capitolo 4.8.1.4.2/parte A).

In virtù del **principio della parità di trattamento**, in avvenire saranno applicate le regole seguenti nel contesto del GATS:

- I quadri e gli specialisti trasferiti nel contesto della ditta e le altre persone indispensabili provenienti dai Paesi del GATS dovranno beneficiare della parità di trattamento indipendentemente dalla loro provenienza.
 - Le altre categorie di persone: le preferenze accordate allo spazio UE/AELS restano invariate e le persone non provenienti dall'UE/AELS devono beneficiare della parità di trattamento tra loro.
- b) Ciascun membro del GATS s'impegna, in virtù dei suoi impegni specifici nel settore dell'accesso al mercato, a introdurre procedure d'ammissione trasparenti e rette da principi obiettivi e imparziali, nonché a trattare le domande d'ammissione senza inutili indugi. Nel contesto dell'apprezzamento delle condizioni d'ammissione, è tenuto conto in maniera ragionevole delle qualifiche dei richiedenti stranieri (formazione, esperienza; in caso di equivalenza: riconoscimento).

4.8.1.4.2 Quali impegni specifici ha contratto la Svizzera nel contesto del GATS?

Parallelamente agli impegni generali, ciascun membro assume determinati **impegni specifici, definiti individualmente, nel settore dell'accesso al mercato**. L'elenco dei pertinenti impegni della Svizzera, in cui figurano gli impegni specifici del nostro Paese dal profilo dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale (elenco degli impegni), garantisce essenzialmente, nel diritto in materia di stranieri, l'accesso temporaneo al mercato qual è già accordato tuttora per i trasferimenti entro una medesima ditta di dirigenti e di specialisti altamente qualificati.

Ambo le **categorie di persone A.1 e A.2**, definite qui di seguito, beneficiano di condizioni d'accesso al mercato garantite (cfr. n. 2.2.2) nei confronti di tutti i Paesi membri del GATS.

A. Categorie di persone**A.1 Trasferimento di quadri (intra-corporate-transfer)**

Dirigenti indispensabili e specialisti altamente qualificati d'impresa di servizi straniera con una sede in Svizzera, nel contesto del trasferimento di quadri.

Durata del soggiorno

Durata limite della prestazione di servizio e del soggiorno in Svizzera per la categoria A.1 tre anni (con possibilità di proroga fino a concorrenza di quattro anni al massimo).

Trasferimento all'interno della ditta

Vi è trasferimento all'interno della ditta qualora degli impiegati di un'impresa o società straniera vengono a lavorare temporaneamente in una filiale, succursale o società affiliata stabilita in Svizzera. Le persone in questione devono essere state al servizio della loro impresa all'estero **almeno per tutto l'anno precedente la domanda di permesso di dimora e di lavoro**.

Dirigenti

Sono considerati dirigenti le persone alla testa di un'impresa o di uno dei suoi dipartimenti e che sottostanno unicamente alla sorveglianza dei membri superiori della direzione, del consiglio d'amministrazione o degli azionari dell'impresa.

Specialisti altamente qualificati

Sono considerati specialisti altamente qualificati le persone che, in seno a un'impresa, sono indispensabili per la fornitura di un determinato servizio a motivo delle loro conoscenze ed esperienze specifiche in materia di fornitura di servizi, di equipaggiamento di ricerca, di tecnica o di gestione dell'impresa.

A.2 Altre persone indispensabili (other essential persons)

Durata del soggiorno

Durata limite della prestazione di servizio e del soggiorno in Svizzera per la categoria A.2 **tre mesi al massimo**.

Dirigenti che vengono in Svizzera per fondare uno stabilimento commerciale

Dirigenti (v. definizione al punto A.1) impiegati o mandatati da un'impresa non stabilita in Svizzera e che vengono nel nostro Paese per aprirvi uno stabilimento commerciale per il conto di tale impresa.

Persone che vengono in Svizzera per concludere dei contratti di prestazione

Impiegati o mandatari di imprese residenti temporaneamente in Svizzera per concludervi un contratto di vendita di una prestazione a nome di detta impresa. Per contro, la vendita di una prestazione a un largo pubblico da parte di un prestatore di servizio non rientra nel campo d'applicazione degli impegni specifici del GATS.

Prestatori di servizio di imprese che non hanno uno stabilimento commerciale in Svizzera, nel contesto di un contratto di prestazione di servizio

Specialisti che, in qualità di impiegati di un'impresa straniera (**che non sia un'impresa fornitrice di personale a prestito**) che non ha uno stabilimento



commerciale in Svizzera, vengono nel nostro Paese per adempiere un contratto di prestazione **di servizio nei settori dei servizi d'ingegneria o d'informatica** (introduzione di un software, analisi di sistemi, design di sistemi, programmazione e mantenimento). Il contratto di prestazione di servizio è stato concluso tra l'impresa straniera e un'impresa che esercita in Svizzera una parte importante della propria attività commerciale. Gli impiegati dell'impresa straniera devono essere al suo servizio da almeno un anno e possedere inoltre un'esperienza di oltre cinque anni nel settore in questione. La durata del soggiorno è fissata a un periodo unico di tre mesi per contratto e per specialista; il numero di specialisti è stabilito in funzione dell'importanza e della portata del contratto di prestazione di servizio.

Le persone attive in questo contesto per una durata di massimo tre mesi ottengono un visto C e un attestato di lavoro.

B. Diritti derivanti dagli impegni specifici nel settore dell'accesso al mercato per le categorie di persone A.1 e A.2

La Svizzera si è impegnata a prendere le seguenti misure di liberalizzazione nei confronti delle categorie di persone summenzionate:

- a) soppressione della priorità di reclutamento secondo la regione d'origine (art. 21 cpv. 1 LStrl);
- b) soppressione della priorità dei lavoratori indigeni (art. 21 LStrl).

C. Criteri dettati dal mercato del lavoro

I seguenti principi restano vevoli per tutte le categorie di persone:

- a) contingentamento;
- b) osservanza delle condizioni di salario e di lavoro in uso nella località e nella professione giusta l'articolo 22 LStrl;
- c) restrizioni attuali concernenti la mobilità professionale e geografica.

4.8.1.5 A quali categorie di permessi ricorrere per adempiere gli impegni specifici della Svizzera?

Qui di seguito sono illustrate in maniera circostanziata le categorie di permessi cui è possibile ricorrere per adempiere l'elenco degli impegni specifici. In questo contesto occorre distinguere tra cittadini di Stati dell'UE/AELS, che entrano in Svizzera nel contesto dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE o della Convenzione AELS, e cittadini di Stati terzi, ammessi nel contesto della LStrl, risp. dell'OASA.

4.8.1.5.1 Permessi rilasciati ai cittadini dell'UE/AELS nel contesto dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE (risp. della Convenzione AELS)

Nei confronti dei cittadini dell'UE/AELS sono applicabili l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e i permessi previsti in detto Accordo (permesso di dimora B-UE/AELS, permesso di breve durata L-UE/AELS).



Per stabilire il tipo di permesso è determinante il contratto di lavoro. Le persone che entrano nel contesto del trasferimento di quadri e che sono in possesso di un contratto di lavoro di oltre un anno o di durata indeterminata ottengono un permesso B-UE/AELS. Le persone rientranti nella categoria B (altre persone indispensabili/ other essential persons) ottengono un permesso L-UE/AELS (tre mesi). In generale, le domande dei datori di lavoro a favore di cittadini dell'UE/AELS sono presentate senza riferimento al GATS.

4.8.1.5.2 Permessi rilasciati a cittadini di Stati terzi nel contesto della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

Le istruzioni seguenti si riferiscono in prima linea ai cittadini di Stati terzi ammessi in Svizzera nel contesto della regolamentazione LStrl e OASA.

A. Per le persone della categoria A.1 (trasferimento di quadri)

A.1 Soggiorni fino a tre, risp. quattro anni (art. 20 cpv. 1 OASA, art. 30 cpv. 1 lett. h LStrl)

Questo articolo è applicabile per il **trasferimento entro la medesima impresa di dirigenti e specialisti altamente qualificati**. È possibile appellarsi a tale disposizione per i soggiorni fino a un massimo di quattro anni se sono adempite le condizioni d'ammissione giusta l'elenco degli impegni della Svizzera (cfr. n. [4.8.1.4.2/A.1](#)).

Attenzione: In virtù dell'elenco degli impegni della Svizzera, l'ammissione è vincolata alla condizione che il dirigente o specialista sia al servizio del gruppo straniero da almeno un anno.

A.2 Soggiorni da cinque a 12 mesi (art. 32 cpv. 1 LStrl)

Ci si può appellare a questo articolo qualora siano adempiti i criteri d'ammissione per i **dirigenti e gli specialisti altamente qualificati** giusta l'elenco degli impegni della Svizzera (v. sopra) e il permesso di breve durata sia richiesto per una durata che non superi i 12 mesi.

Se i contingenti per permessi di breve durata sono esauriti, non è dato un obbligo di rilasciare un permesso.

A.3 Soggiorni fino a quattro mesi (art. 19 cpv. 4 OASA, non contingentati)

Devono essere adempiti i criteri d'ammissione per i **dirigenti e gli specialisti altamente qualificati** giusta l'elenco degli impegni della Svizzera.

B. Per le persone della categoria A.2 (other essential persons)

B.1 Soggiorni fino a tre mesi (art. 19 cpv. 4 OASA, non contingentati)

Le persone che rientrano nella categoria B (dirigenti che vengono in Svizzera al fine di creare uno stabilimento commerciale o di concludervi dei contratti; prestatori di servizio di ditte che non hanno uno stabilimento commerciale in Svizzera e che vengono nel nostro Paese nel contesto di un contratto di



prestazione di servizio) hanno diritto di soggiornare fino a tre mesi nel nostro Paese.

Se vi è un'attività lucrativa senza assunzione d'impiego di oltre otto giorni per anno civile e il soggiorno non può pertanto essere autorizzato senza permesso, occorre rilasciare un permesso giusta l'articolo 19 capoverso 4 OASA.

Le persone cui si applicano i punti A.1 e A.2 ottengono una carta di soggiorno biometrica, mentre le persone cui si applica il punto A3 ottengono un visto D con attestato di lavoro. Nei casi contemplati dal punto B.1 è rilasciato un visto C con attestato di lavoro.

4.8.1.6 In che misura il GATS vincola i Cantoni?

La ratifica dell'Accordo impegna i Cantoni nella medesima misura della Confederazione in quanto essi sono vincolati dagli impegni del GATS (diritto internazionale pubblico) al medesimo titolo della Confederazione. I Cantoni decidono liberamente, entro i limiti delle prescrizioni di legge e dei trattati con l'estero, sul rilascio di un permesso (art. 40 e 96 LStrl). Dal GATS deriva un diritto al rilascio del permesso nei limiti degli impegni della Svizzera per quel che concerne l'accesso al mercato, ovvero fintantoché non sono esauriti i contingenti dei Cantoni, risp. il contingente di riserva della Confederazione. Il rilascio del permesso avviene ad opera dei Cantoni e sottostà, giusta l'articolo 99 LStrl e l'articolo 85 capoverso 2 OASA, all'approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

4.8.1.7 Sintesi

Riassumendo, si constata che la Svizzera, nei suoi impegni specifici, **non va al di là dello status quo nel diritto in materia di stranieri.**

Nel contesto degli **impegni specifici** (categorie di persone A.1 e A.2; dirigenti, specialisti altamente qualificati e altre persone indispensabili), **la parità di trattamento deve essere garantita senza restrizioni:** in altre parole, i cittadini dell'UE/AELS e degli altri Paesi del GATS devono essere trattati in maniera identica (non vi è esenzione dalla clausola della nazione più favorita). Al contempo, dagli impegni specifici risulta che i prestatori di servizio avranno d'ora in poi diritto a un permesso purché siano adempiti i pertinenti presupposti.

Per le **altre categorie di persone**, invece, la Svizzera dispone di una riserva che le consente di applicare **un trattamento preferenziale ai fornitori di servizi provenienti dall'UE/AELS.** In virtù della clausola della nazione più favorita, la Svizzera deve tuttavia trattare allo stesso modo i prestatori di servizio provenienti da uno Stato non membro dell'UE/AELS.



4.8.1.8 Osservazioni

- Testo del GATS¹¹¹
- L'elenco degli impegni della Svizzera può essere ottenuto presso il [SECO](#), Settore Politica e commercio dei servizi, appalti pubblici, 3003 Berna
- Elenco dei [membri dell'OMC/GATS](#) (www.wto.org)

4.8.2 Prestazioni di servizio

Questo capitolo regola il rilascio dei permessi concernenti i prestatori di servizio provenienti da Stati terzi e che non possono prevalersi dell'Accordo sulla libera circolazione.

4.8.2.1 Definizione delle prestazioni di servizio

Conformemente allo standard dell'OMC e dell'OCSE, si distingue tra:

- prestazione di servizio transfrontaliera personale
- prestazione di servizio ricevuta all'estero
- fornitura di una prestazione transfrontaliera di servizio
- stabilimento di società all'estero

➔ **La presente istruzione si riferisce unicamente ai servizi transfrontalieri forniti da cittadini di Stati terzi.** Il soggiorno dei prestatori di servizio provenienti da Stati dell'UE/AELS che forniscono un **servizio che non supera 90 giorni lavorativi per anno civile** sottostà all'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Le modalità dell'ammissione dei prestatori di servizio provenienti da Stati dell'UE/AELS che forniscono prestazioni di oltre 90 giorni lavorativi per anno civile sono precisate al numero 6.3.5 [Direttive SEM II](#).

➔ **I prestatori di servizio valicano il confine onde fornire una prestazione di servizio temporanea in Svizzera nel contesto di un mandato temporaneo (art. 364 CO) o di un contratto d'appalto (art. 363 CO).**

Nel contesto della prestazione di servizio transfrontaliera personale sono possibili due tipi di fornitura:

- Una prestazione di servizio transfrontaliera personale può essere fornita da cittadini di Stati terzi distaccati in Svizzera da una ditta con sede all'estero. I cittadini di Stati terzi integrati nel mercato del lavoro dello Stato ospite e distaccati in Svizzera da una ditta con sede nell'UE/AELS sottostanno all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).

¹¹¹ [FF 94.079/1994 IV 758](#)



- In via eccezionale, una prestazione di servizio transfrontaliera personale può essere fornita anche da **lavoratori indipendenti cittadini di Stati terzi** che effettuano una prestazione in Svizzera nel contesto di un mandato o contratto d'appalto.

Problematica dell'indipendenza professionale fittizia:

Se non si tratta chiaramente di un mandato o contratto d'appalto, l'autorità preposta al mercato del lavoro verifica se non è dato un caso di indipendenza professionale fittizia.

Gli indipendenti fittizi vanno considerati come lavoratori dipendenti in quanto rispondono ai pertinenti criteri dettati dal diritto del lavoro. Di fatto – come pure dal profilo organizzativo – essi sono integrati nella ditta del datore di lavoro e sottostanno al suo potere direttivo (rapporto di subordinazione). In presenza di un rapporto di lavoro, vanno osservate le prescrizioni del contratto individuale di lavoro giusta il CO.

Ciò vale anche per il lavoratore dipendente che ha svolto un'attività lucrativa indipendente nello Stato d'origine.

In pratica può rivelarsi arduo stabilire la natura (dipendente o indipendente) dell'attività lucrativa.

Se l'attività va effettivamente considerata indipendente, l'interessato deve dimostrare, mediante conferma delle autorità fiscali del Paese d'origine, del registro di commercio, risp. delle autorità competenti in materia di sicurezza sociale, di essere attivo quale imprenditore indipendente e riconosciuto come tale.

Nell'ambito del **diritto fiscale**, ad esempio, è considerato lavoratore indipendente chiunque, attraverso l'impiego del proprio lavoro e del proprio capitale, in una forma giuridica di propria scelta, partecipa all'attività economica a proprio rischio e secondo i propri piani, allo scopo manifesto di ottenere un guadagno.

4.8.2.2 Applicazione pratica

L'esperienza dimostra che lo svolgimento di mandati in Svizzera da parte di ditte straniere o di imprenditori indipendenti con sede all'estero concerne diversi settori economici e funzioni professionali. Trattasi tuttavia sempre di prestazioni di servizio temporanee di interesse economico generale, come per esempio (cfr. n. [4.7.1](#) «Collaboratori nel contesto di progetti»):

- **Edilizia e ingegneria meccanica**, per mandati relativi a impianti tecnici e progetti di Engineering attribuiti a ditte con sede all'estero. Di solito le infrastrutture sono prodotte all'estero e in seguito montate in Svizzera. I lavori di montaggio, la sorveglianza della messa in esercizio e la conseguente istruzione del personale di servizio sono garantiti dagli specialisti della ditta straniera cui è attribuito il mandato.
- **Importanti stabilimenti industriali, bancari e assicurativi** attivi a livello transnazionale, che attribuiscono mandati a ditte straniere, ad



esempio nel contesto dello sviluppo e della conseguente applicazione di sistemi software.

- **Lavoratori indipendenti all'estero**, che hanno ottenuto un mandato per la fornitura di singole prestazioni nel contesto di grossi progetti, in quanto la ditta responsabile del progetto non dispone del necessario know-how o non è in grado di reclutare specialisti indigeni o provenienti dall'UE/AELS.

4.8.2.3 Presupposti per il rilascio del permesso

I permessi per prestatori di servizio vengono rilasciati se i presupposti giusti dell'articolo 26 LStrl sono adempiti. Devono dunque anche essere controllate le condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrl) così come i presupposti personali (art. 23 LStrl).

Giusta l'articolo 22 LStrl, devono essere osservate le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e per la professione. Tali condizioni sono stabilite conformemente alle prescrizioni di legge, alle condizioni di salario e di lavoro per il medesimo lavoro nella medesima azienda e nel medesimo settore nonché conformemente ai contratti collettivi e ai contratti normali di lavoro. Il datore di lavoro deve rimborsare le spese in relazione alla prestazione di servizi transfrontaliera conformemente a quanto usuale nella località, nella professione e nel settore (cfr. n. [4.3.4.1](#)). L'obbligo di rimborso decade dopo che il lavoratore distaccato ha soggiornato ininterrottamente in Svizzera per più di 12 mesi per fornire la prestazione di servizi su mandato dell'impresa distaccante. Sono esclusi dalla limitazione dell'obbligo di rimborso i settori in cui in ragione di un CCL d'obbligatorietà generale o di un CNL ai sensi dell'articolo 360a CO è garantito un salario minimo (cfr. n. [4.3.4.2](#)).

Nell'ambito del distacco nel quadro di prestazioni di servizio IT da Stati terzi sono inoltre da osservare le precisazioni contenute nell'allegato ai numeri 4.7.1.2 e 4.8.2.3.

I presupposti per il rilascio del permesso sono esaminati dalle autorità del mercato del lavoro competenti per il luogo d'impiego in cui è fornita la prestazione di servizio.

4.8.2.4 Sicurezza sociale

Vanno inoltre osservate le prescrizioni del diritto in materia di sicurezza sociale. I lavoratori distaccati sottostanno di principio alle prescrizioni del diritto in materia di assicurazioni sociali dello Stato in cui si trova la sede della ditta che li ha distaccati. Essi devono tuttavia essere adeguatamente assicurati contro le conseguenze economiche di infortunio e malattia per tutta la durata del loro impiego in Svizzera (art. 1 ordinanza sull'assicurazione malattie. OA-Mal¹¹²). Il distacco non può essere di durata indeterminata, ma è altresì

¹¹² [RS 832.102](#)



vincolato a un determinato periodo di tempo (di regola al massimo cinque anni).

➔ **Ulteriori informazioni:**

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS](#), Effingerstrasse 20, 3003 Berna, info@bsv.admin.ch
- nell'ambito dell'assicurazione malattia obbligatoria: Ufficio federale della sanità pubblica [UFSP](#), 3003 Berna, info@bag.admin.ch

4.8.2.5 La legge sui lavoratori distaccati in Svizzera

La legge sui lavoratori distaccati (LDist)¹¹³ in Svizzera è entrata in vigore il 1° maggio 2004 quale elemento centrale delle misure accompagnatorie. L'articolo 2 di detta legge prevede che le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e per la professione si applicano anche ai lavoratori stranieri distaccati in Svizzera.

➔ **Ulteriori informazioni:**

Segreteria di Stato dell'economia [SECO](#), Direzione del lavoro, Effingerstrasse 31, 3003 Berna, info@seco.admin.ch

4.8.2.6 Categorie di permessi

4.8.2.6.1 Impiego come distaccati o prestatori di servizi fino a 8 giorni (art. 14 OASA)

I prestatori di servizio stranieri sottostanno all'obbligo di notificarsi entro otto giorni. Se il mandato può essere realizzato in otto giorni al massimo per anno civile, non è necessario un permesso. L'obbligo del visto continua a sussistere per le persone che non possiedono un domicilio fisso nell'UE.

Edilizia e genio civile: in questo settore, l'obbligo del permesso vige sin dal primo giorno di lavoro (cfr. n. [4.7.13](#) «Costruzione»).

4.8.2.6.2 Permessi giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA

Per i progetti a breve termine (fino a quattro mesi) può essere rilasciato un permesso di breve durata giusta l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA. Vi è la possibilità di realizzare più progetti di breve durata nel contesto del cosiddetto permesso di 120 giorni (non sottostante a contingente, valevole per più entrate).

4.8.2.6.3 Permessi giusta art. 19 capoverso 1 OASA

¹¹³ RS 323.20



Per le prestazioni di servizio dovrebbero essere rilasciati (anche per progetti più lunghi) principalmente dei permessi di breve durata giusta l'articolo 20 capoverso 1 OASA.

4.8.2.6.4 Permessi giusta art. 20 capoverso 1 OASA

Possono essere rilasciati permessi giusta l'articolo 20 capoverso 1 OASA solo in rari casi eccezionali (cfr. n. [4.7.1](#) «Collaboratori nel contesto di progetti»).

4.8.2.7 Prestazioni di persone provenienti dal Regno Unito

Si veda a questo proposito il numero [4.8.6.3](#).

4.8.2.8 Prestazioni di servizio nel contesto del GATS/OMC

Vedi cfr. n. [4.8.1](#) della SEM sul GATS

4.8.2.9 Delimitazione rispetto alla pratica del personale a prestito

Nella prassi non è facile delimitare l'adempimento di un mandato da parte di lavoratori distaccati rispetto alla pratica vietata del prestito di personale proveniente dall'estero (art. 12 LC).

a) Mandato

Es.: Il datore di lavoro che impiega la propria squadra di muratori in un'altra azienda affinché vi esegua dei lavori in propria competenza e con i propri strumenti, non cede all'azienda in questione poteri direttivi essenziali.

La manodopera distaccata continua a sottostare al potere direttivo del datore di lavoro, per il conto del quale esegue un mandato presso il cliente. Il datore di lavoro porta la responsabilità del risultato dei lavori. L'azienda di distacco può esercitare nei confronti dei lavoratori distaccati unicamente il potere direttivo che gli compete in qualità di proprietario (apertura delle porte, disposizioni di sicurezza). I lavoratori operano pertanto in adempimento di un mandato o contratto d'appalto sottoscritto dal datore di lavoro.

b) Personale a prestito

Il personale a prestito lavora invece sotto gli ordini del cliente (impresa acquisitrice). Colui che ha fornito il personale non ha nessun influsso sui risultati dei lavori.

I seguenti criteri consentono di dedurre che la prestazione di servizio è stata svolta da personale a prestito:

- **rapporto di subordinazione:** il potere direttivo e di controllo quale caratteristica essenziale della fornitura di una prestazione lavorativa spetta all'impresa acquisitrice;
- **legame dei lavoratori con l'impresa acquisitrice dal profilo personale,** organizzativo e temporale;
- **obbligo di conteggiare le ore lavorative svolte;**



- **l'impresa acquisitrice assume i rischi legati alla prestazione lavorativa (lacune);**
- **responsabilità:** il fornitore di personale a prestito non risponde dei danni causati per negligenza o intenzionalmente.

→ Vedi n. [4.8.4](#) e [istruzioni e commenti del SECO concernenti la LC, l'OC e l'OEm-LC](#).

4.8.2.10 Procedura di domanda

La domanda del permesso va inoltrata, di regola da parte del mandante svizzero, presso l'autorità preposta al mercato del lavoro del Cantone d'impiego. Il permesso è parimenti rilasciato al mandante (impresa acquisitrice).

Le persone straniere necessitano di principio un visto per entrare in Svizzera a meno che siano esentate da tale obbligo (art. 5 LStrl).

I lavoratori stranieri esentati dall'obbligo del visto sono autorizzati a entrare in Svizzera per assumervi un impiego solo se in possesso di **un'assicurazione del permesso di dimora** (art. 5 cpv. 3 LStrl).

La domanda dev'essere accompagnata dai seguenti **documenti**:

- mandato, contratto d'appalto
- descrizione del progetto
- motivazione
- piano di realizzazione
- conferma del distacco, che, in complemento del contratto, deve contenere le indicazioni seguenti:
 - ambito del mandato
 - funzione del lavoratore durante il distacco
 - luogo del distacco
 - inizio e durata probabile del distacco
 - salario pagato all'estero
 - salario complementare pagato durante il distacco in Svizzera
 - contributi per l'assicurazione-malattia pagati dal datore di lavoro
 - tasse (se pagate dal datore di lavoro in complemento del salario)
 - contributi sociali in Svizzera (se pagati dal datore di lavoro, ma solamente la parte del lavoratore)
 - altri contributi obbligatori secondo la legge svizzera
 - indennità (viaggio/alloggio/vitto)



4.8.3 Frontalieri: Convenzioni con gli Stati limitrofi e definizione delle zone di confine**Convenzioni:**

Austria:RS 0.631.256.916.33

Francia:RS 0.631.256.934.91, RS 0.142.113.498

Germania:RS 0.631.256.913.63

Italia:RS 0.142.114.548, RS 0.837.945.4

P. d. Liechtenstein:RS 0.142.115.141, RS 0.142.115.142, SR 0.142.115.142.1

Zone di confine straniere:

Per informazioni su questioni relative alle regioni/località delle zone di confine straniere riconosciute nel contesto dei singoli accordi in materia di frontalieri, favorite rivolgervi alle autorità preposte al mercato del lavoro dei Cantoni svizzeri confinanti.

Vedi tabelle seguenti:

Paese Anno	GERMANIA 21.05.1970	FRANCIA 01.08.1946 15.04.1958	ITALIA 21.10.1928	AUSTRIA 13.06.1973
Campo d'applicazione	Cittadini di Stati terzi con domicilio permanente nella zona di confine giusta l'art. 25 cpv. 1 LStrl			
Zona di confine svizzera	Cantoni BS, BL, SO, BE (distr. Di Laufen, Moutier e Wangen), JU (distr. di Delémont), AG (escl. distr. di Muri), ZH (escl. distr. di Affoltern e Horgen), SH, TG, SG, AI, AR e FL	10 km dal confine	20 km dal confine	Cantoni SG, AI, AR, TG, GR (Plessur, Imboden, Ober- e Unterlandquart, Engadina, Münstertal e Comune di Samnaun) e FL



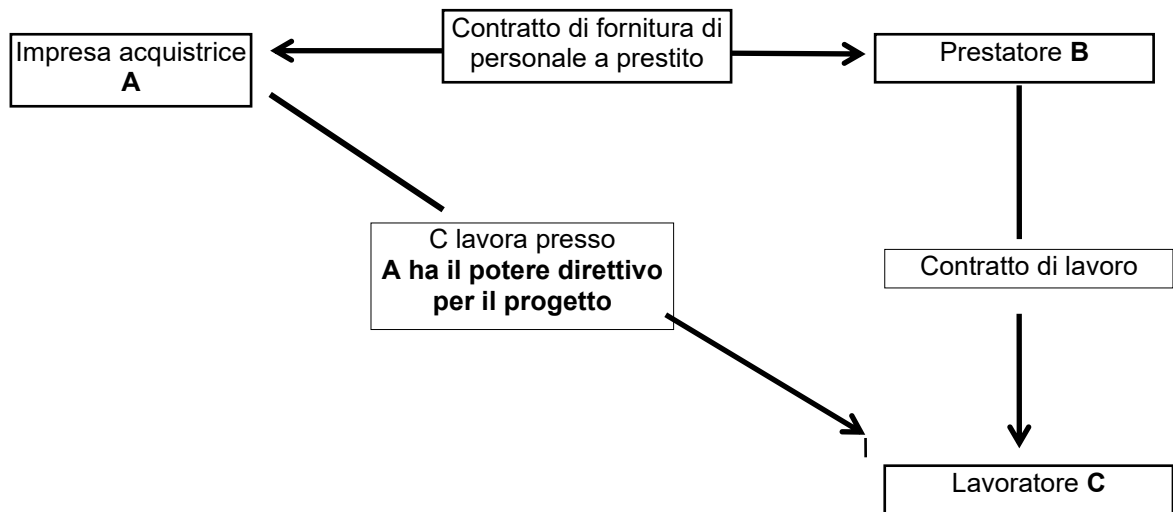
Zona di confine straniera	<u>Città</u> di Freiburg, città di Kempten (Allgäu), <u>circondari</u> di Breisgau – Hochschwarzwald, Lörrach, Waldshut-Tiengen, Schwarzwald – Baar-Kreis, Tuttlingen, Konstanz, Sigmaringen, Biberach, Ravensburg, Bodenseekreis, Lindau e Oberallgäu	10 km dal confine inclusa la zona libera «Pays de Gex» e l'Alta Savoia	20 km dal confine	<u>Land</u> Vorarlberg e <u>distr. pol.</u> Landeck
Presupposto per il rilascio di un permesso per frontalieri	Almeno sei mesi di domicilio ordinario nella vicina zona di confine			
Obbligo di rientrare nella vicina zona di confine	Rientro settimanale al domicilio all'estero giusta l'art. 35 cpv. 2 LStrl			
Prescrizioni relative al mercato del lavoro	<u>Rilascio e rinnovo del permesso</u> : dipende dalla situazione del mercato del lavoro; diritto alla proroga Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni (art. 35 LStrl) <u>Cambiamento di professione</u> : necessita autorizzazione <u>Cambiamento d'impiego</u> : necessita autorizzazione nei primi cinque anni (art. 39 cpv. 2 LStrl). <u>Condizioni lavorative e salariali</u> : stesso trattamento come per gli indigeni			



4.8.4 Fornitura di personale a prestito proveniente da Stati terzi

La base del presente capitolo informativo è data dalla LC, dall'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (OC)¹¹⁴ nonché dalle [istruzioni e commenti del SECO concernenti la LC, l'OC e l'OE-LC](#).

La fornitura di servizi a prestito realizzati da cittadini UE/AELS è retta dalle [Direttive e commenti relativi alla legge federale del sul collocamento e il personale a prestito, all'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito e all'ordinanza del su emolumenti, provvigioni e cauzioni nell'ambito della legge sul collocamento](#).

4.8.4.1 Schema relativo alla fornitura di personale a prestito**4.8.4.2 Caratteristiche della fornitura di personale a prestito**

- Il prestatore fornisce il lavoratore all'impresa acquisitrice.
- Tra il prestatore e il lavoratore è concluso un contratto di lavoro; il prestatore è il datore di lavoro del lavoratore.
- Tra il prestatore e l'impresa acquisitrice è concluso un contratto di fornitura di personale a prestito.
- Il lavoratore effettua il proprio lavoro in seno all'impresa acquisitrice; nella misura in cui ciò è necessario per l'esecuzione del lavoro, l'impresa acquisitrice gode del potere direttivo nei confronti del lavoratore.

➔ In casi singoli può essere arduo distinguere tra contratto di lavoro/contratto di fornitura di personale a prestito e mandato/contratto d'appalto (cfr. n. [4.8.2](#))

¹¹⁴ [RS 823.111](#)



relativo ai prestatori di servizio). Se il lavoratore sottostà al potere direttivo dell'impresa acquisitrice (rapporto di subordinazione), si è in presenza di un contratto di lavoro/contratto di fornitura di personale a prestito, anche se il contratto non contiene questa designazione.

Nei casi dubbi è d'uopo sollecitare una consulenza giuridica. Sono determinanti le disposizioni relative all'attività di fornitura di personale a prestito (art. 18-22 LC). Devono sussistere un contratto di lavoro scritto, il cui contenuto risponda alle esigenze dell'articolo 19 LC nonché delle disposizioni del Codice delle obbligazioni, e un contratto scritto di fornitura di personale a prestito giusta l'articolo 22 LC. Se l'impresa acquisitrice sottostà a un contratto di lavoro collettivo vincolante, il prestatore è tenuto a osservare, nei confronti del lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni salariali e lavorative.

4.8.4.3 Fornitura di personale a prestito che entra in Svizzera in provenienza da uno Stato terzo

4.8.4.3.1 Principio giusta l'articolo 21 LC

Di principio, il prestatore può assumere in Svizzera soltanto stranieri che già dimorano nel nostro Paese e che sono autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego e professione. Di regola, i dimoranti temporanei non sono autorizzati a cambiare impiego (art. 32 cpv. 3 e art. 38 cpv. 1 LStrl). Per contro, i prestatori in Svizzera possono impiegare richiedenti l'asilo che si trovano in Svizzera, a condizione che siano adempiti i presupposti per l'esercizio di un'attività lucrativa e che la competente autorità preposta al mercato del lavoro abbia concesso la pertinente autorizzazione. Possono anche impiegare rifugiati riconosciuti (permesso B), persone ammesse provvisoriamente (permesso F), persone bisognose di protezione (permesso S) e apolidi (permesso B o F) a condizione che la loro attività lucrativa sia notificata (cfr. in proposito n. [4.8.5](#)).

Di regola, i cittadini di Stati terzi non sono autorizzati a entrare in Svizzera nel contesto della fornitura di personale a prestito. Pertanto, **di regola non vanno rilasciati permessi iniziali di lavoro** a prestatori o imprese acquisitrici in Svizzera per cittadini di Stati terzi che intendono entrare in Svizzera **nel contesto della fornitura di personale a prestito**.

4.8.4.3.2 Deroche al principio

Perché possa essere autorizzata la fornitura di personale a prestito che entra in Svizzera in provenienza da uno Stato terzo per un **determinato progetto limitato nel tempo**, occorre che siano **adempiti i presupposti inerenti al mercato del lavoro** e che il prestatore nonché l'azienda d'impiego siano in grado di dimostrare l'esistenza di **circostanze particolari**.

In virtù dell'articolo 83 OASA, per gli impieghi nel contesto della fornitura di personale a prestito devono essere adempiti i presupposti generali relativi al mercato del lavoro di cui agli articoli 18-26 LStrl (è il prestatore a doverne apportare la prova): situazione economica e del mercato del lavoro, priorità



della manodopera indigena, priorità per il reclutamento, condizioni salariali e lavorative usuali nella regione e nella professione.

Il prestatore, in qualità di datore di lavoro, deve inoltre dimostrare:

- L'interesse economico, risp. aziendale speciale all'impiego temporaneo di cittadini di Stati terzi non ancora residenti in Svizzera per un determinato progetto;
- Le circostanze particolari che rendono necessario l'impiego nel contesto della fornitura di personale a prestito per un determinato progetto.

Gli impieghi nel quadro della fornitura di personale a prestito possono essere regolati esclusivamente mediante il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA o - in previsione di progetti più protratti o di incarichi straordinari - mediante il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 19 capoverso 1 OASA.

4.8.4.3 Casi speciali (cambiamento di prestatore, di impresa acquisitrice o di progetto nonché ulteriore occupazione dopo la fine del progetto)

Per i cittadini di Stati terzi che entrano in Svizzera, possono essere autorizzate le seguenti attività nel contesto della fornitura di personale a prestito, purché siano adempiti i presupposti del n. 4.8.4.3.2:

- l'impiego simultaneo in diversi progetti presso la medesima impresa acquisitrice;
- il cambiamento di progetto (cambiamento d'impresa acquisitrice) per il conto del medesimo prestatore in seguito a un'interruzione precoce del progetto da parte dell'impresa acquisitrice (senza colpa del lavoratore);
- il cambiamento di progetto (cambiamento d'impresa acquisitrice) per il conto del medesimo prestatore (altro cliente; in caso di cambiamento di Cantone, previo consenso del nuovo Cantone) dopo il termine della durata del mandato inizialmente autorizzata;
- il passaggio a un altro prestatore, una volta terminato il progetto o scaduto il permesso di diritto in materia di stranieri rilasciato per tale progetto (il soggiorno precedente è computato).

Nel contesto della fornitura di personale a prestito **non può essere autorizzato**:

- l'impiego simultaneo in diverse imprese acquisitrici nel contesto della fornitura di personale a prestito (il permesso è rilasciato in maniera mirata per un determinato progetto in una determinata impresa acquisitrice);
- il passaggio a un altro prestatore durante il progetto autorizzato.

4.8.4.4 Competenza per sollecitare e rilasciare il permesso di dimora e di lavoro

Di regola, la domanda di rilascio di un permesso di dimora e di lavoro è presentata dal **prestatore (datore di lavoro) su incarico dell'impresa acquisitrice**. La decisione di massima dell'autorità preposta al mercato del



lavoro compete al Cantone in cui è svolta l'attività lucrativa. Se il Cantone d'impiego non è lo stesso in cui il prestatore ha la propria sede, l'esame dal profilo del mercato del lavoro incombe al Cantone d'impiego.

La **decisione dell'autorità** preposta al mercato del lavoro menziona sia il prestatore che l'impresa acquisitrice; tale decisione è consegnata al richiedente.

L'assicurazione del permesso di dimora (o il visto, se l'interessato sottostà all'obbligo del visto) e il libretto per stranieri sono rilasciati dall'**autorità competente in materia di stranieri del futuro Cantone di domicilio** del lavoratore. Nel libretto per stranieri devono figurare l'impresa acquisitrice e il datore di lavoro.

4.8.5 Disciplina dell'attività lucrativa nel settore dell'asilo

L'esercizio di un'attività lucrativa deve essere previamente autorizzato o semplicemente essere stato notificato, a seconda dello statuto dell'interessato:

Statuto dell'interessato	Tipo di permesso	Regime applicabile	Cfr. numero
Rifugiati riconosciuti	B	Notifica	4.8.5.1
Rifugiati ammessi provvisoriamente	F	Notifica	4.8.5.1
Altri stranieri ammessi provvisoriamente	F	Notifica	4.8.5.1
Apolidi	B o F	Notifica	4.8.5.1
Persone bisognose di protezione	S	Notifica	4.8.5.1, 4.8.5.3
Richiedenti d'asilo	N	Autorizzazione	4.8.5.4

4.8.5.1 Rifugiati riconosciuti (permesso B), rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), altri stranieri ammessi provvisoriamente, apolidi (permesso B o F) e persone bisognose di protezione (permesso S)

Il Consiglio federale intende promuovere il potenziale interno di manodopera e l'integrazione degli stranieri nel mercato del lavoro. L'esperienza dimostra che i rifugiati riconosciuti, i rifugiati ammessi provvisoriamente, gli altri stranieri ammessi provvisoriamente e gli apolidi rimangono in Svizzera a lungo termine e fanno quindi parte del potenziale interno di manodopera. In base



all'approccio «dual intent» dell'OCSE¹¹⁵ è opportuno favorire l'accesso all'attività lucrativa anche per le persone bisognose di protezione (permesso S). Per esercitare un'attività lucrativa indipendente o dipendente e cambiare posto di lavoro o professione basta una semplice notifica (art. 85a LStrl, art. 53 cpv. 1 e 2 OASA) all'autorità cantonale competente. Una domanda di autorizzazione non è più necessaria. Per quanto concerne la normativa sui lavori di prova cfr. numero 4.1.1.

4.8.5.1.1 Condizioni dell'esercizio di un'attività lucrativa

I rifugiati riconosciuti (permesso B), i rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), gli altri stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F), gli apolidi (permesso B o F) e le persone bisognose di protezione (permesso S) possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera a condizione che l'attività sia stata notificata (art. 85a LStrl, art. 53 cpv. 1 e 2 OASA). La notifica deve quindi essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

Le condizioni usuali di salario e di lavoro nella regione, nella professione e nel settore devono essere rispettate (art. 65 cpv. 5 OASA in combinato disposto con l'art. 22 LStrl).

4.8.5.1.2 Notifica dell'attività lucrativa

La notifica dell'**attività lucrativa dipendente** deve essere effettuata dal datore di lavoro. L'attività esercitata per uno stesso datore di lavoro in diversi luoghi, nello stesso Cantone o in diversi Cantoni, è notificata una volta sola. Se del caso, sul modulo di notifica vanno indicati diversi luoghi di attività. Ogni attività presso un altro datore di lavoro (per esempio un'attività accessoria oppure una seconda attività) deve essere notificata separatamente. La notifica deve essere inoltrata nel Cantone in cui il lavoro è abitualmente svolto o nel punto di partenza del lavoro quotidiano se vi sono diversi luoghi di attività. La notifica incombe al prestatore anche nel caso di fornitura di personale a prestito.

Gli impieghi di personale a prestito in diverse imprese devono essere notificati singolarmente.

L'attività lucrativa può essere notificata da una terza persona se sostiene l'integrazione e la reintegrazione professionale presso fornitori di provvedimenti incaricati dalle autorità; oppure qualora sussista una convenzione di base con la competente autorità cantonale (p. es. istituzione di soccorso,

¹¹⁵ L'accesso al mercato del lavoro rappresenta un fattore determinante per favorire un'integrazione rapida ed efficace, soprattutto nei casi di soggiorno prolungato. Le competenze e le qualifiche acquisite durante tale periodo risultano inoltre preziose anche in vista di un eventuale rientro nel Paese d'origine.



servizio comunale o cantonale, istituzione incaricata). Il numero 4.8.5.6 disciplina in modo specifico le attività esenti da notifica nell'ambito di provvedimenti di sostegno all'integrazione e alla reintegrazione professionale.

La notifica dell'**attività lucrativa indipendente** è effettuata dallo straniero medesimo. L'indipendente attivo in diversi luoghi di attività effettua una sola notifica, indicando però sul relativo modulo questi diversi luoghi. La notifica va trasmessa all'autorità cantonale competente del luogo in cui il lavoro è fornito o del punto di partenza del lavoro quotidiano.

L'inizio e la fine dell'attività lucrativa devono essere notificati. Quando l'attività è a tempo determinato, le date di inizio e di fine attività possono essere annunciate simultaneamente sullo stesso modulo (ma in questo caso un'eventuale estensione dell'attività dovrà essere annunciata successivamente). Nel caso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la fine dell'attività deve essere annunciata al momento della fine del rapporto di lavoro, mediante un nuovo modulo o compilando il primo, se è stato conservato. In caso di cambiamento di posto di lavoro il primo datore di lavoro notifica la fine dell'attività e il secondo datore di lavoro notifica l'inizio della nuova attività.

La notifica va inoltrata elettronicamente tramite lo sportello online [EasyGov](#) all'autorità cantonale competente nel luogo di lavoro. Di regola il luogo di lavoro è indicato nel contratto di lavoro; si tratta del luogo in cui il lavoro è svolto abitualmente o in cui inizia il lavoro quotidiano. Privati e aziende che non hanno accesso a EasyGov possono effettuare la notifica all'autorità cantonale competente mediante il corrispondente [formulario](#).

- dati sul lavoratore;
- dati sul datore di lavoro;
- dati sull'attività esercitata.

Occorre indicare se l'attività si svolge in un quadro particolare che può influire sulle condizioni di lavoro e di salario (segnatamente in caso di periodo di pratica, di misura d'integrazione o di misura di formazione).

Con la trasmissione della notifica il datore di lavoro o il terzo incaricato nell'ambito di un programma d'integrazione conferma di conoscere le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore come pure le particolari condizioni connesse con il tipo di attività o di misura di integrazione e si impegna a rispettarle (art. 85a cpv. 3 LStrl e 65 cpv. 5 OASA).

I dati relativi al datore di lavoro e al lavoratore sono segnatamente trasmessi all'autorità cantonale competente al fine di consentirle di contattarli in caso di necessità, per eventuali verifiche o domande in relazione con la notifica e l'attività. I Cantoni si organizzano liberamente.



4.8.5.1.3 Registrazione e trasmissione dei dati notificati (art. 65b OASA)

Ogni Cantone stabilisce l'autorità che riceve la notifica e regola la trasmissione di copia del modulo alle diverse autorità interessate, segnatamente quella abilitata a registrare i dati in SIMIC. In caso di attività in un Cantone diverso da quello del domicilio, l'autorità competente nel luogo di lavoro trasmette copia della notifica all'autorità competente nel luogo di dimora che registra i dati in SIMIC. L'autorità cantonale può inoltre trasmettere il modulo ad altri organi di vigilanza e di controllo sul mercato del lavoro.

Affinché la SEM (divisione Sussidi) possa calcolare la somma forfettaria globale che la Confederazione versa ai Cantoni (cfr. n. [4.8.5.7](#)), il competente servizio cantonale deve registrare in SIMIC i seguenti dati:

- la data dell'inizio dell'attività;
- l'identità del datore di lavoro;
- l'attività svolta e il luogo di lavoro;
- la data della fine dell'attività.

4.8.5.1.4 Controllo delle condizioni di salario e di lavoro (art. 65c OASA)

Sulla base dei dati e dei contatti che figurano nel modulo di notifica, l'autorità cantonale competente può chiedere precisazioni al datore di lavoro e/o renderlo attento alla possibilità di sanzioni per la violazione dell'obbligo di notifica o per il non rispetto delle condizioni connesse con la notifica (art. 120 lett. f e g LStrl). Nell'ambito delle loro competenze e strategie di controllo, le autorità del mercato del lavoro possono eseguire controlli supplementari e infliggere ulteriori sanzioni. La notifica non implica tuttavia alcun nuovo obbligo di controllo.

4.8.5.1.5 Programmi occupazionali

Secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera l LStrl, per quanto concerne i programmi occupazionali è possibile derogare alle condizioni di ammissione (art. 18–29 LStrl). Alle persone ammesse provvisoriamente che partecipano a un programma occupazionale si applicano le condizioni stabilite in tale programma (art. 53a OASA). Pertanto la partecipazione a questi programmi non è sottoposta alla notifica obbligatoria.

4.8.5.1.6 Formazione e perfezionamento con attività lucrativa

Devono essere notificate anche le misure formative considerate attività lucrative (cfr. al riguardo n. [4.1.1](#)), ad esempio un apprendistato.

Per i giovani e gli adulti con statuto di rifugiato riconosciuto (permesso B), rifugiato ammesso provvisoriamente (permesso F), straniero ammesso provvisoriamente (permesso F), apolidi (permesso B o F) e persone bisognose di protezione (permesso S), gli **stage di orientamento professionale e di osservazione** della durata massima di due settimane svolti durante la scuola dell'obbligo o nel quadro di offerte in preparazione alla formazione professionale di base (tra cui offerte transitorie – p. es. 10° anno scolastico, 12° HarmoS, offerte passerella, programmi di integrazione professionale



accompagnati da specialisti, ecc.) non soggiacciono all'obbligo di notifica (si veda anche il n. [4.1.1](#)).

Le attività di maggiore durata o gli stage pratici sono invece sottoposte a notifica obbligatoria.

4.8.5.1.7 Lavoro volontario

Per quanto riguarda l'obbligo di notifica per il lavoro volontario svolto da rifugiati riconosciuti (permesso B), rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), altri stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F), apolidi (permesso B o F) e persone bisognose di protezione (permesso S) si prega di leggere il numero [4.7.17](#).

4.8.5.1.8 Organizzazioni internazionali

Le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) possono essere assunte da organizzazioni internazionali (OI) che hanno concluso un accordo di sede con il Consiglio federale come "non funzionari", cioè con contratti di consulenti e praticanti. Questo tipo di contratto è in principio temporaneo e le persone assunte a questo titolo non beneficiano di alcun privilegio o immunità. Esse devono informare il servizio della migrazione del Cantone di domicilio della loro assunzione (questa non è la procedura di notifica giusta l'articolo 85a LStrl). I rifugiati riconosciuti detentori di un permesso B possono avere accesso alle organizzazioni internazionali senza limitazioni come finora, mentre che i richiedenti l'asilo non hanno accesso alle organizzazioni internazionali. Per maggiori dettagli si vedano i punti 4.2 e 6 delle Linee Guida sul rilascio delle carte di legittimazione ai funzionari di organizzazioni intergovernative e istituzioni internazionali del DFAE ([guidelines regarding the issuance of FDFA legitimization cards to staff members of intergovernmental organisations and international institutions](#)).

4.8.5.2 Titolari di un permesso di dimora per motivi umanitari (permesso B)

Questo capitolo è stato eliminato e le informazioni sono state integrate nel capitolo 4.4.13 casi personali particolarmente gravi (Art. 31 OASA).

4.8.5.3 Persone bisognose di protezione (permesso S)

L'attività lucrativa delle persone bisognose di protezione (permesso S) è soggetta ad obbligo di notifica. Si applicano le stesse disposizioni previste per i rifugiati riconosciuti (permesso B), i rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), gli altri stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) e gli apolidi (permesso B e F). Cfr. capitolo 4.8.5.1. e segg.

4.8.5.3.1 Periodo d'attesa

Secondo gli art. 75, cpv. 2 LAsi e 53, cpv. 1 e 2 OASA, il periodo d'attesa previsto dall'art. 75, cpv. 1 LAsi non è applicabile. A partire dal momento in cui viene concessa la protezione temporanea, le persone bisognose di protezione possono esercitare un'attività lavorativa, sia dipendente che indipendente, previa notifica alle autorità competenti.



4.8.5.3.2 Programmi d'occupazione

Non vi è nemmeno un periodo d'attesa per partecipare a un programma d'occupazione (art. 75 cpv. 4 LAsi). Giusta l'articolo 30 capoverso 1 lettera l LStrl, è possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29 LStrl). Le persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi) che partecipano a un programma d'occupazione sottostanno alle condizioni stabilite nel programma d'occupazione (art. 53a OASA).

4.8.5.3.3 Condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa

Per l'esercizio di un'attività lucrativa valgono gli stessi requisiti previsti per i rifugiati riconosciuti (permesso B), i rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F), gli altri stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) e gli apolidi (permesso B e F). Cfr. a questo proposito il capitolo 4.8.5.1.

4.8.5.3.4 Formazione e formazione continua**4.8.5.3.5 L'accesso alla formazione o al perfezionamento professionale è aperto ai giovani bisognosi di protezione. L'inizio di un apprendistato professionale è soggetto all'obbligo di notifica. Lavoro volontario**

Per quanto riguarda l'obbligo di autorizzazione per il lavoro volontario svolto da persone bisognosi di protezione (permesso S) si veda il numero 4.7.17.

4.8.5.3.6 Organizzazioni internazionali

I cittadini stranieri domiciliati in Svizzera ai quali la SEM ha accordato la protezione provvisoria (statuto S) possono essere assunti dalle organizzazioni internazionali che hanno concluso degli accordi di sede con il Consiglio federale come funzionari con i privilegi e le immunità corrispondenti. Prima di accedere a questi posti, esse devono rinunciare al statuto S e informare la SEM di tale rinuncia utilizzando l'apposito modulo. In seguito, la Missione svizzera rilascia loro una carta di legittimazione del DFAE la cui validità è limitata alla durata del contratto.

Le persone al beneficio della protezione provvisoria possono essere assunte da organizzazioni internazionali anche come "non funzionari", cioè con contratti di consulenti e praticanti. Esse conservano la protezione provvisoria e devono informare il servizio della migrazione del Cantone di domicilio della loro assunzione (questa non è la procedura di notifica giusta l'articolo 85a LStrl).

Per maggiori dettagli si vedano la nota verbale sullo statuto S del 15 aprile 2024 ([circular verbal note of 15 April 2024 on «S» Status](#)) così come i punti 4.2 e 6 delle Linee Guida sul rilascio delle carte di legittimazione ai funzionari di organizzazioni intergovernative e istituzioni internazionali del DFAE ([guidelines regarding the issuance of FDFA legitimation cards to staff members of intergovernmental organisations and international institutions](#)).

4.8.5.4 Richiedenti l'asilo (N)

L'esercizio dell'attività lucrativa da parte dei richiedenti l'asilo rimane assoggettato all'obbligo d'autorizzazione (art. 11 cpv. 3 LStrl in combinato disposto con gli art. 30 cpv. 1 lett. l LStrl e 52 OASA).



Durante il soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti l'asilo non hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa (art. 43 cpv. 1 e 1^{bis} LAsi). Le ulteriori condizioni per poter esercitare un'attività lucrativa sono rette dalla LStrl.

4.8.5.4.1 Condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa

Dopo l'attribuzione dei richiedenti l'asilo ai Cantoni secondo l'articolo 21 cpv. 2 lett. a e d OAsi 1 (procedura ampliata e situazione particolare), le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro possono autorizzare un'attività lucrativa. In virtù dell'articolo 30 capoverso 1 lettera l LStrl possono inoltre derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29 LStrl).

I richiedenti l'asilo che sono stati attribuiti a un Cantone secondo l'articolo 21 capoverso 2 lettera c OAsi 1 (nessuna decisione sull'asilo passata in giudicato nel centro della Confederazione), in linea di principio, non sottostanno al divieto di lavorare (cfr. art. 43 cpv. 4 LAsi). I richiedenti l'asilo che secondo l'articolo 23 OAsi 1 sono stati assegnati a un Cantone in vista dell'esecuzione dell'allontanamento (decisione sull'asilo passata in giudicato in un centro della Confederazione), non possono esercitare un'attività lucrativa (cfr. art. 43 cpv. 2 LAsi).

Per la disciplina del lavoro a prova rimandiamo al numero [4.1.1](#).

4.8.5.4.2 Autorizzazione temporanea per l'esercizio di un'attività lucrativa

I richiedenti l'asilo possono essere autorizzati a esercitare temporaneamente un'attività lucrativa se la situazione dell'economia e del mercato del lavoro lo consente (art. 52 cpv. 1 lett. a OASA) e se sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStrl) nonché la priorità dei lavoratori indigeni (art. 21 LStrl), come pure se contro di essi non è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione (art. 52 cpv. 1 lett. e OASA). Finché non è presa una decisione definitiva sull'asilo, l'esercizio di un'attività lucrativa e l'integrazione sul mercato del lavoro svizzero dei richiedenti l'asilo non costituisce un obiettivo primario del loro soggiorno. L'autorizzazione di un'attività lucrativa non deve ostacolare l'esecuzione dell'allontanamento in caso di decisione negativa sull'asilo.

Tuttavia, se la situazione dell'economia e del mercato del lavoro lo consente, può rivelarsi opportuno autorizzare temporaneamente l'esercizio di un'attività lucrativa, segnatamente onde non ritardare l'integrazione sul mercato del lavoro svizzero in caso di ulteriore concessione dell'asilo. Potenziando le competenze sociali e professionali è inoltre preservata la capacità al ritorno. Nell'interesse di un mercato del lavoro equilibrato, i Cantoni possono limitare le autorizzazioni a determinati settori economici, ad esempio ai settori che denotano una penuria di manodopera e di manodopera ausiliare.

4.8.5.4.3 Priorità

È data la priorità alle persone in cerca d'impiego cittadine della Svizzera, dell'UE o dell'AELS, titolari di un permesso di domicilio o titolari di un permesso di dimora e autorizzate a esercitare un'attività lucrativa così come alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione.



4.8.5.4.4 Autorizzazione di durata limitata e divieto di lavoro dopo lo scadere del termine di partenza

Prima del riconoscimento quale rifugiato, l'esercizio di un'attività lucrativa è autorizzato per un periodo limitato (al massimo un anno). L'autorizzazione può essere prorogata. In tutti i casi l'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa è valida al massimo fino allo scadere del termine di partenza (art. 43 cpv. 2 LAsi). L'autorità cantonale adotta misure atte a garantire che allo scadere del termine di partenza l'attività lucrativa cessi e non ne sia assunta una nuova. I datori di lavoro e i richiedenti l'asilo devono essere informati chiaramente e per scritto del fatto che l'autorizzazione dell'attività lucrativa decade definitivamente con lo scadere del termine di partenza, che è esclusa qualsiasi attività lucrativa o (ri)assunzione di un'attività lucrativa al di là di tale termine e che non è tenuto conto di eventuali obiezioni per motivi aziendali.

4.8.5.4.5 Formazione e formazione continua

La formazione e formazione continua dei giovani richiedenti l'asilo devono poter essere autorizzati secondo i medesimi principi in virtù dei quali è autorizzata l'attività lucrativa. Le formazioni e i contratti di tirocinio che si estendono sull'arco di più anni (p. es. apprendistato di quattro anni) devono essere autorizzati solo se con ogni probabilità i giovani interessati potranno permanere a lungo termine in Svizzera e portare così a termine la formazione. In casi individuali, le competenti autorità cantonali possono contattare la SEM. Se con ogni probabilità i giovani in questione non potranno permanere a lungo termine in Svizzera, nel loro interesse occorre vagliare la possibilità per essi di seguire una formazione o formazione continua più breve oppure di svolgere un pratico, più facile da interrompere. L'esperienza ha dimostrato che sovente, per la reintegrazione nel Paese d'origine, le conferme che attestano lo svolgimento di un pratico descrivendo con esattezza le mansioni svolte si rivelano più utili di conferme generali.

Se è già stata emessa in prima istanza una decisione negativa sull'asilo con allontanamento dalla Svizzera ma senza ammissione provvisoria, occorre astenersi dall'autorizzare un apprendistato. In linea di principio queste persone non rimarranno in Svizzera a lungo termine. Un rapporto di apprendistato in corso ostacolerebbe l'esecuzione dell'allontanamento (si vedano anche i n. [4.8.5.4.2](#) e [4.8.5.4.4](#)).

4.8.5.4.6 Programmi d'occupazione

La partecipazione a un programma d'occupazione è aperta a tutti i richiedenti l'asilo già durante il soggiorno nei centri della Confederazione. Secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera l LStrl, è possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29 LStrl). I richiedenti l'asilo che partecipano a un programma d'occupazione sottostanno alle condizioni stabilite in tale programma (art. 53a OASA).

4.8.5.5 Periodi di pratica nel mercato del lavoro primario per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati ammessi provvisoriamente, rifugiati riconosciuti, persone bisognose di protezione e apolidi**1. Principio**

a. Definizione e obiettivi

Un periodo di pratica nel mercato del lavoro primario (per il gruppo target definito conformemente alle presenti istruzioni) è un rapporto di lavoro di durata determinata a carattere formativo effettuato per acquisire nuove conoscenze e competenze oppure per approfondire o sviluppare conoscenze già acquisite all'estero contestualmente all'applicazione pratica delle stesse. Consente di maturare prime esperienze sul mercato del lavoro svizzero e di familiarizzarsi con il mondo del lavoro e le sue esigenze. L'obiettivo principale è quello di acquisire le qualifiche necessarie e di migliorare la competitività sul mercato del lavoro¹¹⁶ puntando a un'integrazione lavorativa a lungo termine (p. es. assunzione a titolo permanente o formazione professionale di base [conclusione di un contratto di tirocinio]). Gli obiettivi specifici sono definiti nella convenzione individuale (cfr. n. 2 lett. d). I periodi di pratica possono essere svolti presso l'amministrazione pubblica, aziende private o organizzazioni di utilità pubblica.

Le presenti istruzioni si applicano a tutti i periodi di pratica effettuati nel mercato del lavoro primario. Nel rispetto delle basi legali vigenti possono essere consentite deroghe per attività lucrative (nel mercato del lavoro primario) svolte grazie al collocamento da parte di fornitori di provvedimenti incaricati dalle autorità ai fini dell'integrazione o della reintegrazione professionale (v. n. 4.8.5.6).

Le presenti istruzioni non si applicano ai programmi d'occupazione.

b. Gruppo target

I periodi di pratica sono aperti a tutte le persone che vivono in Svizzera come rifugiati riconosciuti (permesso B, di seguito «rif. R»), rifugiati ammessi provvisoriamente (permessi F, di seguito «rif. AP») o persone ammesse provvisoriamente (permessi F, di seguito «AP») e che non sono ancora integrate nel mercato del lavoro.

c. Servizi responsabili con funzione di assistenza (coaching)

Nei Cantoni esistono servizi responsabili che si occupano di seguire e assistere AP, rif. AP e rif. R (p. es. delegati all'integrazione, coordinatori in materia d'asilo e rifugiati, autorità preposte all'aiuto sociale, servizi di orientamento professionale o istituzioni esterne operanti su mandato, come p. es. servizi che offrono programmi di integrazione nel mercato del lavoro).

Contestualmente alle competenze connesse al loro mandato (assistenza e sostegno), i servizi responsabili sono a disposizione per rispondere alle domande sia dell'azienda, sia delle AP, dei rif. AP e dei rif. R, soprattutto per quanto riguarda particolari sfide o problemi (p. es. comprensione del contenuto di un contratto o dei diritti e doveri risultanti dal contratto di lavoro, acquisizione

¹¹⁶ [Zusammenarbeit Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe](#), Arbeitsmarktfähigkeit, Finanzierungsmodell und Rahmenvereinbarung, SECO gennaio 2017 (disponibile in tedesco e francese).



del certificato di lavoro, sostegno nella ricerca di un posto di lavoro e nelle attività di collocamento).

Ove possibile la convenzione sugli obiettivi (cfr. n. 2 lett. d) viene conclusa tra il datore di lavoro, l'AP/il rif. AP/il rif. R e il servizio responsabile competente. In questo modo è possibile garantire un'assistenza efficace nel processo di qualificazione delle AP, dei rif. AP e dei rif. R (miglioramento della competitività sul mercato del lavoro) e lottare al tempo stesso contro le assunzioni abusive nel quadro dei periodi di pratica (impiego di AP, rif. AP e rif. R quale manodopera a basso costo).

2. Obbligo di notifica

Conformemente all'articolo 11 capoverso 1 LStrl in combinato disposto con l'articolo 1a OASA, l'attività di praticante è considerata come attività lucrativa dipendente. Quindi è sottoposta all'obbligo della notifica (art. 85a LStrl). Per essere riconosciuta come periodo di pratica sul primo mercato del lavoro ai sensi del presente capitolo, devono essere soddisfatti i **seguenti requisiti (lett. a - e)**:

a. Requisiti richiesti ai praticanti

AP, rif. AP e rif. R devono disporre di conoscenze di base della lingua nazionale parlata sul posto di lavoro, essere motivati e pronti a impegnarsi nella loro formazione dal punto di vista professionale e linguistico e possedere la costituzione psicofisica necessaria per lavorare.

In linea di massima, sono i datori di lavoro a decidere se i requisiti necessari allo svolgimento del periodo di pratica sono soddisfatti. Se necessario, si può coinvolgere il servizio responsabile competente (cfr. n. 1 lett. c).

b. Requisiti richiesti ai datori di lavoro

Per la corretta riuscita del periodo di pratica, il datore di lavoro deve disporre delle risorse di personale necessarie e di un'infrastruttura adeguata. Prima dell'inizio del periodo di pratica deve essere designata una persona interna all'azienda che si occupi di seguire il/la praticante e che, prima di tutto, funga da interlocutore per le AP, i rif. AP e i rif. R. Deve anche essere a disposizione dei servizi responsabili competenti in caso necessitassero informazioni (cfr. n. 1 lett. c).

c. Contratto di lavoro

Il contratto di lavoro deve essere concluso in forma scritta. Le disposizioni abituali del contratto di lavoro devono essere rispettate. Un'attenzione particolare è da riservare alle disposizioni seguenti sulla durata e sul salario.

i. Durata

Il periodo di pratica è un rapporto di lavoro a tempo determinato che di norma ha una durata di 6 mesi e che può essere prolungato fino a un massimo di un anno ove ciò sia utile in vista dell'ulteriore qualificazione e integrazione. Ogni eventuale prolungamento rispetto alla durata concordata in precedenza deve essere motivato per iscritto. Si deve tener adeguatamente conto di fattori come ad esempio una nuova convenzione sugli obiettivi (di ordine formativo), una soluzione di sbocco professionale dopo il periodo di pratica, la competitività



sul mercato del lavoro, il settore e l'attività svolta, nonché un'eventuale evoluzione salariale positiva.

In linea di massima, può essere svolto un solo periodo di pratica di questo tipo. Si può ripetere l'esperienza solo in casi eccezionali ben motivati, ad esempio se serve al perfezionamento professionale o si ritiene che sia di grande aiuto per l'integrazione nel mercato del lavoro.

ii. Salario

Le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località e nel settore, di cui all'articolo 22 LStrl, devono essere osservate per tutelare le AP, i rif. AP e i rif. R dal dumping sociale e salariale.

AP, rif. AP e rif. R di solito non hanno esperienza (o ne hanno poca) del mercato del lavoro primario. Di norma, per svolgere un impiego regolare o seguire una formazione professionale di base mancano loro le competenze linguistiche e professionali, nonché le capacità e le esperienze della cultura del lavoro necessarie (ridotta competitività sul mercato del lavoro). I periodi di pratica permettono la qualificazione e comprendono i corrispondenti elementi formativi (cfr. convenzione sugli obiettivi e assistenza). Si può pertanto considerare corretta la decisione di un'azienda di versare temporaneamente un salario usuale nella località e nel settore corrispondente al periodo di pratica, risp. alla prestazione fornita dal lavoratore fino a quando quest'ultimo non ha acquisito le capacità necessarie.

Qualora l'azienda sia soggetta a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o a un contratto collettivo di obbligatorietà generale, un eventuale scostamento dal salario minimo deve essere stabilito/approvato dalle commissioni paritetiche competenti (vale a dire associazioni di datori di lavoro, associazioni di lavoratori).

Nei settori senza CCL, un eventuale scostamento dal salario minimo deve essere stabilito/approvato dalla commissione tripartita competente che può delegare questo compito all'ufficio cantonale del lavoro o della migrazione competente in materia.

Per fissare l'ammontare del salario occorre considerare tra l'altro gli elementi formativi (assistenza e convenzione sugli obiettivi), la durata e la competitività sul mercato del lavoro (p. es. il profilo delle qualifiche già acquisite, delle conoscenze pregresse e dell'esperienza lavorativa). Anche altri fattori come, per esempio, la garanzia di sbocchi professionali al termine del periodo di pratica oppure corsi di lingua durante il tempo di lavoro possono essere presi in considerazione per la fissazione della remunerazione.

d. Convenzione sugli obiettivi

Per permettere alle AP, ai rif. AP e ai rif. R di ottenere una qualificazione è necessario concludere una convenzione sugli obiettivi che indichi i contenuti formativi principali. Tra questi devono figurare le competenze e le capacità da acquisire nonché i settori di attività. In caso di un eventuale prolungamento deve essere presentata una convenzione sugli obiettivi modificata di conseguenza.



e. Assicurazione

Sono applicabili le norme usuali del diritto sulle assicurazioni sociali.

4.8.5.6 Deroghe all'obbligo di notifica per misure finalizzate all'integrazione e alla reintegrazione professionale (misure integrative), art. 65 cpv. 7 OASA

Le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti, gli apolidi e le persone bisognose di protezione (permesso S), come altre persone in cerca di lavoro, vengono seguiti da vicino nel processo d'integrazione nel mercato del lavoro. Nel settore dell'integrazione ciò corrisponde agli obiettivi dell'Agenda Integrazione Svizzera, i cui punti cardine sono codificati nell'articolo 14a dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS). Esistono principi analoghi sull'accompagnamento delle persone in cerca di lavoro anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione per l'invalidità, dell'aiuto sociale e della formazione professionale. Il ruolo di vigilanza dello Stato nell'ambito dei provvedimenti precitati è assicurato dai servizi delle autorità competenti e dai fornitori dei provvedimenti. L'assunzione di un'attività lucrativa da parte di rifugiati riconosciuti, persone ammesse provvisoriamente, apolidi e persone bisognose di protezione (permesso S) non soggiace pertanto più all'obbligo di notifica di cui all'articolo 65 capoversi 1–3 OASA, se:

(1) la persona in questione è stata collocata da un fornitore di provvedimenti finalizzati all'integrazione o alla reintegrazione professionale incaricato da un'autorità,

(2) l'autorità cantonale competente nel luogo di lavoro ha espresso il proprio consenso di principio - in linea di massima è sufficiente che l'autorità incaricata (p. es. servizio specializzato per l'integrazione, autorità dell'aiuto sociale, assicurazione disoccupazione), comunichi in maniera trasparente le offerte da essa sostenute. A tal fine redige un elenco cui l'autorità preposta al mercato del lavoro ha accesso (catalogo di misure) -, e

(3) il compenso è inferiore a 600 franchi al mese (cfr. art. 65 cpv. 7 OASA). Per i provvedimenti con un compenso superiore a 600 franchi al mese è necessario notificare l'attività lucrativa (v. n. 4.8.5.5 e n. 4.8.5.1.2). Per i servizi delle autorità che attuano direttamente i provvedimenti, i principi suesposti si applicano per analogia (cfr. art. 65 cpv. 8 OASA).

Le disposizioni riguardanti la deroga all'obbligo di notifica secondo l'articolo 65 capoverso 7 OASA non influiscono sulle disposizioni vigenti in materia di salario minimo secondo i CNL, CCL, i contratti collettivi di obbligatorio generale o sulle disposizioni cantonali afferenti, le quali devono essere rispettate.

Panoramica dei provvedimenti interessati dall'esenzione dall'obbligo di notifica:

programmi d'integrazione cantonali (compresa l'Agenda Integrazione Svizzera) e programmi di portata nazionale secondo l'articolo 58 LStrl;



provvedimenti dell'assicurazione per l'invalidità;

- provvedimenti integrativi secondo gli articoli 7d, 14a, 15, 16 (salvo formazioni secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale; LFPr), 17 (salvo formazioni secondo la LFPr), 18–18b e 18d della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);

provvedimenti dell'assicurazione contro la disoccupazione;

- semestre di motivazione secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera c della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI);
- Programmi di occupazione temporanea secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera a LADI
- Pratiche nell'ambito di provvedimenti di formazione collettivi secondo l'articolo 60 capoverso 1 LADI

provvedimenti dell'aiuto sociale;

tutti i provvedimenti destinati a giovani e giovani adulti (16–25 anni), che preparano a una formazione professionale di base (transizione I).

Panoramica: attività il cui compenso è inferiore a 600 franchi al mese:

Attività: Disciplina per quanto riguarda:	Provvedimento controllato dalle autorità e volto all'integrazione o reintegrazione professionale (compenso max. 600 franchi al mese)	Stage privato non facente parte di un provvedimento controllato dalle autorità (compenso max. 600 franchi al mese)	Attività lucrativa (p. es. aiuto domestico con retribuzione oraria) max. 600 franchi al mese
Attività lucrativa secondo diritto stranieri	Sì	Sì	Sì
Notifica necessaria	NO (se più di 600 franchi -> notifica)	Sì – giacché collocamento esulante dal controllo di un'autorità	Sì – giacché normale attività lucrativa



Attività lucrativa rilevante secondo diritto in materia di sussidi	NO	NO	NO
Registrazione in SIMIC	NO	SÌ	SÌ

4.8.5.7 Rapporto della domanda d'asilo con la procedura giusta la LStrl e l'OASA nonché con la concessione di unità di contingente

4.8.5.7.1 Senza procedura giusta la LStrl/OASA

Dopo l'inoltro di una domanda d'asilo e fino alla partenza dalla Svizzera al termine della procedura d'asilo con decisione negativa passata in giudicato, oppure fino a che sia ordinata una misura sostitutiva non può essere avviata una procedura giusta la legge sugli stranieri o l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (art. 14 LAsi).

4.8.5.7.2 Senza contingenti

Il regolamento dell'attività lucrativa di persone nel settore dell'asilo non richiede pertinenti contingenti (né per permessi di soggiorno di breve durata né per permessi di dimora); tale regolamento rientra nella competenza cantonale.

4.8.5.8 Registrazione dell'attività lucrativa di persone rientranti nel settore dell'asilo

Per il computo della somma forfettaria globale per le spese di aiuto sociale concernente richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione sprovvisti del permesso di dimora giusta l'articolo 23 capoverso 2 OAsi 2 e della somma forfettaria globale per l'aiuto sociale concernente rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione titolari del permesso di dimora giusta l'articolo 27 capoverso 2 OAsi 2 sono determinanti le persone esercitanti attività lucrativa registrate nella banca dati dell'Ufficio federale.

I Cantoni sono pertanto tenuti a registrare immediatamente nel sistema SIMIC l'inizio e la fine di ogni impiego (art. 5 cpv. 1 lett. c e d Ordinanza SIMIC). È considerata attività lucrativa qualsiasi attività che dà un guadagno.

Per le somme forfettarie globali, al momento delle correzioni sui versamenti del secondo trimestre dell'anno successivo è tenuto conto delle divergenze tra la data dell'evento e quella della registrazione (art. 5 cpv. 4 OAsi 2).



4.8.6 Ammissione di cittadini britannici¹¹⁷

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (UE), il 31 gennaio 2020, e della fine della fase transitoria, il 31 dicembre 2020, l'accordo sulla libera circolazione delle persone non è più applicato tra la Svizzera e il Regno Unito. Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, dal 1° gennaio 2021 i cittadini del Regno Unito che entrano in Svizzera per svolgere un'attività lavorativa soggiacciono, di principio, come tutti i cittadini di Paesi terzi, alle condizioni d'entrata della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione LStrl (art. 18-24 e 26a LStrl). Il numero 4.8.6 delle istruzioni LStrl non è applicabile ai cittadini britannici che possono beneficiare dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini (accordo sui diritti acquisiti dei cittadini)¹¹⁸.

4.8.6.1 Procedura e contingenti separati

Per quanto concerne l'esame delle condizioni d'ammissione secondo la LStrl e dei contingenti separati per cittadini del Regno Unito, nella maggior parte dei Cantoni la competenza per il trattamento delle domande passa dalle autorità in materia di stranieri (uffici della migrazione) alle autorità preposte al mercato del lavoro. Le richieste di permesso per i cittadini del Regno Unito che entrano in Svizzera per svolgere un'attività lavorativa devono essere presentate dal datore di lavoro alla competente autorità cantonale utilizzando la documentazione usuale (cfr. n. [4.8.12](#) delle istruzioni LStrl). Nel 2021, per i cittadini del Regno Unito che entrano in Svizzera in vista di svolgere un'attività lavorativa o di fornire una prestazione di servizi della durata di oltre quattro mesi è disponibile un contingente separato liberato trimestralmente. L'ammissione di lavoratori provenienti dal Regno Unito non sottostà alla procedura di approvazione da parte della Confederazione¹¹⁹. In presenza di un interesse dell'economia svizzera e nel rispetto delle condizioni personali, della priorità nonché delle condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione, i Cantoni rilasciano i permessi autonomamente.

¹¹⁷ Sono considerati cittadini britannici ai sensi del numero 4.8.6 delle istruzioni LStrl i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché di Gibilterra. British Overseas citizens, British National Overseas, British Subjects e British Protected Persons (p. es. Hong Kong, Isole Cayman) continuano a essere considerati cittadini di Paesi terzi che non rientrano nel contingente separato per il Regno Unito.

¹¹⁸ Accordo del 25 feb. 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (FF 2020 969; RS 0.142.113.672). Per maggiori informazioni si veda il [numero 1.1 delle istruzioni OLCP nonché la circolare del 14 dicembre 2020 concernente l'applicazione dell'accordo del 25 febbraio 2019 sui diritti acquisiti dei cittadini](#).

¹¹⁹ I permessi rilasciati in virtù degli art. 19b cpv. 2 lett. a e b e 20b OASA non figurano nell'ordinanza del DFGP concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri.



Maggiori informazioni sui contingenti applicabili, sul codice di Paese, sui codici SIMIC, sull'entrata e sulle carte di soggiorno biometriche per cittadini del Regno Unito sono reperibili [nell'allegato al numero 4.8.6.1](#).

4.8.6.2 Condizioni d'ammissione

Dal 1° gennaio 2021 i cittadini del Regno Unito che entrano in Svizzera soggiacciono in maniera cumulativa alle condizioni d'ammissione della LStrl (art. 18-24 e 26a LStrl, cfr. cap. [4.3](#) delle istruzioni LStrl). In linea di principio, dal 1° gennaio 2021 l'ammissione di lavoratori britannici è limitata ai soli dirigenti e specialisti indispensabili e a condizione che la loro ammissione sia nell'interesse dell'economia svizzera (art. 18 lett. a e 19 lett. a LStrl). Possono essere ammesse persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno¹²⁰. I lavoratori nazionali e di Stati dell'UE/AELS godono della priorità sul mercato del lavoro svizzero. In questo contesto va rilevato che la lingua madre inglese non costituisce, di per sé, un elemento qualificante e che persone che godono della priorità non possono essere, di fatto, scartate per motivi non rilevanti dal profilo specialistico (cfr. n. [4.3.2.2](#) delle istruzioni LStrl).

Le regolamentazioni specifiche per settori sono codificate nei capitoli [4.7](#) segg. delle istruzioni LStrl. Il capitolo [4.4](#) delle istruzioni LStrl indica in quali costellazioni è possibile derogare alle condizioni d'ammissione.

4.8.6.3 Prestazioni di servizi transfrontaliere

4.8.6.3.1 Prestazioni di servizi transfrontaliere fino a 90 giorni per anno civile

In virtù dell'accordo temporaneo tra la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi, all'ammissione di prestatori di servizi provenienti dal Regno Unito per prestazioni della durata massima di 90 giorni per anno civile si applica la procedura di notifica per attività lucrative di breve durata. Questo vale sia per i prestatori di servizi distaccati da imprese con sede nel Regno Unito, a prescindere dalla loro nazionalità, sia per i prestatori di servizi autonomi con sede nel Regno Unito che hanno la cittadinanza del Regno Unito. L'applicazione della procedura di notifica ai cittadini di Stati terzi presuppone che, prima del distacco in Svizzera, siano stati ammessi a titolo permanente (e siano, pertanto, in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente da almeno 12 mesi) sul mercato regolare del lavoro del Regno Unito.

Restano riservate le disposizioni sull'entrata e il soggiorno ai sensi della normativa Schengen. Ciò significa che i fornitori di servizi del Regno Unito, che forniscono un servizio transfrontaliero fino a 90 giorni lavorativi per anno civile

¹²⁰ Questa disposizione si applica per esempio e in maniera non esaustiva alle attività di cui ai capitoli 4.7 segg. delle istruzioni LStrl.



sulla base della SMA, possono rimanere nello spazio Schengen per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Ulteriori informazioni sulla procedura di notifica sono reperibili nel manuale per l'utente [Procedura di notifica](#).

I prestatori di servizi autonomi che non hanno la cittadinanza del Regno Unito non rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sulla mobilità dei prestatori di servizi, per cui il loro soggiorno va disciplinato conformemente all'articolo 19b capoverso 2 lettera a OASA, sempreché siano soddisfatte in maniera cumulativa le condizioni d'ammissione della LStrl (v. n. [4.8.6.2](#)).

Per le prestazioni di servizi di durata superiore ai 90 giorni per anno civile occorre un permesso. Se la prestazione di servizi dura più di quanto inizialmente previsto occorre sollecitare il permesso prima che sia raggiunto il limite massimo di 90 giorni lavorativi. Il permesso può essere rilasciato a condizione che siano soddisfatte in maniera cumulativa le condizioni d'ammissione della LStrl (v. n. [4.8.6.2](#)).

4.8.6.3.2 Prestazioni di servizi transfrontaliere di oltre 90 giorni per anno civile

L'ammissione di cittadini del Regno Unito in vista di prestazioni di servizi transfrontaliere di durata superiore a 90 giorni lavorativi per anno civile sottostà alle condizioni d'ammissione della LStrl, com'è il caso anche per tutti gli altri cittadini di Paese terzo (art. 20, 22, 23 e 26 LStrl).

Ai cittadini del Regno Unito che, dal 1° gennaio 2021, entrano per la prima volta in Svizzera quali prestatori di servizi transfrontalieri, la cui prestazione dura oltre 90 giorni lavorativi e meno di quattro mesi, risp. di 120 giorni, è applicabile l'articolo 19b capoverso 2 lettera a OASA.

I cittadini del Regno Unito che, dal 1° gennaio 2021, entrano per la prima volta in Svizzera quali prestatori di servizi transfrontalieri, la cui prestazione dura più di quattro mesi, risp. di 120 giorni, sottostanno al contingente separato per il Regno Unito (art. 19b cpv. 1 e 20b OASA). I cittadini del Regno Unito distaccati in Svizzera da un'impresa con sede nell'UE/AELS in vista di una prestazione di servizi di oltre quattro mesi, risp. di oltre 120 giorni nell'arco di 12 mesi e che in precedenza erano già ammessi a titolo permanente (ossia da almeno 12 mesi) sul mercato regolare del lavoro del rispettivo Stato dell'UE/AELS, sottostanno al contingente per prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS (art. 19a e 20a OASA).

4.8.6.4 Frontalieri

Il rilascio di permessi per frontalieri (G) a lavoratori del Regno Unito che entrano in Svizzera e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini sottostà alle condizioni riguardanti il luogo di residenza e alle limitazioni inerenti all'esercizio di un'attività lucrativa entro le zone di frontiera della Svizzera (art. 25 cpv. 1 lett. a e b LStrl). I cittadini del Regno Unito che entrano in Svizzera possono pertanto essere ammessi come frontalieri soltanto se da almeno sei mesi hanno il loro domicilio in un Paese



limitrofo della Svizzera, entro la zona di frontiera con il nostro Paese (cfr. n. [4.4.12](#) e [4.8.3](#) delle istruzioni LStrl). Al contrario, i cittadini britannici non possono essere ammessi come frontalieri se vivono nel Regno Unito, se hanno il diritto di risiedere in uno Stato dell'UE/AELS che non è uno Stato limitrofo della Svizzera o se il loro domicilio si trova in uno Stato limitrofo della Svizzera ma al di fuori della zona di frontiera.

4.8.7 Circolazione delle persone tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

La libera circolazione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein è disciplinata dalle Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone ([Istruzioni SEM II](#)).

4.8.8 Applicazione del Memorandum of Understanding concluso tra la Svizzera e il Canada

In data 26 marzo 2003, il Consiglio federale ha approvato la conclusione di un Memorandum of Understanding (MOU) con il Canada sullo statuto accordato da un Paese ai cittadini dell'altro. Questo MOU è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2003, data della sottoscrizione da parte dei due Paesi.

Il MOU verte da un lato sulla riduzione del termine di rilascio del permesso di domicilio per i cittadini canadesi in Svizzera. D'altro canto esso prevede, nel contesto di una regolamentazione bilaterale, il proseguo dell'accesso agevolato al mercato del lavoro svizzero per determinate categorie professionali (n. 4.8.8.1).

4.8.8.1 Ammissione al mercato del lavoro agevolata per i cittadini canadesi

Considerati gli stretti vincoli economici e culturali che uniscono la Svizzera e il Canada, la Svizzera continua ad accordare in maniera informale un accesso privilegiato al mercato del lavoro a determinate categorie di persone di nazionalità canadese.

Giusta il MOU, i Cantoni sono pregati di facilitare il rilascio dei permessi di breve durata o di dimora annuale ai cittadini canadesi che esercitano le professioni seguenti ai sensi di un'interpretazione non restrittiva del criterio di lavoratore qualificato di cui all'articolo 23 LStrl (n. [4.7](#) non si applica a queste categorie professionali):

- sportivi di alto livello,
- allenatori sportivi (allenatori professionisti e monitori sportivi),
- giovani alla pari,
- diplomati universitari senza esperienza professionale,
- dignitari di chiese riconosciute,
- persone esercitanti un'attività in ambito culturale,
- professionisti della salute nel settore ospedaliero.

La Segreteria di Stato della migrazione invita le autorità cantonali ad applicare, nel contesto del loro potere discrezionale (art. 96 LStrl), le disposizioni del



Memorandum of Understanding concluso tra la Svizzera e il Canada a favore dei cittadini canadesi.

4.8.9 Lavoro nero

4.8.9.1 Nozione di lavoro nero

Non esiste una definizione giuridica univoca del lavoro nero. Di regola è considerata lavoro nero qualsiasi attività lucrativa dipendente o indipendente esercitata in violazione delle pertinenti prescrizioni legali. Ciò va dai piccoli lavori artigianali effettuati al di fuori degli orari di lavoro fino all'esercizio illegale esclusivo di un'attività lucrativa eludendo il diritto fiscale, il diritto delle assicurazioni sociali, il diritto della concorrenza e segnatamente il diritto in materia di stranieri. Le varie forme di lavoro nero hanno generalmente in comune il fatto di sfuggire completamente o in parte alle tasse di diritto pubblico.

Grazie alla legge federale sulla lotta contro il lavoro nero ([LLN](#))¹²¹, vigente dal 1° gennaio 2008, gli organi cantonali di controllo possono applicare in maniera più efficace le prescrizioni dei diversi testi di legge (p. es. in ambito fiscale, dei contributi sociali e del diritto in materia di stranieri) e di punire più severamente le violazioni.

➔ Il presente capitolo 4.8.9 si limita all'aspetto dell'occupazione illegale di lavoratori stranieri.

4.8.9.2 Chi è considerato datore di lavoro ai sensi del diritto in materia di stranieri?

Spetta al datore di lavoro accertarsi che i lavoratori stranieri da lui impiegati siano in possesso dei necessari permessi. La LStrl parte da una nozione effettiva di datore di lavoro (cfr. anche DTF 128 IV 170 consid. 4). I requisiti minimi per il datore di lavoro – sia esso una persona fisica o giuridica – sono dati dalle disposizioni dell'articolo 319 CO, dell'articolo 11 LPGA e dell'articolo 1 LL.

Nel caso dei **lavoratori a prestito**, anche **l'azienda di missione** - ovvero l'azienda ove il lavoratore straniero esplica effettivamente la sua attività - è considerata di fatto come datore di lavoro.

Società di comodo: Sono considerate imprese operanti nell'interesse dell'economia nazionale le entità che dispongono di una sede operativa effettiva in Svizzera. Sono escluse le società di comodo nonché le mere società di domicilio prive di un'attività effettiva, segnatamente qualora siano costituite od utilizzate al fine di eludere le condizioni di ammissione previste dalla LStrl. Nell'ambito della procedura di ammissione di cittadini di Stati terzi, occorre pertanto accertare se l'impresa eserciti un'attività durevole in Svizzera.

¹²¹ RS 822.41



A tal fine, si esige di regola la presenza dei seguenti elementi: un'infrastruttura funzionante, una direzione dotata di un reale potere decisionale, nonché strutture e mezzi specifici del settore (quali, in particolare, locali ad uso ufficio, strutture amministrative, impianti o macchinari).

Mandato/contratto d'appalto: Le persone che ricorrono a una prestazione transfrontaliera di servizi devono parimenti assicurarsi che le persone straniere che forniscono tale prestazione siano autorizzate a svolgere attività lucrativa in Svizzera (art. 91 cpv. 2 LStrl).

In caso di mandato o di contratto d'appalto concluso con una ditta in Svizzera, invece, il mandante o il committente non è legalmente obbligato a controllare i permessi dei lavoratori stranieri impiegati dal mandatario. Nella fattispecie, onde evitare eventuali difficoltà in caso di controlli di polizia degli stranieri, si raccomanda tuttavia che l'azienda di missione o il mandante verifichi se i lavoratori sono in possesso dei permessi di lavoro e di dimora necessari.

4.8.9.3 Cosa significa "attività lucrativa" e "occupare o fare lavorare" nel contesto del diritto in materia di stranieri?

Gli stranieri che intendono esplicare un'attività lucrativa in Svizzera sottostanno di regola all'obbligo del permesso. Qualsiasi attività che va oltre il semplice piccolo servizio e che normalmente dà un guadagno dev'essere considerata un'attività lucrativa. La durata dell'attività lucrativa e il fatto che si tratti di un'attività principale o accessoria non sono determinanti (art. 11 LStrl). Per la disciplina del lavoro a prova rimandiamo al numero [4.1.1](#).

4.8.9.4 Permesso di dimora e di lavoro

Il diritto in materia di stranieri distingue, per quel che concerne le prescrizioni che reggono l'obbligo di notificarsi e di essere in possesso di un permesso, tra attività lucrativa con assunzione d'impiego e attività lucrativa senza assunzione d'impiego.

4.8.9.4.1 Attività lucrativa con assunzione d'impiego

Nozione: È considerata attività lucrativa con assunzione d'impiego qualsiasi attività esplicita per un datore di lavoro con sede in Svizzera o in uno stabilimento svizzero di un'impresa svizzera con sede all'estero, come pure la costruzione di edifici e d'installazioni.

Obbligo del permesso: gli stranieri che intendono entrare in Svizzera al fine di esercitarvi un'attività lucrativa necessitano un visto o l'assicurazione di rilascio del permesso di dimora. L'assunzione d'impiego può avvenire unicamente dal momento che sussiste un pertinente permesso di polizia degli stranieri. Per i lavoratori provenienti da Stati terzi, ciò presuppone una decisione di massima positiva da parte dell'autorità preposta al mercato del lavoro e un'eventuale approvazione della SEM (cfr. n. 4.6). Di regola, la domanda del permesso e in vista di esercitare un'attività lucrativa è presentata all'autorità preposta al mercato del lavoro del Cantone di lavoro dal datore di lavoro in Svizzera.



4.8.9.4.2 Attività lucrativa senza assunzione d'impiego

Nozione: È considerata attività lucrativa senza assunzione d'impiego qualsiasi attività indipendente o esercitata per il conto di un datore di lavoro con sede all'estero. Ciò concerne segnatamente i prestatori di servizi stranieri (ad es. viaggiatori di commercio, fornitori di merci, montatori, espositori) che effettuano in Svizzera una prestazione transfrontaliera.

Obbligo del permesso: Può essere svolta un'attività lucrativa senza assunzione d'impiego al massimo per 8 giorni per anno civile. Dal nono giorno occorre un permesso (art. 14 OASA). Lo straniero attende all'estero la decisione concernente l'attività lucrativa (art. 17 cpv. 1 OASA).

Per le attività nei seguenti settori occorre un permesso sin dal primo giorno:

- l'edilizia, il genio civile e i rami accessori dell'edilizia (ad es. installazioni sanitarie, elettriche, giardini d'inverno, camini, garage
- la ristorazione e i lavori di pulizia in aziende o economie domestiche
- i servizi di sorveglianza e di sicurezza
- il commercio ambulante
- il settore a luci rosse
- Giardinaggio e paesaggistica

4.8.9.5 Quali regole vanno osservate?

- Prima di occupare (o di impiegare) un lavoratore straniero o di ricorrere a una prestazione transfrontaliera di servizi, un'azienda (o un'economia domestica) deve accertarsi, controllando il libretto per stranieri o informandosi presso l'autorità competente in materia di migrazione o l'autorità preposta al mercato del lavoro, che lo straniero in questione sia autorizzato ad assumere un impiego.
- L'azienda che occupa dei lavoratori stranieri che non fanno parte del proprio personale (ad es. per lavori di montaggio o di manutenzione o in caso di servizi effettuati da personale a prestito), dovrebbe sempre verificare che il lavoratore straniero sia in possesso di un permesso di dimora e di lavoro valido che lo autorizzi ad assumere un impiego in seno all'azienda in questione (indipendentemente dalla natura del contratto su cui si basa l'assunzione di tali lavoratori).
- Per entrare in Svizzera e svolgervi un'attività lucrativa, lo straniero deve disporre di un visto o dell'assicurazione di rilascio del permesso di dimora; il semplice fatto che il datore di lavoro abbia depositato una domanda in tal senso non basta. Se lo straniero viene per esercitare un'attività lucrativa senza assunzione d'impiego, si applica articolo 14 OASA.



Per ulteriori informazioni

- **sul tema del lavoro nero:**
 - www.no-al-lavoro-nero.ch
 - Autorità cantionali preposte al mercato del lavoro
 - Segreteria di Stato dell'economia [SECO](http://seco.admin.ch)
Holzikofenweg 36
3003 Berna,
Tel. 058 462 56 56
- **sull'impiego di lavoratori stranieri:**
 - Autorità cantionali preposte al mercato del lavoro
 - Segreteria di Stato della migrazione ([SEM](http://sem.admin.ch))
Divisione Ammissione Mercato del lavoro
Quellenweg 9
3003 Berna-Wabern
travail@sem.admin.ch

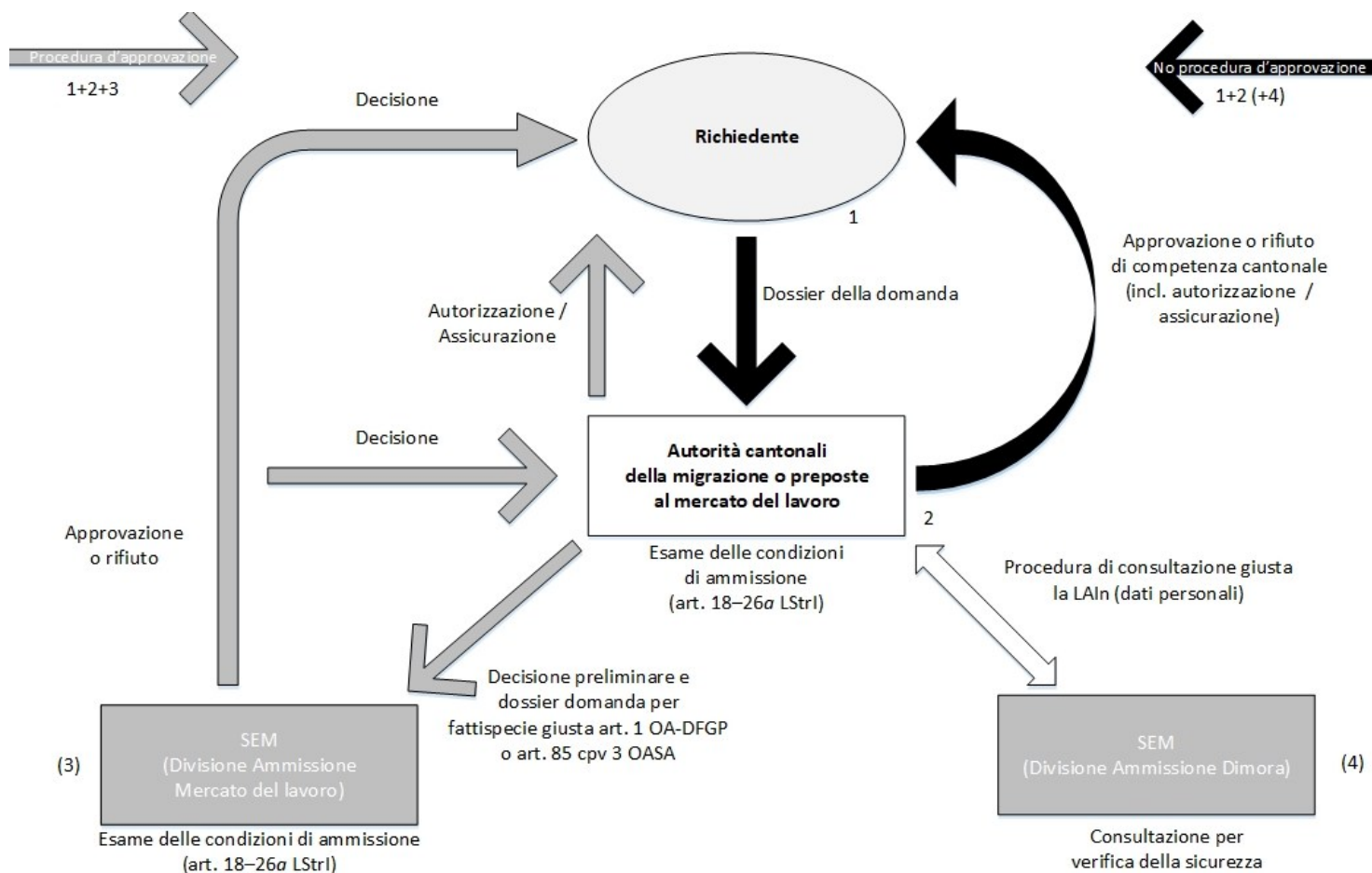
4.8.9.6 Pene e sanzioni (estratto da differenti fonti giuridiche)

Sono applicabili le disposizioni della LStrl (art. 115-120 e 122 LStrl) e della LLN (art. 10, 13, 18 e 19 LLN).

È altresì applicabile la legge sul collocamento (art. 39 cpv. 1 lett. b LC).

Le pene e le sanzioni sono rette dalla legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (art. 9 e 12).



4.8.10 Procedura di approvazione giusta l'articolo 99 LStrI, gli articoli 85 e 86 LStrI e l'articolo 1 OA-DFGP

[illegible]

4.8.12 Lista di controllo «Allegati alla domanda»

Lista di controllo "Allegati alla domanda di permesso giusta gli art. 19.4.a OASA, 32 e 33 LStr"

Al punto 4.7 relativo alle regolamentazioni in settori particolari si trovano indicazioni particolari concernenti i documenti da fornire

	Reclutamento di specialisti e personale qualificato (art. 23 LStr)	Imprese attive a livello multinazionale (entro l'impresa)			Impiego nel quadro di un progetto	Reclutamento di personale nel quadro della creazione di una società in CH (incl. dirigenti)	Prestatori di servizi	Perfezionamento	
	n. 4.3	Quadri superiori	Specialisti altamente qualificati	tirocinanti/praticanti o	n. 4.7.1	n. 4.7.2	n. 4.8.2	pratico durante gli studi n. 4.7.6.1	Formazione in seno all'impresa
Modulo cantonale di domanda	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Motivazione circostanziata (con indicazioni relative a impresa, progetto e persone straniere)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Contratto di lavoro/conferma del distacco da parte del datore di lavoro straniero (con indicazioni relative a salario, indennità di dislocazione e copertura delle spese)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Curriculum vitae schematico	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prove delle qualifiche come diplomi e certificati di lavoro ; tradotti se non in una lingua ufficiale o in inglese	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐
Prova degli sforzi di reclutamento in Svizzera e nell'UE/AELS	☐								
Business plan con l'organizzazione della società, sviluppo del personale, finanze (budget, costi, CA) e indicazioni sui mercati						☐			
Atto costitutivo/registrazione nel registro di						☐			
Copia contratto d'appalto					☐		☐		
Descrizione del progetto					☐				
Piano d'esecuzione					☐				
Attestazione che il pratico fa parte integrante degli studi								☐	
Programma di formazione dell'impresa				☐				☐	☐
Prova dell'immatricolazione								☐	☐



